ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABBRUZZESE: Società esercizi bacini napoletani. (16367) 8098
ABBRUZZESE: Alloggi della Cassa dipendenti enti locali di Napoli. (17467) 8099
ABELLI: Termini di pagamento di contributi previdenziali. (16512) 8099
ABELLI: Liquidazione agli eredi di creditori dello Stato. (17478) 8099
ABENANTE: Inadempienze contrattuali nell'azienda Ippolito di Marano (Napoli). (17036) 8100
ABENANTE: Procedimenti disciplinari a carico di sanitari dell'ospedale Principe di Piemonte di Napoli e dipendenti INPS (17037) 8100
ALESI: Libretto assicurativo INPS a lavoratori agricoli. (16103) 8101
ALESI: Commercio al dettaglio nel centro storico di Venezia. (17374) 8102
ALESI: Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (17628) 8102
ALESSANDRINI: Canoni di concessione di aree demaniali e pertinenze lacuali. (17344) 8103
ALICATA: Incarichi nelle scuole coordinate di istituti professionali. (17615) . . . 8104
ALINI: Concorsi ad agenti postali. (17857) 8104
AMADEI GIUSEPPE: Sistemazione strada statale n. 63 del valico del Cerreto. (16754) 8105
AMBROSINI: Condizioni lavorative nelle fornaci e orari di lavoro nel maglificio di Ronco all'Adige di Verona. (16305 e (16779) 8107
BADINI CONFALONIERI: Diffida del sindaco agli alimentaristi di Asti. (16814) . . 8108
BADINI CONFALONIERI: Convegno italo-francese per ricostruire la ferrovia Torino-Cuneo-Nizza. (17084) 8108
BASILE GUIDO: Eliminazione passaggi a livello in Vittoria (Ragusa). (17631) . 8109
BIAGINI: Provvidenze per danni da nubifragio in provincia di Pistoia. (12916) . . 8109

PAG.

BIGNARDI: Situazione giuridico-economica dei segretari, ragionieri ed economi degli istituti professionali. (14967) . . . 8110
BIMA: Riscatto anni dal 1929 al 1939 per alcuni assicurati INPS (17180) 8110
BONEA: Provvidenze per danni da peronospora in provincia di Lecce. (16909) . 8110
BONEA: Decreti di passaggio da straordinario a ordinario di professori e impiegati statali. (16910) 8111
BOVA: Evasione pratiche presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro. (5764). . . 8112
BOVA: Strada statale n. 109-*bis* in Catanzaro. (12251) 8112
BOVA: Opere pubbliche in Nicastro (Catanzaro). (15848) 8113
BOVA: Sgravi fiscali per gli agricoltori calabresi colpiti da maltempo. (17277) 8113
BRANDI: Rimborso ai datori di lavoro di saldi a debito dell'INPS (13977) . . . 8113
BRONZUTO: Trasferimento della professoressa Pennain Lea all'istituto tecnico Elena di Savoia di Napoli. (10673) . . 8114
BUFFONE: Stazione dei carabinieri in Motta Santa Lucia (Catanzaro). (16976) . . . 8115
BUFFONE: Autostrada Tirreno-Jonio in provincia di Reggio Calabria. (17231) . . 8115
BUSETTO: Diritto di sciopero alla Recoaro. (16881) 8115
BUSETTO: Situazione economico-sociale degli agricoltori in provincia di Padova, Vicenza e Verona. (17426) 8116
CALABRÒ: Nomina ad amministratore delegato della RAI di Gianni Granzotto. (17371) 8117
CALASSO: Elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Gallipoli (Lecce). (12613). 8117
CAPRARA: Nuova sede INPS di Napoli. (15486) 8118
CAPRARA: Vendita di un immobile dell'INPS di Napoli. (15487) 8119
CAPRARA: Situazione dipendenti ufficio vendite dell'AGIP di Napoli. (17398) . . 8120

PAG.

CAPUA: Utilizzazione di medici da parte dell'INAM (16601) 8120

CARIOTA FERRARA: Oneri fiscali sulle spese sostenute in Italia dagli USA (17130) . . 8121

CASSIANI: Salina di Lungro (Cosenza). (17319) 8121

CATALDO: Passaggio a livello sulla Matera-Miglionico. (17127) 8122

CERVONE: Superstrada Cassino-Formia-Gaeta e Frosinone-Fondi-Gaeta (Latina). (17679) 8123

CIANCA: Situazione lavorativa alla COGECO di Roma. (15367) 8123

COVELLI: Rinnovo contratto di lavoro al personale dell'ANIA (16328) 8124

CRUCIANI: Pensione di guerra a Farinelli Alfonso, Landi Lando e Benigni Francesco. (17496, 17505 e 17506) 8124

CRUCIANI: Telefono a Roccasalle di Accumoli (Rieti). (17526) 8126

CRUCIANI: Imposta di consumo su materiali impiegati nella costruzione di case economiche e popolari. (17949) 8126

D'AMATO: Commissione di studio sui problemi dei Monopoli di Stato. (17785) . 8126

DE CAPUA: Pericolo di crolli in Molfetta (Bari). (8823) 8127

DE MARZI: Bollette di « tentata vendita » di vini artificiali. (17917) 8127

DE MEO: Procedimenti disciplinari a carico di sanitari dell'ospedale « Principe di Piemonte » di Napoli. (16744) 8128

DI MAURO ADO GUIDO: Assegnazione di borse di studio da parte dell'istituto tecnico Galliani di Chieti. (14284) . . 8128

EVANGELISTI: Cartelli pubblicitari sulla autostrada del sole. (15559) 8129

FABBRI RICCARDO: Situazione lavorativa nella COGECO in Roma. (15530) . . 8131

FASOLI: Lettera della federazione coltivatori diretti di La Spezia a propri iscritti per il rinnovo della tessera 1965. (14145) 8132

FINOCCHIARO: Provvidenze per danni da maltempo in Molfetta (Bari). (17670) 8132

FINOCCHIARO: Istituto tecnico industriale in Minervino Murge (Bari). (17876) . 8133

FIUMANÒ: Alienazione volumi dell'ANIMI di Reggio Calabria. (15877) 8134

FIUMANÒ: Esplosione di un ordigno in Caulonia (Reggio Calabria). (17063) . . . 8134

FIUMANÒ: Piano regolatore di Africo Nuovo (Reggio Calabria). (17596) 8135

FODERARO: Alienazione volumi dell'ANIMI di Reggio Calabria. (15690) 8135

FODERARO: Prezzo politico dell'energia elettrica in Calabria. (16960) 8136

FODERARO: Trasferimento abitato di Cannavò (Reggio Calabria). (17172) . . . 8136

PAG.

FODERARO: Aumento personale dell'ufficio postale di Fregene (Roma). (17727) . 8136

FODERARO: Approvvigionamento idrico di Accaria di Serrastretta (Catanzaro). (17747) 8136

FRANCHI: Licenziamenti nello stabilimento di Bottrighe (Rovigo). (16360) 8137

FRANCO RAFFAELE: Contributi al collegio Santa Gorizia di Gorizia. (12571) . . 8137

FRANCO RAFFAELE: Snellimento operazioni doganali in Gorizia. (17545) 8138

GAGLIARDI: Pensione di vecchiaia ai pescatori. (16611) 8138

GAGLIARDI: Trasferimento del poligono di tiro di Bibbione di San Michele al Tagliamento (Venezia). (17571) 8139

GELMINI: Elezioni presidente della commissione provinciale per l'artigianato di Pisa. (17960) 8139

GERBINO: Concessioni per ricerche d'acqua in Sicilia. (15972) 8140

GERBINO: Tariffe per traghettamento autocarri sulla linea Messina-Reggio Calabria e Messina-Villa San Giovanni. (17739) 8140

GHIO: Contributi dovuti all'INAM dall'armamento italiano. (14885) 8141

GIOLITTI: Gestione della cantina sociale San Maria del Piano Nord di Neive d'Alba (Cuneo). (13685) 8141

GIORGI: Sospensione del segretario dell'istituto magistrale B. Croce di Avezzano (L'Aquila). (17653) 8141

GIRARDIN: Sospensione libretti assicurativi INPS a lavoratori agricoli della provincia di Padova. (13785) 8141

GREZZI: Casi di intossicazione nel ristorante Roxi di Pontecagnano (Salerno). (16315) 8143

GUARIENTO: Accertamento inabilità congiunti di aspiranti all'esonero dal servizio militare. (16012) 8143

ISGRÒ: Competenze ai dipendenti dello stabilimento Alas di Macomer (Nuoro). (16372) 8144

LANDI: Utilizzazione militare dell'aeroporto di Luni (La Spezia). (16854) 8144

LATTANZIO: Agevolazioni fiscali a coltivatori di uva da tavola in Puglia. (15326) 8145

LENTI: Competenze ai creditori della ditta Asborno di Arquata Scrivia (Alessandria). (16057) 8147

LEONARDI: Teleselezione in provincia di Milano. (17637) 8137

LEOPARDI DITTAIUTI: Costruzione autostrada Rimini (Forlì)- Ancona-Pescara. (9116) 8148

PAG.

LEZZI: Pensione INPS ai dipendenti dell'ATAN di Napoli. (16381) 8148

LEZZI: Procedimenti disciplinari a carico di sanitari dell'ospedale « Principe di Piemonte » di Napoli. (16926) 8149

LIZZERO: Licenziamenti nello stabilimento della RDB di Mortesins (Udine). (16271) 8149

LIZZERO: Ricerche minerarie della Pertusola in Cave di Predil (Udine). (17078) 8150

LUCCHESI: Tariffe di nuove utenze telefoniche dell'isola d'Elba. (14037) . . . 8150

LUCCHESI: Riclassificazione sedi provinciali INAM (16467) 8151

MAGNO: Mercato ittico nel porto di Manfredonia (Foggia). (17034) 8152

MALFATTI FRANCESCO: Commissione ministeriale per alberature sulle strade statali. (14875) 8152

MARRAS: Prevenzione infortuni negli stabilimenti SIR di Porto Torres (Sassari). (3762, *già orale*) 8152

MATARRESE: Corsi di addestramento professionale per tagliatori del settore abbigliamento in Canosa di Puglia (Bari). (16994) 8153

MAZZONI: Casi di epatite virale alla colonia marina di Anzio (Roma). (13719) . . 8153

MELIS: Archiviazione istruttoria sulla morte dello studente Paolo Rossi. (4379, *già orale*) 8154

MILIA: Numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli. (17489) . 3154

MONASTERIO: Difformità di valutazione del valore dei terreni espropriati in contrada Filaro dell'agro di Brindisi (15857) 8154

MONTANTI: Cassa integrazione salari agli operai dell'impresa Vianini in Partinico (Palermo). (17201). 8155

MONTANTI: Ospedale circoscrizionale in Canicattì (Agrigento). (17349). 8155

MORELLI: Chiusura stabilimento in Bottrighe (Rovigo). (16458) 8156

NICOLETTO: Pensione INPS a Zanola Giuseppina di Serle (Brescia). (17003) . . 8156

PACCIARDI: Macinazione di cereali per il bestiame con carburante agevolato. (17640) 8157

PELLICANI: Validità del diploma di istituto tecnico nautico per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili nelle medie. (15421). 8158

PELLICANI: Licenziamenti allo stabilimento Montecatini di Barletta (Bari). (16491) 8158

PEZZINO: Atti persecutori contro la direttrice didattica delle scuole elementari di Catenanuova (Enna) (17514). . . . 8159

PAG.

PICCIOTTO: Provvidenze per danni da nubifragio in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (8863) 8161

PICCIOTTO: Vendita suolo nel cimitero di Cosenza. (12011) 8162

PICCIOTTO: Concorso a cantoniere (17111). 8162

PICCIOTTO: Impiego di autobus da parte delle ferrovie Calabro-lucane. (17113) 8163

POERIO: Opere pubbliche in Melissa (Catanzaro). (3933) 8163

POERIO: Rete idrica e fognante in Filadelfia (Catanzaro). (3979) 8164

PUCCI EMILIO: Cartelli pubblicitari sulla autostrada del sole. (14520) 8164

PUCCI EMILIO: Sistemazione biblioteca e museo Luigi Cherubini di Firenze (15179) 8167

QUARANTA: Competenze agli operai addetti ai lavori del lotto dell'autostrada Auletta-Polla (Salerno). (15011) 8168

QUARANTA: Centro psicotecnico a Parma. (16391) 8168

QUARANTA: Dipendenti del consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno). (16396) 8168

QUARANTA: Imposta ICAP sui redditi accertati a carico del Banco di Napoli. (16867) 8168

QUARANTA: Assegni familiari INPS agli apprendisti. (17245) 8169

QUARANTA: Applicazione del congegno di scala mobile ai lavoratori del credito. (17329) 8169

RAFFAELLI: Rinvio di una conferenza sul piano regolatore di Pisa. (10903) . . . 8170

RAIA: Epidemia tifoidea in Agrigento. (17650) 8171

RE GIUSEPPINA: Contratti a termine presso la Borletti di Milano. (16468) . . . 8171

RICCIO: Ospedale in Frattamaggiore (Napoli). (16785) 8172

RICCIO: Licenziamenti all'ISVEIMER di Napoli. (17229) 8172

ROBERTI: Chiusura dello stabilimento Protexa Italia di Chieti. (15088) 8172

ROMUALDI: Statizzazione della strada provinciale Selice (Bologna). (15201) . . . 8172

SCALIA: Servizio di aliscafi Reggio Calabria-Messina. (4077, *già orale*) 8173

SCALIA: Autostrada Palermo - Catania. (16105) 8173

SCALIA: Funzionari italiani in organismi internazionali. (17308) 8174

SCARLATO: Ricevitoria postale in Casalvelino Marina (Salerno). (4035, *già orale*) 8175

SCARLATO: Incidente mortale in un cantiere di Castel San Giorgio (Salerno). (16268) 8176

PAG.

SERVADEI: « Domicilio obbligatorio » a Dovadola (Forlì). (16967) 8176
SERVELLO: Segnaletica orizzontale sulle strade che portano in Lombardia (15127) 8176
SERVELLO: Posizione assicurativa di lavoratori rimpatriati dall'Egitto. (17090) 8177
SINESIO: Telefono pubblico in Marinella-Punta Piccola di Porto Empedocle (Agrigento). (13906) 8178
SINESIO: Conferma di incarichi e supplenze per l'anno 1965-66 ai maestri non di ruolo. (15446) 8178
SINESIO: Frana sulla linea ferroviaria Agrigento-Porto Empedocle. (17695) . . . 8179
SPADOLA: Insegnamento dell'educazione civica. (15959) 8180
SPADOLA: Provvidenze agli esportatori di agrumi di Lentini e Francofonte (Siracusa) per danni da maltempo. (15961) 8180
SPADOLA: Posto di aiuto presso il centro cardioreumatologico di Ragusa. (17331) 8181
SPALLONE: Vendita a premio di oli e grassi minerali. (17634) 8181
SPINELLI: Allacciamento stradale di alcune frazioni di Galatro (Reggio Calabria). (15236) 8182
SPINELLI: Insegnamento del disegno negli istituti medi. (15543) 8182
SPONZIELLO: Pensione di guerra ad Epifani Giovanni. (17680) 8182
TANTALO: Sviluppo industriale della Valle del Basento (Matera). (16580) 8183
TOGNI: Rinvio di una conferenza sul piano regolatore di Pisa. (10951) 8183
TOZZI CONDIVI: Rappresentazione della Compagnia stabile del teatro di Genova. (15669) 8184
TOZZI CONDIVI: Restauro chiesa di San Nicolò in Monte Gilberto (Ascoli Piceno). (16016) 8184
TROMBETTA: Risarcimenti danni di guerra. (13327) 8185
TROMBETTA: Rappresentazione della Compagnia stabile del teatro di Genova. (15771) 8185
USVARDI: Tutela paesistica di Forte dei Marmi (Lucca). (16438) 8186
VESPIGNANI: Statizzazione della strada provinciale Selice (Bologna). (15221) . 8186
VIANELLO: Trasferimento del poligono di tiro di Bibbione di San Michele al Tagliamento (Venezia). (17470) 8187
VINCELLI: Tutela paesistica della fascia costiera tirrenica e jonica (Reggio Calabria). (16528) 8787
ZINCONE: Collegamento ferroviario stazione Termini-aeroporto di Fiumicino (Roma). (16918) 8187

ABBRUZZESE E ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano opportuno annullare la circolare del 1963 n. 24017 con la quale si autorizzava la SEBN (Società esercizi bacini napoletani) ad avvalersi delle ditte private per lavori di riparazioni e che si giustificava per le difficoltà sorte dall'applicazione della regolamentazione del contratto a termine (legge del 18 aprile 1962, n. 230).

Poiché la SEBN attualmente dispone di un organico completo di 670 lavoratori e di 1.200 contrattisti a rotazione, non vi è alcun motivo valido perché persista detta circolare se non per il favoreggiamento delle ditte a danno dell'azienda di Stato. (16367)

RISPOSTA. — La circolare del 19 aprile 1963 n. 24017 con la quale questo Ministero ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, relativamente ai rapporti di lavoro inerenti ad attività esercitate dalle aziende cantieristiche, non contiene alcun cenno di autorizzazione alla SEBN ad avvalersi di altre ditte per lavori di riparazione navale.

Dagli accertamenti esperiti e secondo quanto comunicato anche dal Ministero delle partecipazioni statali, la SEBN ricorre normalmente al subappalto per lavori che non rientrano nella propria attività e per i quali non dispone di attrezzature adeguate e di manodopera specializzata.

Soltanto in occasione di una maggiore affluenza di navi o di riparazioni da effettuare in termini assai brevi, la SEBN concede in subappalto anche lavori dello stesso tipo di quelli eseguiti dalle proprie maestranze. In tal caso, rientrando il subappalto nelle previsioni normative dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che ha dettato una nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, ai lavoratori delle imprese subappaltatrici viene applicato il vigente contratto collettivo delle imprese metalmeccaniche.

La SEBN, per altro, allo scopo di integrare di volta in volta la consistenza numerica degli operai occupati a tempo indeterminato, in relazione al numero delle navi da riparare ed alla entità delle riparazioni da eseguire, fa ricorso alla stipulazione di contratti di lavoro a termine la cui durata oscilla fra i 16 e i 32 giorni.

Il numero dei lavoratori assunti con prefissione di termine è risultato, nel 1965, non superiore, in media, alle 290 unità.

Il competente organo ispettivo, tenuto conto delle difficoltà di prevedere con esattezza il numero ed il tipo delle lavorazion,i ha ritenuto che ricorrano i requisiti previsti dalla citata legge n. 230, al fine della assunzione di personale con contratto a termine.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ABRUZZESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se nel criterio di assegnazione di alloggi nella zona di San Giovanni a Teduccio (Napoli) costruiti con fondi della Cassa di previdenza enti locali, si concede la precedenza assoluta ai dipendenti degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta.

Per sapere inoltre:

a) il numero delle abitazioni;

b) quanti dipendenti degli enti locali risultano assegnatari nei predetti fabbricati;

c) come e da chi è composto il comitato di assegnazione presso l'intendenza di finanza di Napoli e quale procedura espleta per favorire la locazione. (17467)

RISPOSTA. — Gli appartamenti degli stabili, di proprietà della Cassa dipendenti enti locali esistenti a Napoli, nella zona di San Giovanni a Teduccio, sono stati dati, a suo tempo, in locazione seguendo il criterio, ispirato alla redditività del patrimonio degli istituti di previdenza, di non lasciare gli alloggi stessi sfitti, ma riservando la precedenza al personale di enti locali che ne faccia richiesta, come, del resto, costantemente praticato.

Nella predetta zona, la Cassa possiede otto fabbricati costituiti, complesivamente, di 248 appartamenti locabili (31 alloggi per ogni fabbricato) e di essi 106 risultano assegnati ai dipendenti degli enti locali. Evidentemente, all'epoca della prima assegnazione le richieste di affitto provenivano in gran parte da non iscritti alla Cassa stessa.

Per quanto riguarda la procedura seguita per l'assegnazione degli appartamenti che si rendono, di volta in volta, disponibili, va precisato che il compito è demandato all'intendenza di finanza incaricata della gestione amministrativa degli immobili di cui sopra.

È, quindi, l'intendenza di finanza che, avvalendosi, per l'istruttoria delle domande, dei propri uffici, procede all'attribuzione degli alloggi disponibili – in conformità delle direttive emanate da questo Ministero – a favore dei richiedenti che si trovino nelle condizioni volute, sempre dando la precedenza per le richieste presentate dai dipendenti degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

ABELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno, per favorire la prevista riforma della previdenza sociale e facilitare la contabilità aziendale, unificare i termini di pagamento dei contributi dovuti ai vari enti previdenziali, portandoli per tutti a trenta giorni. (16512)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogante è già allo studio dei competenti uffici di questo Ministero e troverà adeguata soluzione in un provvedimento di legge che sarà quanto prima predisposto.

Il Ministro: Bosco.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga di dover dare opportune istruzioni agli uffici competenti affinché l'articolo 302 della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato venga interpretato nel senso che l'atto legale richiesto da detto articolo sia il normale documento di successione (dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o testamento) ogni qualvolta non possano esservi dubbi sulla divisione della eredità, magari definendo in tali norme secondo la prassi corrente quale sia la quota capitale da conteggiarsi nel caso ci siano usufruttuari.

La cosa appare importante specie al fine della liquidazione di residui di pensioni e di danni di guerra per le cui modeste cifre non è ammissibile che debba essere necessaria una regolare divisione ereditaria. (17478)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che la norma contemplata dall'articolo 302 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato ha lo scopo di facilitare la riscossione – da parte degli aventi diritto alla successione del creditore dello Stato – delle rispettive quote spettanti mediante titoli di spesa parziali emessi a favore di ciascuno di essi, sempreché l'amministrazione disponga dell'atto legale all'uopo richiesto.

D'altro canto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà giudiziaria o notarile – eventualmente resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 – serve a provare soltanto la qualità di eredi e non anche l'entità delle quote attribuibili ai singoli aventi diritto alla successione.

Per altro, si deve far presente che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 395 delle istruzioni generali sui servizi del Teso-

ro, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate, anche in mancanza di un atto legale di divisione dell'eredità, ad eseguire di ufficio le ripartizioni dei ratei rimasti insoluti sulle partite di pensioni e stipendi purché sussistano simultaneamente determinate condizioni, quali l'inesistenza di palesi contestazioni fra gli eredi, l'attribuzione delle quote ereditarie a titolo di assoluta proprietà e la minima entità delle singole quote, le quali non debbono superare, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, lire 6 mila per ciascun coerede.

Nei casi di successione riguardanti danneggiati di guerra, si richiede, ai fini del pagamento della provvidenza, la documentazione necessaria per accertare la data della morte del danneggiato, il numero, lo *status* familiare e la posizione degli eredi, la natura giuridica della successione (legittima o testamentaria), l'esistenza del coniuge superstite, ecc.

In proposito va ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le attestazioni giudiziarie o notarili già richieste a prova della qualità di erede testamentario o intestatario possono essere sostituite da semplici dichiarazioni giurate rese davanti all'autorità comunale.

In base a detta documentazione, l'amministrazione è in grado di individuare gli aventi diritto alla liquidazione della provvidenza spettante al danneggiato defunto, ma non può procedere all'attribuzione delle singole quote o alla determinazione della quota capitale nei casi in cui la quota d'eredità sia gravata di usufrutto.

Ai sensi dell'articolo 302 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è infatti necessario – come detto – un atto legale che attribuisca specificamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione per poter provvedere a separati pagamenti. La norma di cui sopra non consente eccezioni.

L'amministrazione non può, in assenza di un atto consensuale o giudiziale, procedere, anche limitatamente, al risarcimento dei danni di guerra, alla divisione dell'asse ereditario senza invadere la sfera dei rapporti giuridici privati.

Nemmeno si rende possibile, poi, da parte dell'amministrazione la determinazione della quota di capitale nel caso in cui sull'indennizzo coesista un diritto di usufrutto. Può essere richiamato al riguardo l'articolo 1000 del codice civile, secondo cui « per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato di usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario ».

Per altro, nel caso del coniuge superstite che, come è noto, è usufruttuario *ex lege* di una quota dell'eredità, ricade sugli eredi l'onere di sodisfare le ragioni del coniuge.

È pure da rilevare che, nei casi di successione, viene disposto il pagamento della provvidenza bellica con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, quando non sia stato prodotto l'atto legale di cui all'articolo 302 del citato regolamento.

Per le considerazioni che precedono, questo Ministero è dell'avviso che non possa pervenirsi ad una interpretazione estensiva del già richiamato articolo 302; nel contempo non sembra possibile una modifica dell'articolo medesimo, il quale, così come formulato, cautela l'amministrazione da eventuali danni nel caso di contestazioni fra eredi che possano sorgere successivamente all'avvenuto pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come interverrà per stroncare le costanti violazioni alle leggi in atto presso l'azienda Ippolito Vincenzo in Marano (Napoli), ove in particolare sono disattese le norme sull'assunzione della mano d'opera, e non sono corrisposte retribuzioni conformi alla pattuizione sindacale collettiva. (17036)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la ditta Ippolito Vincenzo, in occasione dei lavori per la costruzione di un tratto di fognatura del comune di Marano ha assunto manodopera senza il tramite dell'ufficio di collocamento e corrisposto salari inferiori a quelli stabiliti dal vigente contratto collettivo di categoria.

In relazione alle accennate irregolarità, l'organo ispettivo ha adottato i previsti provvedimenti di legge informandone, altresì per l'eventuale ulteriore seguito di competenza, il comune di Merano, quale organo appaltante.

Il Ministro: BOSCO.

ABENANTE, ABBRUZZESE E RAUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se risponda al vero che l'INPS, iniziato il 15 ottobre 1964 un procedimento disciplinare a carico dei tredici sanitari dell'ospedale sanatoriale Principe di Piemonte di Napoli,

non ha ancora concluso la fase istruttoria, opponendo, sebbene più volte sollecitato e legalmente diffidato, un ostinato silenzio alle richieste degli inquisiti, i quali altro non hanno chiesto e non chiedono che di essere equamente giudicati;

2) se risponda al vero che nelle norme relative ai procedimenti disciplinari il regolamento dell'INPS, contrariamente alla prassi seguita da tutti gli enti pubblici, non fissa alcun termine alla durata della istruttoria disciplinare; e se ciò si presti, come nel caso in esame, a gravi abusi, mantenendo i dipendenti alla mercè della burocrazia dell'INPS, che di tale lacuna normativa si avvale per prolungare oltre ogni ragionevole limite l'istruttoria.

3) se ritenga opportuno invitare l'INPS ad applicare per analogìa le disposizioni sancite negli articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, (statuto degli impiegati dello Stato) che fissano termini precisi e ridotti per il compimento dell'istruttoria disciplinare (90 giorni) e per la successione degli atti della procedura (stesso termine) pena l'estinzione del procedimento stesso;

4) se l'applicazione dei già citati articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rappresenti per l'INPS un vero e proprio obbligo in quanto lo stesso servizio legale dell'INPS in altro procedimento disciplinare ha espresso il parere « che secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato gli enti pubblici in materia disciplinare si devono uniformare, in difetto di espressa normativa regolamentare, ai principî generali del pubblico impiego contenuto nelle leggi che regolano il rapporto di impiego con lo Stato »;

5) quali provvedimenti intenda adottare perchè l'INPS conduca l'istruttoria ormai pendente senza compimento da oltre 18 mesi alla sua logica conclusione o prosciogliendo gli inquisiti o rinviandoli al giudizio della commissione disciplinare. (17037)

RISPOSTA. — Dalle notizie all'uopo fornite dall'INPS risulta che gli accertamenti di natura amministrativa e sanitaria iniziati presso l'ospedale sanatoriale Principe di Piemonte di Napoli, nel febbraio del 1963, in conseguenza delle manchevolezze via via evidenziate sono stati estesi ad altri settori di lavoro indirettamente connessi con quelli della menzionata casa di cura.

La complessità e la vastità delle indagini hanno portato alla stesura di numerose relazioni ispettive per le quali è occorso notevole tempo.

L'INPS ha, inoltre, fatto presente che, essendo scaduto il mandato della commissione di disciplina, al cui esame vanno sottoposti i procedimenti derivanti dalle irregolarità contestate ai dipendenti interessati, ha dovuto prima procedere alla ricostituzione di detto organismo sulla base di nuove norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.

Per quanto riguarda i termini per la definizione dei procedimenti disciplinari relativi ai dipendenti dell'INPS ed il richiamo agli articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è da precisare che il regolamento per il personale dell'istituto non statuisce particolari termini per l'espletamento della procedura disciplinare.

D'altra parte la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre ritenuto che i termini imposti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato per il compimento degli atti del procedimento disciplinare sono inapplicabili in ordine ai procedimenti a carico dei dipendenti di enti pubblici dotati di autonoma regolamentazione. Parimenti inapplicabile ha ritenuto la disposizione di cui all'articolo 120 del citato testo unico che stabilisce la estinzione del procedimento quando siano trascorsi 90 giorni dall'ultimo atto.

L'INPS ha, comunque, assicurato che provvederà, con la massima celerità consentita, alla definizione dei procedimenti disciplinari in parola.

Il Ministro: Bosco.

ALESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ostino all'assegnazione del libretto personale delle assicurazioni INPS anche ai lavoratori agricoli.

Tale fatto provoca lacune e incoerenze notevoli nella posizione di questi lavoratori poichè non hanno modo di conoscere la loro effettiva situazione contributiva; a ciò va aggiunto che gli incovenienti si aggravano qualora gli interessati passino ad un altro settore produttivo. (16103).

RISPOSTA. — In base alla legislazione vigente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto ad istituire nei confronti dei lavoratori agricoli il libretto assicurativo personale, non essendo i lavoratori predetti assicurati col sistema delle tessere e delle marche.

La posizione assicurativa dei lavoratori di che trattasi è attestata dagli appositi elenchi

nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, ai quali è data pubblicità mediante l'affissione agli albi comunali.

In relazione a ciò, l'INPS ha impartito istruzioni alle proprie sedi periferiche perchè le richieste di libretti personali avanzate dai lavoratori agricoli non vengano accolte.

Questo ministro, tuttavia, ha già sottoposto la questione che forma oggetto della interrogazione all'apposita commissione consultiva, che sta elaborando lo schema di provvedimento per il riordinamento della previdenza e dell'assistenza sociale del settore agricolo.

Il Ministro: Bosco.

ALESI. — *Ai Ministri dell'industria e comemrcio e dell'interno.* — Per far presente la situazione di grave disagio delle aziende commerciali e in particolare nel settore dell'alimentazione, nel centro storico insulare di Venezia, dove il commercio al dettaglio è svolto da un numero di esercizi assai superiori alle sigenze della diminuita popolazione, il cui esodo continua a verificarsi.

Per chiedere un intervento dei ministri presso l'autorità comunale, la camera di commercio, e la prefettura inteso ad invitare detti enti ad esaminare con particolare preoccupazione la concessione di ulteriori licenze commerciali, che, lungi dal procurare una utile concorrenza, procurerebbe un danno alla collettività attraverso un inevitabile aumento dei costi aziendali ed un conseguente aumento dei prezzi al consumo. (17374).

RISPOSTA. — In base alla disciplina attualmente in vigore (regio decreto legislativo 16 dicembre 1926, n. 2174 e decreto legislativo 21 luglio 1938, n. 1468), la competenza al rilascio delle licenze commerciali per i normali negozi di vendita e per i supermercati spetta, rispettivamente, al sindaco, il quale vi provvede sentito il parere di una commissione comunale di cui fanno anche parte due rappresentanti dei commercianti, ed al prefetto, il quale vi provvede su conforme parere della giunta della camera di commercio, industria e agricoltura.

Contro i provvedimenti di apertura di nuovi esercizi commerciali, gli interessati possono ricorrere alla giunta provinciale amministrativa, se il provvedimento è stato preso dal sindaco, ed al Ministero dell'industria e commercio, se il provvedimento è stato adottato dal prefetto.

La giunta provinciale amministrativa di Venezia, come questo Ministero, non mancano, in ogni caso, di valutare, in sede di decisione dei ricorsi avverso detti provvedimenti tutti gli elementi (numero degli esercizi già esistenti nella zona in rapporto alla capacità di assorbimento delle merci da parte dei consumatori, sviluppo commerciale e turistico della località, interesse dei consumatori ecc.) atti a stabilire l'opportunità economica della nuova iniziativa.

Ciò detto, per quanto attiene alla richiesta di intervento presso le autorità e gli enti anzidetti, premesso che – come è stato costantemente affermato dal Consiglio di Stato – il diniego di nuove licenze può essere giustificato soltanto da effettive esigenze di pubblico interesse, essendo principio generale del vigente ordinamento democratico quello della libertà di commercio (ex articolo 41 della Costituzione), si osserva che un intervento, così come sollecitato, sarebbe in diretto contrasto con le norme giuridiche che regolano la materia.

Nel procedere, infine, alla valutazione delle esigenze della popolazione locale che, secondo l'interrogante, non sarebbero in armonia con il numero di esercizi commerciali già aperti, se è esatto tenere conto per tale valutazione di un certo esodo della popolazione dal centro storico di Venezia, deve tuttavia considerarsi che il volume delle vendite nella zona tende progressivamente ad aumentare per effetto dell'afflusso sempre crescente dei turisti, specialmente nella stagione estiva.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

ALESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di dover adottare provvedimenti per dare più completa applicazione alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico degli impiegati delle ferrovie dello Stato, in base alla quale gli operai già dipendenti da ditte apaltatrici di lavori assunti in proprio dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato ebbero la possibilità di entrare in organico, purchè non avessero compiuto al momento della domanda di assunzione gli anni 50, e col diritto della pensione da parte delle ferrovie dello Stato dopo dieci anni d'impiego, ovvero al compimento di anni 58 o 60 a seconda della qualifica degli operai.

Si rileva che in pratica si verificò uno sfasamento notevole, con casi di domande

fatte prima del compimento degli anni 50, ma con assunzioni posteriori ai suddetti anni. Non potendo raggiungere in tal modo il minimo di servizio di 10 anni, tali operai usufruiscono della pensione INPS, ma non della pensione ferroviaria.

Si richiede, in definitiva, che venga spostato il limite di pensionamento a 65 anni, già previsto d'altro canto dal secondo comma dell'articolo 165 delal citata legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e si desidera conoscere il motivo per cui il sopra riportato comma secondo non viene applicato anche nel caso dei dipendenti assunti in servizio in virtù degli articoli 211 e 213 della legge medesima. (17628)

RISPOSTA. — Nelle disposizioni finali e transitorie dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, all'articolo 211 è stata prevista l'eccezionale assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta.

Tale norma ha inteso favorire, al di fuori di ogni obbligo giuridico, la posizione di quei lavoratori privati che, a seguito dell'assunzione diretta di alcuni servizi, avrebbero potuto incontrare serie difficoltà per trovare altra occupazione. Sta di fatto che la norma prevede apposita domanda da parte degli interessati, non trattandosi nel caso di sistemazione a ruolo di gruppi di dipendenti altrimenti utilizzati dall'azienda ferroviaria.

Detto inquadramento riveste, pertanto, un aspetto di grande benevolenza, e l'azienda ferroviaria, al fine di ampliarne la portata, ha disposto l'accertamento della idoneità fisica secondo i meno rigorosi criteri della revisione, prescindendo anche dal limite di età di 45 anni, previsto dall'articolo 9 del testo unico 209/1909 sulle pensioni del personale ferroviario, e recependo, sempre in via del tutto eccezionale, la norma del successivo articolo 12 che prevede la concessione della pensione ferroviaria con il minimo di 10 anni di servizio utile, considerando, cioè, l'esonero avvenuto per misura amministrativa, ancorchè esso si concreti al raggiungimento dei limiti di età di cui all'allegato 15 dello stato giuridico del personale.

In presenza di simile e generosa impostazione e data la piena conoscenza del fenomeno, illogica oltrechè sperequativa sarebbe stata l'estensione a tali lavoratori della norma che prevede il collocamento a riposo al 65° anno di età con l'erogazione di una pensione con un minimo rispettivamente di 25 o di 30 anni (articolo 165, quarto comma), rappresentando anche tale norma una deroga ai succitati principi generali.

In effetti la disposizione che prevede l'eccezionale mantenimento in servizio fino al limite di 65 anni aveva ragione di essere, prima in carenza di disposizioni che prevedessero l'assicurazione sociale obbligatoria per tutti i lavoratori e dopo per il mancato ricongiungimento di un servizio coperto da pensione sostitutiva ed esclusiva, con pensione INPS.

Tutto ciò è venuto meno con l'entrata in vigore della legge 322/58, che pone tutti i lavoratori sullo stesso piano ai fini dell'assicurazione sociale, sicchè agli agenti assunti a ruolo in base all'articolo 211 del citato statuto giuridico compete la pensione ferroviaria se hanno raggiunto i 10 anni e l'eventuale pensione INPS maturata come lavoratori privati, oppure, in mancanza del diritto a pensione ferroviaria, la pensione INPS che tiene conto anche del servizio ferroviario per il quale l'azienda ferroviaria verserà i relativi contributi.

Non appare quindi possibile aderire alla richiesta segnalata dall'interrogante, stante i succitati principi di carattere generale che informano oggi la sicurezza sociale, principi che del resto sono stati ribaditi in altre successive recenti disposizioni di legge che riguardano l'assunzione a ruolo di altre categorie di persone, nei cui confronti è stato operato analogamente a quanto previsto per i dipendenti di che trattasi.

Il Ministro: SCALFARO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se creda opportuno rivedere il contenuto della circolare, direzione generale del demanio del 1° agosto 1961, n. 201, relativa alle concessioni di aree e pertinenze lacuali e alla determinazione dei canoni annui, o per lo meno dare istruzioni affinchè si attenui il rigore con cui detta circolare viene applicata.

Infatti, in conseguenza delle rigide prescrizioni impartite viene limitata irrazionalmente l'utilizzazione popolare delle aree e pertinenze lacuali e stroncata, con imposizione di canoni eccessivi, ogni attività sportiva sui laghi, in modo particolare su quelli lombardi, e ciò in contrasto con la conclamata volontà del Governo di favorire lo sport quale elemento essenziale per la salute della gioventù.

L'interrogante richiama ancora all'attenzione del ministro l'ordine del giorno sull'argomento approvato il 2 aprile 1966 dall'amministrazione provinciale di Varese, che chiede « per eventuali acquisti di aree da destinare a spiagge pubbliche che l'imposta di registro venga fissata a tassa fissa e che l'eventuale canone di concessione di spiagge demaniali venga fissato nel limite massimo previsto per i canoni ricognitori ».

(17344)

RISPOSTA. — Premesso che i coefficienti massimi previsti dalla circolare 201 del 1° agosto 1961 trovano applicazione soltanto per concessioni di aree destinate ad alberghi, stabilimenti balneari, nonchè a fabbricati commerciali (bar, caffè, ristoranti, ecc.), cioè nei casi di utilizzazione di aree e pertinenze lacuali a scopo prettamente di lucro, si assicura che l'amministrazione non mancherà, secondo il proprio prudente apprezzamento, di rivedere quei coefficienti per effetto dei quali l'attuale canone dovesse risultare particolarmente oneroso.

Non è possibile, comunque, prevedere l'applicazione, come proposto nell'ultima parte dell'interrogazione in oggetto, di canoni ricognitori a tutte le concessioni di spiagge demaniali, senza procurare notevoli danni all'erario.

Per altro va considerato che per le concessioni assentite ad enti pubblici per usi di pubblica utilità e senza finalità di lucro, la circolare 201/1961 anzidetta prevede il tenue coefficiente dello 0,50. Tale coefficiente, allo scopo di venire incontro alle aspirazioni dei predetti enti, presentandosi casi del genere, viene attualmente applicato in ragione dello 0,10, cioè in misura ridotta di un quinto.

Circa la proposta di fissare l'imposta di registro a tassa fissa per gli eventuali acquisti di aree da destinare a spiagge pubbliche, si fa presente che il provvedimento invocato risulta in contrasto con l'attuale indirizzo del Governo, inteso, com'è noto, a rivedere ed a ridurre gradualmente le numerose norme agevolative, già vigenti; avuto riguardo a tale circostanza e considerato, altresì, che l'emananda norma avrebbe una incidenza negativa sul gettito delle imposte, di cui non è possibile per altro valutare preventivamente l'entità, si esprime avviso contrario alla cortese proposta formulata.

Il Ministro: PRETI.

ALICATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se nelle scuole coordinate agli istituti professionali di Stato per il commercio, in mancanza di professori ordinari di « materie tecniche commerciali », la direzione dei corsi di studio – come appare logico dalla legge che tali istituti regola – spetti al professore abilitato con incarico triennale o al supplente annuale sempre di « materie tecniche commerciali ». In caso affermativo, e cioè che la direzione spetti al professore con incarico triennale, se il ministro ritenga doveroso impartire disposizioni ai provveditori agli studi, affinchè, col prossimo anno scolastico, la direzione delle scuole coordinate venga – per la serietà della scuola – affidata ai professori incaricati i quali hanno dovuto sostenere un esame per abilitarsi e hanno una certa stabilità nel posto che occupano. (17615)

RISPOSTA. — A norma della legislazione vigente, gli incarichi della direzione delle scuole coordinate degli istituti professionali non sono conferiti dai provveditori agli studi ma dai presidenti dei consigli di amministrazione dei singoli istituti, su proposta dei rispettivi presidi.

Detti incarichi non hanno alcuna rilevanza esterna e non comportano alcuna modifica della posizione giuridica ed economica degli interessati.

S'informa, per altro, che i decreti istitutivi degli istituti professionali per il commercio stabiliscono che l'incarico della direzione delle scuole coordinate degli istituti professionali per il commercio siano affidate, di regola, ad insegnanti di materie tecniche. Nella dizione « materie tecniche » sono da comprendersi non soltanto le materie tecniche commerciali ma anche quelle che, data la particolare finalità degli istituti professionali, hanno carattere di materie professionali.

Si fa presente, altresì, che per il conferimento degli incarichi di che trattasi il Ministero, con circolare del 17 ottobre 1955, n. 2931, ha dato sufficienti istruzioni e non ravvisa l'opportunità di emanare nuove disposizioni.

Il Ministro: GUI

ALINI E PIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno che siano banditi quanto prima dei concorsi per l'assunzione presso l'amministrazione delle poste e telegrafi di agenti postali, personale di cui l'amministrazione abbisogna come dimostrano le recenti

assunzioni di agenti straordinari avvenute nel giugno 1966; purtroppo, allo scadere dei 90 giorni previsti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, tali lavoratori sono stati licenziati, pur avendo prestato servizio in modo lodevole; in particolare si chiede se si ritenga equo che nel quadro degli auspicati concorsi il servizio prestato da tali licenziati non debba costituire un titolo preferenziale. (17857)

RISPOSTA. — Questa amministrazione per far fronte alla necessità di personale subalterno per i propri uffici, ha già bandito, con decreti ministeriali del 1° marzo 1965, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 26 luglio 1965 n. 185, e del 24 agosto 1965, n. 211, due concorsi, dei quali uno per 1164 posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) e l'altro per 15 posti della stessa carriera e qualifica da conferire per i soli uffici della provincia di Bolzano.

Gli anzidetti concorsi sono in fase di espletamento.

Si comunica inoltre che allo stato attuale non è possibile indirne altri, in quanto in applicazione dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 832, i posti che si renderanno disponibili entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi stessi devono essere conferiti ai candidati dichiarati idonei.

Si soggiunge che il licenziamento del personale straordinario dopo 90 giorni di servizio è imposto all'amministrazione dalla tassativa disposizione dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione si fa presente che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della citata legge del 1965, n. 1376, è già sancito che il servizio prestato in qualità di impiegato od agente straordinario può essere valutato come titolo nei concorsi pubblici per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie dell'amministrazione postale e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

E proprio avvalendosi di tale facoltà questo Ministero, nei bandi relativi ai due concorsi sopra citati, ha previsto la valutazione di detto servizio.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – preso atto delle difficoltà finanziarie prospettate nella risposta alla precedente interrogazione n. 12149, concernente la sistemazione totale della strada statale n. 63, del Valico del Cerreto – se intenda almeno esaminare la possibilità di disporre subito le opere intese a migliorare i tratti più impervi e meno accessibili di detta arteria, che possiede preminente carattere turistico e costituisce, si ripete, la dorsale del sistema viario emiliano. (16754)

RISPOSTA. — Com'è noto la strada statale n. 63 « del valico del Cerreto », collega la città di Reggio Emilia con Mantova a nord e con Massa Carrara e La Spezia a sud, attraverso l'appennino Tosco-Emiliano.

La predetta strada statale in zona appenninica (tra il valico del Cerreto, chilometri 35+691, e Reggio Emilia, chilometri 100).

Prima di esaminare e prospettare i provvedimenti che potrebbero eventualmente adottarsi per il miglioramento della strada statale in argomento sembra opportuno e conveniente precisare la portata e l'importanza della funzione che la strada stessa assolve allo stato attuale e potrà assolvere in futuro nel quadro obiettivo delle vie di comunicazioni già esistenti o in fase di realizzazione, e, comunque, previste.

Quantunque la strada statale n. 63 sia più breve della strada statale n. 62 « della Cisa » non sembra tuttavia che la prima possa essere interessata dalle grandi correnti di traffico a lunga percorrenza che si svolgono sulla direttrice Tirreno-Brennero, e ciò indipendentemente dall'attuale inedeguatezza dell'arteria di che trattasi a traffici pesanti e di maggiore intensità.

Infatti dalla stazione di Modena nord dell'autostrada del Brennero il grande traffico verso il Tirreno troverà due vie di comunicazione a scorrimento veloce: l'autostrada del sole fino a Parma e l'autocamionabile della Cisa da Parma e La Spezia.

La stessa già ricordata strada statale n. 62 « della Cisa » costituisce indubbiamente un percorso migliore della strada statale n. 63 sia per quanto concerne le caratteristiche tecniche, sia per quanto riguarda il traffico.

Stante quanto sopra sembra che la funzione della strata statale del « Cerreto » vada inquadrata ed inserita nell'ambito più limitato dei collegamenti interprovinciali ed interregionali e, pertanto, gli eventuali provvedimenti di miglioramento e di adeguamento dela strada stessa non potranno prescindere da tale più ridotta funzione, atteso che l'onerosità delle opere da intraprendersi, da valutarsi in oltre tre miliardi di lire, difficil-

mente risulterebbe giustificata dalle reali ed obbiettive esigenze del traffico.

Fatte le predette precisazioni, sotto il profilo strettamente tecnico si possono prospettare gli interventi e le opere di cui appresso che per altro, come già detto, non presentano carattere di primaria necessità in relazione alle esigenze del volume e della natura del traffico della strada statale n. 63; né d'altra parte può tralasciarsi la considerazione che l'onere delle opere stesse non troverebbe per ora copertura nelle attuali disponibilità di bilancio.

Divisa ai nostri fini la strada statale « del Cerreto » in due tronchi si precisa:

1° tronco: dal valico del Cerreto (chilometri 35+900) a Busana (chilometri 152+900) con volume di traffico assai modesto ed una netta preminenza dei mezzi di trasporto leggeri.

Per tale tronco, il tratto iniziale di circa chilometri 7 (dal chilometro 35+691 al chilometro 42+500) e quello terminale di circa chilometro 1 (dal chilometro 51+800 al chilometro 52+900) consentono buone condizioni di percorribilità per attuali esigenze viabili e tenuto anche conto dell'andamento plano-altimetrico e della larghezza della carreggiata variabile da metri 6,20 a metri 6,50.

Per il tratto intermedio dal chilometro 42+500 al chilometro 51+800 l'andamento plano-altimetrico è molto accidentato, con pendenze e contropendenze elevate (massima 9 per cento) e notevole grado di tortuosità particolarmente all'altezza degli abitati di Collagna, Acquabona e Mismozza.

Unica soluzione, atta ad eliminare le citate deficienze, è rappresentata da una variante a monte di detti centri abitati tra le progressive al chilometro 46+50,700, che importerebbe per altro una spesa di oltre un miliardo di lire.

2° tronco: da Busana (chilometro 52+900) a Reggio Emilia (chilometro 110+040).

In tale tronco sono state già realizzate tre varianti e precisamente:

a) variante all'abitato di Cervarezza, dal chilometro 55+566 al chilometro 57+900, aperta al traffico nel 1962;

b) variante di Busana, dal chilometro 52+900, al chilometro 54+290, costruita ed aperta al traffico nel 1951;

c) variante di Castelnuovo Monti, dal chilometro 65+ 260 al chilometro 67+490 aperta al traffico nel 1949.

Nei tratti interessati dalle tre varianti le condizioni di viabilità sono da ritenersi idonee sotto un profilo generale dell'attuale tipo di traffico medio-leggero, di natura commerciale prettamente locale e turistico e quindi non dovrebbero essere oggetto di interventi migliorativi.

Per i tratti compresi fra detti abitati e Reggio Emilia le caratteristiche variano continuamente.

1) Tratto tra i chilometri 54+290 e 55+670: ha un andamento molto tortuoso con carreggiata di metri 5,50 affiancata da banchine larghe centimetri 50. La spesa necessaria per il miglioramento di tale tratto ascende a lire 100 milioni.

2) dal chilometro 6+300 al chilometro 65+260: andamento altimetrico con pendenze variabili dal 7 al 10 per cento, molto accidentato, carreggiata larga in media metri 7 salvo il tratto terminale di metri 1.600, in cui la carreggiata si riduce a metri 6 – 5,20. La eliminazione delle attuali deficienze richiede una variante a valle tra i chilometri 57+910 (Cervarezza) e chilometri 64 molto impegnativa ed onerosa (lire 1 miliardo). Poichè la percorribilità è discreta sarebbe sufficiente eliminare i dossi e gli avvallamenti più accentuati, migliorare alcune curve a stretto raggio e visibilità impedita ed allargare la carreggiata. La spesa necessaria ascende a lire 90 milioni.

3) Dal chilometro 67+490 al chilometro 69+230 si hanno livellette in contropendenza (7 per cento – 8 per cento) e piattaforma di metri 7,50 in media. L'eliminazione delle viziosità richiede la costruzione di variante con una galleria lunga metri 500. La spesa si aggira su lire 800 milioni.

4) Dal chilometro 69+400 al chilometro 84+665 la strada scorre in zona impervia a mezza costa tra alti muri di sostegno e ripide scarpate rocciose (marnoso-arenarie). L'adeguamento di tale tratto importa una spesa di oltre lire 800 milioni.

5) Dal chilometro 87 al chilometro 92 andamento plano-altimetrico discreto con carreggiata larga metri 5.5-6. L'adeguamento importa una spesa di lire 200 milioni.

6) Dal chilometro 92 al chilometro 106 tracciato piuttosto tortuoso e carreggiata inferiore a metri 6 di larghezza.

L'adeguamento di questo tratto comporta la costruzione di due varianti in corrispondenza degli abitati di Vezzano (chilometro 2,000) e Vasco Corbelli (chilometro 1,200). L'importo complessivo per la sistemazione del tratto è di L. 510 milioni.

Come si può rilevare da quanto precede le opere innanzi descritte comporterebbero

una spesa di oltre 3 miliardi di lire, alla quale non è possibile far fronte con le attuali disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

AMBROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nelle fornaci di Ronco all'Adige di Verona, gli operai sono costretti a lavorare fino a 15 ore al giorno – tutte a paga normale – invece delle 9 ore stabilite dal contratto per la corrente stagione, e ciò in presenza di manodopera tuttora disoccupata in quel comune.

Nella maggioranza dei casi il lavoro non viene retribuito secondo la qualifica, con relative conseguenze di carattere previdenziale e fiscale e qualche esclusione dal lavoro e di evidente indirizzo discriminatorio.

Inoltre la fornace di Albaro – con 45 operai – dal mese di febbraio non corrisponde la cassa integrazione.

Per conoscere come intenda il ministro ovviare alle denunciate carenze, tenendo presente che eventuali indagini a niente approderebbero se gli operai non potessero esporre liberamente le loro esperienze, al sicuro della presenza e delle contromisure del padrone come altre volte è già avvenuto. (16305)

RISPOSTA. — Presso le fornaci di Ronco all'Adige sono stati effettuati, in varie riprese, accertamenti ispettivi durante i quali si è proceduto anche ad interrogatori separati di tutti gli operai trovati presenti sul luogo di lavoro, nonché dei membri delle commissioni interne.

Dagli accertamenti di che trattasi, non sono emerse irregolarità per quanto riguarda la disciplina dell'orario di lavoro: in particolare, i prolungamenti di orario sono risultati compresi nei limiti previsti dalla voce n. 27 dell'apposita tabella, di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Sono state accertate, invece, irregolarità in merito al pagamento delle integrazioni salariali e le aziende interessate, in relazione all'entità delle inadempienze stesse, sono state diffidate alla sollecita regolarizzazione. Per altri casi di infrazioni relative ad inosservanza della disciplina sul riposo domenicale e settimanale, sono state elevate contravvenzioni.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle qualifiche, è risultato che esse sono state attribuite agli interessati, regolarmente, in corrispondenza alle mansioni svolte.

Per quanto concerne, infine, la posizione degli operai della fornace di Albaro, risulta che la Cassa integrazione guadagni ha corrisposto le prestazioni dovute fino all'8 gennaio 1966 e che, in data 13 gennaio 1966, la fornace di che trattasi ha proceduto al licenziamento di tutta la maestranza dipendente.

Il Ministro: Bosco.

AMBROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che al maglificio in Ronco all'Adige di Verona vengono, generalmente, effettuate 9 ore di lavoro giornaliere invece delle 8 stabilite dal contratto e delle sette per le apprendiste, presenti a decine in fabbrica e per le quali poi, solo saltuariamente, viene applicata la norma della mezza giornata del sabato retribuita e destinata all'insegnamento.

Se gli risulti inoltre corrispondente a verità quanto i lavoratori riferiscono – e testimoniano in merito anche i reclami inoltrati all'ispettorato del lavoro di Verona – circa la negligenza del dirigente l'ufficio del lavoro di Ronco, particolarmente per quanto attiene al collocamento della manodopera ed il percepimento dell'indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori.

L'interrogante chiede al ministro se intenda intervenire e come. (16779)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati, è risultato che gli operai occupati presso il maglificio « Stizzoli Baldo di Stizzoli Aurelio », con sede in Ronco all'Adige, effettuano saltuariamente 9 ore di lavoro al giorno, senza tuttavia superare il limite massimo delle 48 ore settimanali.

Il criterio adottato dalla ditta in parola per la distribuzione dell'orario settimanale non è in contrasto con le norme legislative di cui al regio decreto legislativo 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro nelle aziende industriali e commerciali, né con la disciplina collettiva di categoria, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1325, secondo cui le ore lavorative non effetuate nel pomeriggio del sabato (come nel caso in specie) possono essere distribuite nella settimana nei limiti di un'ora al giorno, senza maggiorazione della retribuzione.

Per quanto riguarda le apprendiste, poiché esse sono state sotoposte allo stesso regime di orario degli operai, è stata prescrita al responsabile della ditta l'osservanza dei limiti di orario di cui all'atricolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina

dell'apprendistato. Sono stati adottati inoltre i provvedimenti di legge, nei confronti del titolare del maglificio, in ordine alla mancata retribuzione delle apprendiste per le ore di frequenza del corso di insegnamento teorico complementare.

Per quanto concerne l'operato dell'addetto alla sezione comunale di collocamento di Ronco all'Adige, si fa presente che, in seguito ad una ispezione effettuata presso la sezione medesima, non è emersa alcuna irregolarità in ordine agli avviamenti di manodopera, alla istruttoria ed alla trasmissione all'I.N.P.S. delle domande di disoccupazione nonché circa il pagamento della relativa indennità.

Il Ministro: Bosco.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere – premesso che il sindaco di Asti con sua circolare del 16 luglio 1965 ha diffidato gli « alimentaristi », ai quali era stata rilasciata una licenza aggiuntiva per la vendita di polli e conigli, ad attenersi scrupolosamente alla osservanza delle disposizioni imposte per esigenze di natura igienico-sanitaria (banco separato, frigorifero a parte, personale distinto, ecc.) con avvertenza che in difetto e trascorso il periodo di tolleranza prefissato al 31 dicembre 1965, avrebbe provveduto alla revoca della licenza; in considerazione del fatto che dal termine suddetto gli « alimentaristi » non hanno adeguato l'attrezzatura alle esigenze imposte da tale rivendita, suscitando le proteste sia dei pollivendoli, che si sono ripetutamente rivolti all'amministrazione comunale e che in data 28 maggio 1966 hanno indirizzato un dettagliato esposto al Ministero della sanità, direzione generale servizi veterinari, sia dei consumatori, che non vedono osservate le suddette disposizioni di carattere igienico-sanitario – se ritengano urgente ed opportuno far adottare quelle misure che il caso richiede. (16814)

RISPOSTA. — Sin dal giugno del 1965 l'amministrazione comunale di Asti ha adottato misure dirette a disciplinare, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la vendita promiscua delle carni e dei generi alimentari con il pollame ed i conigli. In particolare, mentre il rilascio di nuove licenze è stato subordinato alla condizione che i locali di vendita siano muniti di idonee attrezzature, in conformità a quanto prescritto al riguardo dal Ministero della sanità con circolare 24 novembre 1964, n. 100, gli alimentaristi ed i macellai – già in possesso di licenza per la vendita, in promiscuità con altri prodotti, di pollame e conigli – sono stati invitati, con lettera del 16 luglio 1965, ad uniformarsi alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine del 31 dicembre 1965 loro assegnato per l'adeguamento delle attrezzature dei locali, si sarebbe provveduto a depennare dalle relative licenze la voce « polli e conigli ».

Attualmente, mentre per 47 negozi non dotati di idonee attrezzature è in corso la procedura di depennamento dalle relative licenze commerciali della voce « polli e conigli », per altri – circa una trentina che presentavano parziali deficienze – sono stati disposti opportuni lavori di adattamento e di rinnovamento dei locali di vendita e delle attrezzature esistenti, al fine di adeguarle alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti in materia. Ai titolari di tali rivendite è stata, quindi, concessa un'equa dilazione sul termine originariamente prefissato per gli adempimenti sopra cennati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che si avrà a Roma il 23 giugno 1966 una riunione tra una delegazione italiana ed una delegazione francese circa la questione dell'utilizzo delle acque del fiume Roya; che in detta riunione era previsto anche l'esame della questione del ripristino della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Nizza e che detto argomento sarebbe stato invece depennato su richiesta del Ministero degli affari esteri italiano per asserita impreparazione del programma tecnico. (17084)

RISPOSTA. — Nel quadro delle trattative con i competenti organi francesi per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia erano previsti diretti colloqui con i delegati transalpini, che avrebbero dovuto iniziare nel decorso mese di giugno.

Per altro, i documenti proposti dalla Francia, quale base dei colloqui stessi, sono risultati del tutto inaccettabili da parte italiana e tali da far escludere la possibilità di una discussione proficua.

Il problema richiede, pertanto, ulteriori studi preliminari per la ricerca di soluzioni sodisfacenti per entrambe le parti.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

BASILE GUIDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere come intenda affrontare la necessità della città di Vittoria (Ragusa) di liberarsi dai passaggi a livello e della cintura di ferro dei binari ferroviari che la circondano.

Per il passaggio a livello di Comiso, la soluzione più economica, logica e immediata è allargare il sottopassaggio pedonale esistente, mentre per quello verso Acate, essendo il binario ferroviario incassato fra due terrapieni, basterebbe creare un cavalcavia cui si accederebbe facilmente attraverso una deviazione di circa duecento metri per altro già esistente.

I passaggi a livello per Gela e Folicone e Pedalino (Catania) comportano un maggiore impegno, ma non proibitivo e doveroso, per evitare il danno grave dell'economia e l'esasperazione del malcontento di tutta la popolazione di Vittoria e di tutte le persone che con Vittoria hanno interessi o necessità di commercio. (17631)

RISPOSTA. — L'adozione di provvedimenti atti a consentire la soppressione dei passaggi a livello rientra di norma nella iniziativa e nella competenza degli enti proprietari delle strade; nel caso specifico segnalato dall'interrogante gli enti interessati ai 4 attraversamenti della linea Siracusa-Licata della zona di Vittoria sono il comune di Vittoria, l'« Anas » e la provincia di Ragusa.

Ove ricorrano rilevanti interessi ferroviari e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, l'azienda delle ferrovie dello Stato contribuisce talvolta alle spese occorrenti per la realizzazione delle relative opere sostitutive in rapporto alle economie conseguibili con la soppressione degli attraversamenti.

Per altro nei casi segnalati dall'interrogante l'adozione dei provvedimenti richiesti si renderebbe necessaria per la mutata situazione del traffico stradale e quindi per esigenze estranee all'azienda delle ferrovie dello Stato.

Va inoltre aggiunto che i limitati fondi disponibili per interventi nel settore debbono necessariamente essere destinati, con carattere prioritario, alla eliminazione dei passaggi a livello più importanti e più pericolosi, che si riscontrano in genere su linee a intenso traffico, tra le quali non è compresa la Siracusa-Licata.

Ciò nonostante, si precisa che per uno dei quattro attraversamenti segnalati e precisamente quello al chilometro 265+479, sulla strada per Acate, in applicazione di precedenti trattative intercorse col comune di Vittoria, è attualmente all'esame la possibilità di realizzarne la soppressione mediante la costruzione, con contributo da parte del comune di Vittoria, di un cavalcavia sostitutivo alla progressiva al chilometro 265+598.

Il Ministro: SCALFARO.

BIAGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — In relazione al violento nubifragio che ha colpito lunedì 27 settembre 1965 la provincia di Pistoia – quali urgenti misure il Governo intenda adottare allo scopo di predisporre adeguate e immediate misure tendenti a risarcire i gravissimi danni causati alle locali popolazioni e particolarmente alle aziende contadine ubicate nelle zone di rottura del fiume Ombrone e dei torrenti Stella e Nievoletta dove oltre ai danni alle colture si sono verificati casi di annegamento di capi di bestiame.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali particolari e urgenti provvedimenti si intendono adottare per porre definitivo riparo al ripetersi di allagamenti e di frane in zone che negli ultimi anni sono state ripetutamente colpite dalle avversità atmosferiche. (12916)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Pitsoia ha riferito che le abbondanti piogge abbattutesi sulla pianura pistoiese nella notte tra il 26 ed il 27 settembre 1965, hanno provocato l'improvvisa piena di taluni torrenti del comprensorio con conseguenti allagamenti dei terreni circostanti nonché di case coloniche.

I danni alle colture sono risultati di lieve entità, né si sono riscontrati casi di annegamento di capi di bestiame.

Comunque, l'ispettorato medesimo ha intensificato l'attività di assistenza tecnica a favore dei coltivatori danneggiati, ai quali è stata assicurata la priorità nella concessione delle vigenti provvidenze, particolarmente ai fini del ripristino della coltivabilità dei terreni e delle esigenze della conduzione aziendale.

Il Ministero dei lavori publici ha complessivamente disposto, nella circostanza, interventi per 21 milioni di lire, per l'esecuzione di spese di assestamento lungo il corso dei torrenti Falchereto, Stella, Bardena, Iolo e Ficarello.

La prefettura di Pistoia è intervenuta a favore dei ceti bisognosi più disagiati ripartendo, tra gli ECA dei comuni interessati, il contributo straordinario di 2 milioni di lire, all'uopo assegnato dal Ministero dell'interno.

Il Ministero delle finanze, a conclusione dell'istruttoria svolta in merito, ha comunicato che non sono risultate le condizioni per poter far luogo alla concessione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Quanto, infine, alla richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, risulta che per evitare il ripetersi delle esondazioni dei torrenti della pianura pistoiese, il competente ufficio del genio civile ha predisposto un progetto generale di massima per la sistemazione idraulica di tutta la zona del comprensorio del torrente Ombrone, per l'importo di lire 4.636.600.000, sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente con il voto del 25 giugno 1959, n. 956. In conseguenza di tale voto, con decreto provveditoriale del 10 maggio 1965, n. 1325, sono stati approvati il progetto per la sistemazione definitiva del torrente Stella, dell'importo di lire 280.650.000, ed il progetto di esecuzione del primo lotto per l'importo di 165 milioni di lire, i cui lavori sono in corso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel quadro del nuovo ordinamento degli istituti professionali, ritenga di dover migliorare l'attuale situazione giuridico-economica dei segretari, ragionieri ed economi degli anzidetti istituti.

Ciò si chiede in considerazione del fatto che attualmente a detto personale non solo è attribuito un trattamento affatto inadeguato alle esigenze della vita, ma si diversifica notevolmente dal trattamento dell'analogo personale della stessa amministrazione della pubblica istruzione e delle altre amministrazioni dello Stato. (14967)

RISPOSTA. — La legge 22 novembre 1961, n. 1282, ha apportato notevoli miglioramenti alla carriera dei segretari-ragionieri-economi degli istituti tecnici e professionali: tra l'altro, essa prevede uno sviluppo di carriera fino al coefficiente 500.

Ciò premesso, si fa presente che la situazione del predetto personale potrà essere riveduta in sede di riordinamento delle carriere di tutto il personale civile dello Stato.

Il Ministro: GUI.

BIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda esaminare la possibilità di concedere agli assicurati dell'I.N.P.S. che hanno iniziato l'attività lavorativa anteriormente al 1929 – che sono quindi in attesa di pensione o pensionati – il riscatto degli anni dal 1929 al 1939 come già si fece per gli anni dal 1943 al 1953. (17180)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante è attualmente oggetto di esame da parte di questo Ministero per trovare una soluzione che possa contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle delle gestioni interessate.

Il Ministro: Bosco.

BONEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia al corrente del violento attacco di peronospora tabacina che ha compromesso il prodotto dell'annata nella provincia di Lecce e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei coltivatori irrimediabilmente danneggiati da questa ricorrente sciagura. (16909)

RISPOSTA. — Sulla base degli accertamenti condotti dagli organi tecnici competenti non è stata ravvisata la possibilità di intervenire a favore degli agricoltori della provincia di Lecce, che hanno subìto danni al prodotto del tabacco dell'annata agraria in corso, a seguito di infestazione da peronospora tabacina.

Infatti, la vigente legislazione (legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni) consente di intervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la concessione di provvidenze contributive e creditizie soltanto nei casi di danni all'agricoltura causati direttamente da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, mentre i danni segnalati dall'interrogante derivano da una infestazione parassitaria, che va combattuta con trattamenti preventivi ai quali lo Stato, e per esso lo stesso Ministero, partecipa con la concessione di contributi e spese, a norma dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

In ordine ad eventuali agevolazioni fiscali per i danni della specie alla tabacchicoltura, si aggiunge che la coltivazione del tabacco viene praticata ordinariamente, com'è noto, in rotazione con altre colture di rinnovo in terreni qualificati in catasto come « seminativi », « seminativi irrigui » e « seminativi arbonati » e che, ai fini della determinazione

delle vigenti tariffe d'estimo (effettuata in applicazione del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976) si presero in considerazione i prodotti e le spese relative alle cennate colture di rotazione e di rinnovo, facendosi completa astrazione della coltura del tabacco; e ciò anche nelle zone ove la coltura stessa veniva diffusamente praticata con carattere di ordinarietà.

A tal fine fu disposto che i tecnici incaricati degli studi estimali evitassero, nel limite del possibile, di scegliere aziende di studio nelle quali risultasse praticata la coltura del tabacco e che, qualora si fosse dovuto prendere in esame (per obbedire ai criteri di ordinarietà) aziende con coltura di tabacco, a questa coltura si sarebbe dovuto immaginare sostituita la coltivazione della sarchiata che meglio si adattava alle caratteristiche agrarie del terreno.

È ovvio, pertanto, che, non essendosi tenuto conto in alcun modo del prodotto « tabacco » nella determinazione del reddito assoggettabile all'imposizione tributaria, non si può prendere in considerazione, ai fini delle cennate eventuali agevolazioni fiscali, il danno subìto dalla coltura stessa.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BONEA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi che ritardano di oltre un anno la registrazione dei decreti di passaggio da straordinario a ordinario dei professori e degli impiegati dello Stato in generale.

(16910)

RISPOSTA. — Devesi anzitutto precisare che, mentre gli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica si distinguono in straordinari e ordinari, per gli impiegati dello Stato in genere tale distinzione non è prevista.

Per altro, poiché nei confronti del personale insegnante la qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo e quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova, è da ritenere che, per quanto concerne gli impiegati dello Stato, l'interrogante abbia inteso riferirsi alla nomina in ruolo al compimento del periodo di prova della durata di sei mesi.

Ciò premesso, si fa presente per quanto concerne il tesoro, che la funzione di controllo espletata dalla Ragioneria centrale presso il Ministero che ha emanato il provvedimento, si esaurisce con il « visto », rientrando la « registrazione » nella competenza della Corte dei conti.

L'esercizio di tale funzione di controllo da parte della Ragioneria centrale non richiede, di norma, lunghe permanenze degli atti presso gli uffici.

Per quanto attiene, in particolare, ai decreti di nomina ed a quelli di promozione ad ordinario del personale insegnante, il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato di non aver mancato, per il passato, di provvedere alla tempestiva emanazione dei decreti stessi.

Qualche ritardo si è, invece, verificato con l'inizio dell'anno scolastico 1965-66 per i decreti di promozione ad ordinario degli insegnanti di istituti di istruzione secondaria immessi in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Come è noto, infatti, per effetto delle disposizioni contenute nella suddetta legge, hanno assunto servizio in data 1° ottobre 1963 circa diciannovemila professori, la maggior parte dei quali ha maturato, con il 1° ottobre 1965, il biennio di prova, prescritto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1953, n. 165 (il periodo di prova è ridotto da 2 ad 1 anno nell'ipotesi di cui all'articolo 6, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

Pertanto, dalla predetta data del 1° ottobre 1965, gli uffici del Ministero della pubblica istruzione hanno dato inizio alla emanazione dei relativi provvedimenti di promozione ad ordinario che, tramite la Ragioneria centrale, sono stati inviati alla Corte dei conti per la registrazione.

Nonostante la rilevante mole di lavoro, buona parte dei decreti è stata già registrata, oppure trovasi in corso di registrazione.

Per la rimanente parte, il predetto Ministero ha fatto presente che sta provvedendo alla emanazione dei decreti ed ha reso noto che è stata richiamata l'attenzione dei capi d'istituto sulla necessità di inviare tempestivamente le relazioni sul periodo di prova che, vistate dal competente provveditore agli studi, debbono essere allegate ai provvedimenti formali di promozione ad ordinario.

Comunque, si soggiunge che la decorrenza giuridica ed economica della promozione ad ordinario è, in ogni caso, quella fissata dai relativi provvedimenti.

Si comunica, infine, secondo quanto rappresentato dal richiamato Ministero, che nessun ritardo si è verificato per quanto attiene

ai decreti di nomina in ruolo, per compiuto periodo di prova, degli impiegati amministrativi della pubblica istruzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GATTO.

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro giacciono oltre 2 mila progetti di privati cittadini in attesa del visto di detta sezione necessario per ottenere la licenza comunale di costruzione.

Il funzionario addetto, un architetto che viene a Catanzaro in missione da Napoli per soli 2 giorni alla settimana, pur meritevole di lode per gli sforzi che compie, non è assolutamente in condizione di poter provvedere da solo, con la dovuta celerità, all'esame di tanti progetti.

Tutto ciò provoca giuste lamentele degli interessati, ed ancor peggio, il mancato inizio di tante costruzioni civili nei piccoli comuni della Calabria, dove non sussistono piani regolatori e regolamenti edilizi.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga opportuno:

1) disporre il potenziamento della sezione urbanistica del provveditorato della Calabria per poter smaltire il lavoro arretrato, inviando in missione personale adeguato anche in considerazione dell'assoluta scarsezza dell'attuale personale di quel provveditorato;

2) impartire adeguate istruzioni per il futuro ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, affinché i progetti dei privati cittadini, che intendono dare inizio a costruzioni civili nei comuni dove esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, non debbano più essere sottoposti al visto da parte della sezione urbanistica del provveditorato, il cui compito è previsto chiaramente dal citato articolo che limita l'intervento della sezione urbanistica dei provveditorati al compito d'impartire istruzioni e direttive ai sindaci dei comuni privi di piano regolatore e di regolamento edilizio, affinché dette istruzioni e direttive siano tenute presenti dalle amministrazioni comunali nel rilascio delle licenze edilizie. (5764)

RISPOSTA. — Le giuste preoccupazioni sulla giacenza di oltre 2 mila pratiche presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria non sussistono più, in quanto tutti i progetti per costruzioni edilizie a cura di privati, presentati dai comuni interessati alla precitata sezione per ottenere le direttive in base all'articolo 17, primo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono stati restituiti per competenza agli uffici del genio civile delle tre province calabresi fin dal gennaio del decorso anno 1965.

In tale occasione furono impartite disposizioni per una sollecita evasione delle pratiche stesse nonché le direttive di massima per la risoluzione delle più laboriose controversie.

Il Ministro: MANCINI.

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia pubblicata giorni addietro da un quotidiano secondo la quale il Ministero dei lavori pubblici avrebbe stornato i 90 milioni a suo tempo stanziati per la costruzione di un viadotto progettato dall'« Anas », in via Osservanza nella città di Catanzaro.

Per conoscere altresì se il ministro ritenga di dover smentire tale notizia se, per fortuna, non corrispondesse a verità; ed, in caso contrario, intervenire con tempestività disponendo il ripristino del finanziamento, perché si possa al più presto dare inizio ai lavori del suddetto viadotto. (12251)

RISPOSTA. — I lavori ai quali si riferisce l'interrogante riguardano la costruzione del viadotto fra le progressive chilometro 16 e 16+600 della statale n. 109/*bis* della Piccola Sila nella città di Catanzaro.

I lavori stessi furono compresi tra quelli formanti oggetto di un progetto di variante alla predetta statale, regolarmente appaltati; ma, avendo il comune di Catanzaro fatto presente l'opportunità di realizzare un rilevato, in luogo del previsto viadotto, l'ANAS ha realizzato i lavori che potevano essere eseguiti senza pregiudicare il problema sollevato dal citato ente locale ed ha stralciato dal progetto le previsioni del cennato viadotto, riducendone l'impegno di spesa e riservandosi di porre allo studio la nuova soluzione tecnica prospettata dal comune.

Tale soluzione ha formato oggetto di apposito progetto, che è stato esaminato con parere favorevole dal consiglio di amministrazione dell'« Anas », in data 31 maggio 1966.

I relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta Raiola Angelo da Napoli il 31 luglio 1966.

Il Ministro: MANCINI.

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire perché siano ammessi a finanziamento ai sensi delle provvidenze governative di cui alle leggi nn. 589, 184 e 634 le seguenti opere pubbliche in comune di Nicastro (Catanzaro):

a) edificio per gli uffici comunali per lire 200 milioni;

b) sistemazione strade interne per lire 150 milioni;

c) costruzione fognature per lire 400 milioni;

d) ammodernamento impianti di pubblica illuminazione per lire 120 milioni;

e) completamento campo boario per lire 150 milioni. (15848)

RISPOSTA. — Le domande del comune di Nicastro per le opere in oggetto sono state incluse nelle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tali domande saranno tenute presenti in sede di formulazione dei programmi di opere del genere, nei limiti delle disponibilità di fondi.

Per quanto riguarda il completamento del campo boario s'informa che al comune potrà essere concesso il contributo statale sulla spesa di lire 50 milioni, corrispondente all'importo massimo ammissibile ai benefici di legge.

Si fa presente, infine, che il comune ha già provveduto a sistemare parte delle strade interne, con una spesa di lire 52.106.000, ammessa a contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e che sono in corso di appalto altri lavori per l'importo di lire 42 milioni, anche ammessi a contributo statale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Tali ultimi lavori costituiscono lo stralcio di un progetto generale di 250 milioni, già approvato.

Il Ministro: MANCINI.

BOVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se il ministro ravvisi la necessità di adottare provvedimenti di sospensione, ed in seguito di sgravio definitivo dell'imposta terreni per l'anno 1962, a favore degli agricoltori della fascia jonica della Calabria, località in cui le calamità atmosferiche del 1962 hanno provocato seri danni alle colture, creando una situazione davvero insostenibile soprattutto nella zona compresa tra i comuni di Bova e Stilo.

Tale imposta, già sospesa in vista dello sgravio definitivo, è stata, contrariamente alle aspettative, messa a ruolo con i tributi del 1966, provocando vivo allarme negli agricoltori interessati, già tanto duramente colpiti in questi ultimi anni. (17277)

RISPOSTA. — La ripresa della riscossione delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, relative all'anno 1962, in alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria – tra i quali quelli di Bova e di Stilo – ha riguardato contribuenti che, non avendo titolo allo sgravio tributario di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, erano tenuti al pagamento dei tributi in questione.

La competente intendenza di finanza ha precisato che la ripresa della riscossione dei carichi che trattasi è stata disposta, a partire dalla rata di agosto 1964, previa ripartizione degli stessi carichi in sei bimestralità.

In relazione a quanto sopra, spiace dover comunicare che nessun ulteriore provvedimento si rende adottabile nei confronti dei contribuenti in questione.

Il Ministro: PRETI.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che l'articolo 44 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari del 30 maggio 1955, n. 797, detta che « il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono »:

a) se sia a conoscenza che le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale nel caso in cui essi registrino, omissioni o constatino i rapporti di lavoro, senza adottare alcun provvedimento per iscritto e in ogni caso senza mai dare alcuna comunicazione scritta ai datori di lavoro interessati, sospendendo il rimborso degli assegni per mesi e per anni;

b) che, nelle ipotesi innanzi citate, a richiesta e solleciti degli interessati i funzionari addetti affermano di non essere tenuti a dare notizie dei provvedimenti interni trincerandosi dietro l'affermazione « sono in corso accertamenti » e questo per mesi e per anni;

c) se sia a conoscenza, altresì, che anche in caso di ricorso al comitato speciale per gli assegni familiari, al Ministero del lavoro, e della previdenza sociale nonché di domande all'autorità giudiziaria, avverso i provvedimenti comunicati, spesso risultanti

dai cosiddetti « verbali di accertamento » le sedi provinciali dell'INPS, a seguito dell'*iter* favorevole dei processi, decisi con sentenza, dopo anni, purtroppo, eccepisce la prescrizione di cui al citato articolo 44, pretendendo la richiesta scritta, prevista soltanto dall'articolo 23, assurdamente dimenticando che il datore di lavoro interessato per anni si è dovuto sottoporre ad un laborioso *iter* amministrativo e giudiziario per ottenerne il rimborso;

d) se sia a conoscenza, inoltre, che le sedi provinciali dell'INPS rifiutano il pagamento degli interessi sulle somme da rimborsare ai datori di lavoro, illegittimamente non corrisposte, alle rispettive scadenze, come risulta a seguito delle decisioni, amministrative e giudiziarie;

e) quali siano le disposizioni interne impartire dall'INPS alle sedi provinciali in tema di prescrizione e del pagamento di interessi;

f) quante somme siano state dichiarate prescritte dalle sedi provinciali dell'INPS durante il 1964, ed in particolare dalle sedi provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. (13977)

RISPOSTA. — L'INPS, nei casi in cui ritiene che sussistano fondati dubbi sulla regolarità delle operazioni di conguaglio effettuate a mezzo dei moduli GS.2, richiede alle aziende interessate elementi di chiarimento, ai quali subordina la liquidazione dei rimborsi.

In circostanze particolari, che riguardano l'eventuale inesistenza dei rapporti di lavoro denunciati ed hanno indotto le sedi provinciali dell'INPS ad espletare indagini è potuto accadere che, in attesa dell'esito degli accertamenti, qualche sede abbia sospeso i rimborsi senza renderne preventivamente edotta la ditta interessata.

Devesi, comunque, al riguardo far presente che recentemente il comitato speciale per gli assegni familiari, ha stabilito che ogni provvedimento di sospensiva stessa.

Talvolta, queste comunicazioni contengono la formula « sono in corso accertamenti »: ciò però accade in casi del tutto sporadici, che presentano gli estremi di fatti da reprimere penalmente, nei quali, ovviamente, gli accertamenti disposti si protraggono più a lungo.

In merito al terzo punto dell'interrogazione, si precisa che non si è a conoscenza di casi in cui l'INPS abbia eccepito la prescrizione in rapporto a periodi che hanno formato oggetto di ricorso al comitato speciale per gli assegni familiari, a questo Ministero ed all'autorità giudiziaria.

Si deve, tuttavia, tener presente che l'effetto sospensivo dei termini di prescrizione, previsto per i procedimenti in sede amministrativa e giurisdizionale, è limitato alle richieste di rimborso avanzate per i soli periodi che formano oggetto di ricorso.

Le richieste di rimborso relative a periodi diversi sono invece soggette ai previsti termini di prescrizione e, pertanto, qualora le sedi INPS soprassiedano alla loro liquidazione, spetta alle ditte interessate compiere tutti gli atti idonei alla tutela dei propri crediti.

Circa poi l'atteggiamento dell'INPS di non provvedere al pagamento degli interessi per i periodi anteriori a quelli in cui ha acquisito gli elementi necessari per la definizione della richiesta di rimborso, si fa presente che esso è conforme all'orientamento giurisprudenziale, il quale afferma che il dirito del datore di lavoro al rimborso dei saldi a debito dell'Istituto diviene liquido ed esigibile solo dopo che sia stato espletato il controllo da parte dell'istituto e, conseguentemente, definita ogni contestazione al riguardo.

Per altro, in tema di prescrizione e di pagamento degli interessi, nessuna disposizione è stata impartita dalla direzione generale dell'INPS alle sedi provinciali, essendo la materia ampiamente disciplinata dalla normativa vigente.

Il Ministro: Bosco.

BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali criteri, nel mese di febbraio 1966, la professoressa Lea Pannain, preside titolare di liceo e direttrice dell'educandato femminile in Napoli, è stata trasferita all'istituto tecnico femminile Elena di Savoia di Napoli, dando al provvedimento di trasferimento validità retroattiva al 1° ottobre 1964; per sapere se ritenga tutto ciò in contrasto con le norme in vigore sui trasferimenti e, ove il provvedimento abbia leso interessi legittimi di altri, quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare la situazione. (10673)

RISPOSTA. — Il passaggio della professoressa Lea Pannain Papocchia dal liceo classico di Vallo della Lucania all'istituto tecnico femminile Elena di Savoia di Napoli è stato adottato a seguito di regolare istanza presentata dall'interessata, che è risultata l'unica aspirante alla sede di Napoli.

Il relativo provvedimento, emesso il 30 settembre 1964, è stato registrato dalla Corte dei conti il 28 dicembre 1965.

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se, tenuto conto di quanto rappresentato dall'amministrazione comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro), con deliberazione n. 29 trasmessa al comando generale dell'arma benemerita, ritengano opportuno disporre il ripristino della stazione carabinieri in detta località, soppressa nel 1964. (16976)

RISPOSTA. — La stazione carabinieri di Motta Santa Lucia è stata soppressa in data 15 febbraio 1964, nel quadro del nuovo ordinamento dell'arma, inteso a adeguare la struttura dei reparti alle reali esigenze delle situazioni locali.

Dalla data di soppressione della stazione, non si è registrata una recrudescenza di attività criminosa nella zona, alla cui vigilanza provvede adeguatamente la stazione di Conflenti, distante 9 chilometri, con il concorso dei reparti operativi dipedenti dalla compagnia di Nicastro e dal gruppo di Catanzaro; pertanto non vi sono motivi che giustifichino il ripristino della stazione carabinieri a Motta Santa Lucia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano debbasi esaminare la possibilità di programmare un raccordo tra l'autostrada tirrenica e la zona jonica della Locride (Reggio Calabria), per sollevare la zona medesima dalle sue condizioni depresse.

L'interrogante ritiene doveroso far presente che, a causa dell'insufficiente rete stradale, nella zona di che trattasi non può essere valorizzato un notevole patrimonio turistico, archeologico, agricolo ed idro-termale. (17231)

RISPOSTA. — Il piano pluriennale di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, recentemente approvato dal CIPE, prevede «la realizzazione di un efficace collegamento, in luogo delle attuali statali . . . . . per meglio collegare la zona di Locri, Siderno e Gioiosa – densa di popolazione – all'autostrada Salerno-Reggio Calabria ».

L'importante problema della penetrazione stradale attraverso la dorsale montuosa che separa i due versanti è molto complesso e richiede una laboriosa fase di studio preliminare delle soluzioni possibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

BUSETTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza di un grave gesto, lesivo della libertà di sciopero, compiuto dall'ingegner Piero Maltauro, amministratore delegato dell'azienda di Stato Recoaro in occasione del recente sciopero intrapreso in modo unitario e compatto dai lavoratori per il rinnovo del contratto.

« L'ingegner Maltauro, in data 26 maggio 1966, ha inviato una lettera personale a quei lavoratori che hanno disertato lo sciopero per felicitarsi con loro. Nella stessa missiva l'ingegner Maltauro, dopo aver fatto un quadro apocalittico delle condizioni dell'azienda attraverso la testuale affermazione: « sono solo di fronte alle enormi difficoltà: macchine vecchie, concessionari dubitosi, concorrenza implacabile (che non sciopera), debiti con le banche, burocrazia romana, ecc. », così conclude: « mi rivolgo a te per darti atto che tu non hai disertato il lavoro: per confermarti la mia stima e la fiducia di fronte alla prova di saggezza che hai dato; per affidare alla tua personale opera di convincimento almeno uno dei tuoi compagni di lavoro, nella probabilità di futuri scioperi ».

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti il ministro intenda promuovere:

1) per provocare l'allontanamento con formale richiesta di dimissioni dell'ingegner Maltauro dall'importante incarico che attualmente ricopre, per il danno arrecato all'azienda di Stato, rappresentandone la situazione all'esterno, e, al di fuori delle sedi competenti, in modo catastrofico e con valutazioni perfino qualunquistiche e per aver contraddetto clamorosamente alle note circolari dallo stesso ministro diramate circa il rispetto delle libertà democratiche all'interno delle aziende di Stato;

2) perché nell'azienda Recoaro sia garantito a tutti i lavoratori il diritto di sciopero e sia considerato inammissibile l'incitamento intimidatorio alla diserzione dall'esercizio di questo fondamentale diritto garantito dalla Costituzione. (16881)

RISPOSTA. — Giova premettere, per quanto possa occorrere, che questo dicastero è perfettamente consapevole della necessità che, in ogni occasione o circostanza, sia tutelato nelle aziende a partecipazione statale il diritto di sciopero e sia presa quindi in considerazione ogni precisa denuncia di lesione di tale diritto solennemente sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Nel caso di cui si tratta, la lettera del 26 maggio 1966 dell'amministratore delegato della società Recoaro ai lavoratori astenutisi da uno sciopero ha costituito oggetto di un attento esame, a conclusione del quale, se può dubitarsi dell'opportunità dell'iniziativa presa dall'ingegner Maltauro, deve tuttavia escludersi che il contenuto della sua lettera abbia i caratteri della intimidazione sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.

Oggettivamente, infatti le espressioni adoperate nella lettera si riducono ad una mera raccomandazione ad alcuni lavoratori a convincere, in assoluta libertà di dialettica, altri compagni a non astenersi dal lavoro nelle ipotesi future ed incerte di scioperi (considerati, pertanto, in maniera del tutto astratta).

Soggettivamente, le indagini promosse dal dicastero delle partecipazioni statali hanno accertato che l'amministratore delegato dell'azienda a partecipazione statale delle Terme di Recoaro non aveva alcuna intenzione intimidatoria. Egli ha inteso soltanto di rivolgere alcune esortazioni ai lavoratori e di porli a conoscenza di difficoltà aziendali. Si può discutere sulla maniera non felice dell'iniziativa, ma (si ripete) non si può far carico al suo autore della minima volontà di sopraffazione del diritto dei lavoratori allo sciopero.

Il Ministro: Bo.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione economico-sociale che si sta profilando in alcune tra le più importanti zone agrarie delle province di Padova, Vicenza e di Verona, dove manca l'irrigazione, in seguito all'accentuarsi del periodo siccitoso che ha già colpito importanti colture e particolarmente le prative, le foraggere, il granoturco provocando un rialzo delle stesse così necessarie per gli allevamenti e la minaccia di ulteriore decurtazione del patrimonio zootecnico.

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi immediati e coordinati, i ministri intendano predisporre in merito a queste rivendicazioni già avanzate dalle categorie più colpite:

1) l'immediata attuazione da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione di quelle opere di più modesta portata e con tempi tecnici a breve termine, rivolte a migliorare l'irrigazione;

2) la corresponsione a favore dei coltivatori diretti colpiti dai danni della siccità di mangime e di crusca;

3) la corresponsione di prestiti agevolati e di contributi in danaro;

4) la sospensione delle cambiali agrarie, dei contributi mutualistici e di quelli dovuti ai consorzi di bonifica.

Infine, per conoscere quali provvedimenti intendono attuare perché vengano avviate le tanto attese e decisive opere di irrigazione per vasti comprensori delle province di Padova, Vicenza, Verona, quali il progetto Lessino-Euganeo-Berico di derivazione di acque dell'Adige a valle di Verona e l'attuazione del progetto della conca di Pontelongo. (17426)

RISPOSTA. — Effettivamente, la prolungata siccità della primavera del 1966 ha causato, in talune zone non irrigate delle province di Padova, Verona e Vicenza, danni alle colture e, in particolare, alle foraggere e al granturco.

Tali danni, per altro, ad avviso dei competenti ispettorati agrari, anche in conseguenza delle abbondanti precipitazioni verificatesi all'inizio della stagione estiva, non sono stati, in complesso, tali da rendere applicabili le provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.

Si aggiunge che i consorzi di bonifica operanti nelle suddette province hanno già in corso opere ordinarie intese a migliorare la situazione dell'irrigazione.

Gli stessi consorzi, di concerto con i competenti uffici del genio civile, hanno poi elaborato un vasto programma quadriennale di nuove opere, che questo Ministero potrà finanziare compatibilmente con le future disponibilità di fondi.

Per quel che concerne il progetto di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, a valle di Verona, si comunica che il magistrato alle acque di Venezia, in data 9 luglio 1966, ha inviato al Ministero dei lavori pubblici – direzione generale delle acque – la domanda presentata l'8 marzo 1962 dal consorzio di bonifica di secondo grado Lessino-Euganeo-Berico corredata dagli atti del-

l'istruttoria tecnica esperita sulla domanda stessa, per i provvedimenti di competenza di quel dicastero.

Quanto, infine, al progetto della conca di Pontelongo, redatto a suo tempo dall'ufficio del genio civile di Padova ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici nel 1963, risulta che esso non è stato realizzato, non essendo stati assicurati i necessari finanziamenti.

Al riguardo, si rammenta che è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 793 del deputato De Marzi, concernente la « costruzione della "conca di Pontelongo" in provincia di Padova ai fini dell'irrigazione, navigazione interna ed usi industriali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

CALABRÒ — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda al vero che la nomina ad amministratore delegato della RAI - TV del dottor Gianni Granzotto non sia stata a tutt'oggi ratificata dagli organi competenti dell'IRI: in caso contrario, per conoscere i motivi della necessità dell'abbinamento della firma del dottor Gianni Granzotto, nella sua veste sopraddetta, con la firma di uno dei direttori centrali dell'IRI. (17371)

RISPOSTA. — La nomina dell'amministratore delegato della RAI non richiede alcuna ratifica da parte dell'IRI.

È stato infatti l'IRI stesso, quale azionista di maggioranza della RAI, a proporre la nomina del dottor Gianni Granzotto ad amministratore delegato della società, nomina che è stata successivamente approvata, a norma dell'articolo 6 della convenzione 26 gennaio 1952 e dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n. 428, dai competenti organi di Governo, con decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni emanato, sentito il Consiglio dei ministri, il 25 maggio 1965 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1965 n. 200.

Circa, poi, la questione relativa « all'abbinamento della firma », si fa presente che il consiglio di amministrazione della società, nell'affidare i poteri al comitato direttivo ed all'attuale amministratore delegato, ha confermato la prassi, già seguita presso la RAI secondo la quale gli impegni di spesa per operazioni di un certo importo devono essere firmati congiuntamente dall'amministratore delegato e da un altro membro del comitato direttivo, designato dal comitato stesso.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

CALASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se abbia preso visione del promemoria inviatogli in data 7 agosto e riguardante la mancata elevazione a compartimento dell'ufficio distrettuale circondariale marittimo di Gallipoli (Lecce).

Per sapere se intenda fare riesaminare la pratica, definendola favorevolmente, come richiesto dal consiglio comunale di Gallipoli e come auspicato da parte di tanti altri comuni ed enti, come la camera di commercio e l'amministrazione provinciale di Lecce.

Considerato che il ministro della marina mercantile, dopo attento esame degli organi competenti, con nota dell'8 maggio 1961, n. 568 esprimeva parere favorevole alla domanda inoltrata sin dal 1960; che uguale parere favorevole esprimeva il ministro della difesa per la parte di sua competenza con nota 1963 del 6 febbraio 1962, al sindaco del comune, non si comprende l'atteggiamento del ministro del tesoro, che è stato il solo ad opporsi con motivi piuttosto speciosi. Infatti, se è vero che, mentre in un primo tempo il ministro del tesoro si esprimeva sfavorevolmente perché non riusciva a reperire i fondi necessari per la costruzione dell'edificio occorrente alla nuova capitaneria, in un secondo tempo, quando veniva informato che il comune si era addossata la spesa occorrente e che l'intervento dello Stato si sarebbe limitato a soli 3 milioni di lire, occorrenti per l'arredamento degli uffici, esprimeva, e definitivamente, il suo rifiuto, non per questa o quella somma, ma perché – diceva – i vantaggi che sarebbero derivati a Gallipoli ed alla provincia di Lecce non avrebbero compensato gli oneri a carico dello Stato.

Affermazioni in pieno contrasto col parere degli organi del Ministero della marina mercantile, che ritenevano il provvedimento invocato « tonificatore dell'economia marittima delle Puglie e certamente produttivo, entro breve tempo, di risultati utili, anche dal punto di vista strettamente finanziario, tanto per la popolazione della provincia di Lecce, quanto per la stessa pubblica amministrazione ».

Per sapere infine se, agli effetti della revoca della decisione negativa data alla pratica ed al suo favorevole riesame, che si domanda, possano essere ignorati gli impegni assunti dal ministro della marina mercantile per i quali, fra l'altro, il consiglio comunale e la

giunta provinciale amministrativa si sentivano autorizzati ad assumere l'onere della spesa di 20 milioni di lire per la costruzione dell'edificio richiesto. (12613)

RISPOSTA. — Si rileva che questo Ministero ha da tempo riconosciuto l'opportunità della elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Gallipoli, come messo in evidenza dall'interrogante.

Per altro l'attuazione di tale provvedimento ha incontrato delle difficoltà di ordine finanziario che solo di recente è stato possibile superare, anche in relazione agli impegni che si è assunto il comune specie per quanto riguarda la spesa per la costruzione dell'edificio occorrente ai nuovi uffici.

A seguito di ciò il Ministero del tesoro riesaminando la questione, ha espresso parere favorevole al provvedimento. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 luglio 1966, ha approvato il relativo decreto presidenziale che, allo stato, è in corso di perfezionamento.

Il Ministro della marina mercantile: NATALI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il costo dell'area sulla quale è stata edificata la nuova sede dell'INPS in Napoli - via Galileo Ferrario, l'epoca nella quale il suolo fu acquistato dall'Istituto, il nominativo del venditore dell'area in questione e se nel corso del quinquennio precedente all'acquisto da parte dell'INPS vi furono ulteriori passaggi di proprietà.

Per conoscere, ancora, i motivi che indussero l'istituto ad orientarsi, per la costruzione della nuova sede, all'acquisto del suolo ed i nominativi dei funzionari che consigliarono la direzione generale dell'INPS a procedere all'affare in questione.

Per conoscere altresì se in sede di acquisto l'istituto era a conoscenza del fatto che - come è apparso su *Paese Sera* del 22 febbraio 1965, si trattava di un suolo acquitrinoso, ed in caso negativo i motivi per cui non furono effettuati i rilievi del caso.

Si chiede anche di conoscere i nominativi di coloro che furono i progettisti del fabbricato in oggetto, a quanto ammontò il compenso per il progetto stesso, il costo complessivo del fabbricato, compresi gli impianti e l'arredamento e se al progetto originario furono apportate delle varianti con ulteriori stanziamenti di fondi.

Si chiede, ancora, di conoscere se per la costruzione dell'edificio fu indetta una gara di appalto, il numero delle ditte che parteciparono alla gara stessa e la denominazione della società alla quale furono aggiudicati i lavori.

Si chiede, infine, di conoscere se l'istituto, a lavori ultimati, dispose che le varie opere fossero sottoposte a collaudo; se ricevette, prima che gli uffici entrassero in funzione, regolare nulla-osta dalle autorità competenti e se dalla entrata in funzione degli impianti sono state riscontrate lacune che hanno comportato un ulteriore stanziamento di fondi. (15486)

RISPOSTA. — L'area sulla quale è stata edificata la nuova sede dell'INPS di Napoli (di 3.409,28 metri quadrati) è stata acquistata con atti 14 marzo e 20 dicembre 1957 dai signori Mario, Paolo, Flaminia e Pia Bandini, al prezzo complessivo di lire 375.020.800.

Non risulta che in relazione a tale area vi siano stati passaggi di proprietà nell'ultimo quinquennio.

L'acquisto dell'area di che trattasi è stato deciso dopo l'esame di altre numerose proposte, in considerazione del fatto che essa non era vincolata da sistemazioni viarie, offriva la possibilità di creare un idoneo accesso in angolo fra due strade, comportava minori difficoltà per l'allontanamento degli inquilini delle costruzioni su di essa esistenti.

L'incarico di condurre le trattative per l'acquisto è stato affidato ai vice presidenti ingegner Francesco Maria Salvi e il deputato Renato Cappugi nonché al consigliere dottor Giuseppe Mosti che ne hanno riferito alla commissione per l'attività patrimoniale ed al consiglio di amministrazione; quest'ultimo ha deliberato l'acquisto in data 27 aprile 1956.

A giudizio del servizio tecnico dell'INPS il terreno non presentava carattere acquitrinoso. Dalle indagini preliminari è risultato che la struttura del sottosuolo era tale da consentire di fondare l'edificio senza dover ricorrere a sistemi eccezionali e le opere di fondazione sono state di fatto realizzate mediante platea poggiato su palificazioni di soli 6 metri circa.

Il progetto è stato redatto dagli uffici del servizio tecnico dell'istituto ed ai progettisti non è stato riconosciuto alcun compenso speciale in aggiunta alle retribuzioni loro spettanti quali dipendenti dell'Istituto.

Il costo complessivo del fabbricato è stato di lire 1.200.000.000, compresi gli impianti e l'arredamento.

Al progetto originario sono state apportate modifiche, per aggiornamenti funzionali, le

cui spese sono state contenute negli stanziamenti originari, salvo quella per l'impianto di condizionamento d'aria stanziata in data 16 luglio 1959.

Alla realizzazione hanno concorso più ditte scelte tramite apposite gare di appalto.

Nell'elenco che segue sono indicati, per ogni gara, il nominativo della ditta aggiudicataria e, tra parentesi, il numero delle ditte partecipanti rispetto a quelle invitate.

1) opere murarie: impresa Ing. Cesare Pomarice di Napoli (20/28);

2) opere di infissi esterni: impresa ditta Alasco Malugani di Milano (3/8);

3) opere di infissi interni: in vetro: ditta Crivel di Napoli (5/11);

4) impianti elevatori: società FIAM di Milano (3/5);

5) impianto di condizionamento d'aria: società meccanica Barbieri di Bologna (5/19);

6) impianti idrosanitari: ditta Squassi (5/16);

7) impianti elettrici: (1° lotto impianto generale): società Ferdinando Baldelli di Roma (2/13);

8) impianti elettrici (2° lotto cabina di trasformazione ed altro): società Orlandi di Bologna (3/13);

9) impianti telefonici: società Siemens (4/16);

10) apparecchi illuminanti: società SESAM (7/9);

11) banconi dei saloni del pubblico: ditta fratelli Villa di Concorezzo (Milano) (2/11);

12) arredamento ufficio: ditte Cooperative operai metallurgici di San Giovanni in Persiceto (Bologna), ditta Lomas di Foligno e ditta Velca di Torino (13/50);

13) scaffalatura di ufficio: ditta Sagama (19/45).

Allo stato, la contabilizzazione delle opere dei vari appalti è pressoché ultimata ed è in corso la nomina dei collaudatori.

Il fabbricato è stato sottoposto, con esito favorevole, alle verifiche prescritte dalla legge per il controllo sulla esecuzione delle opere in cemento armato e l'istituto è in attesa delle risultanze del collaudo definitivo per poter chiedere la licenza di abitabilità.

Un inconveniente insorto successivamente all'entrata in funzione degli impianti riguarda l'aria condizionata: l'Ente ha già provveduto a disporne la eliminazione con una spesa che trova disponibilità nelle somme a suo tempo stanziate.

Il Ministro: Bosco.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nel fatto che l'INPS avrebbe alienato lo stabile, sito in via Roma 126, Napoli, in conseguenza del fatto che le strutture dello stesso stabile sarebbero affette da cancro del cemento, ed in caso negativo i reali motivi che indussero la direzione generale dell'istituto a vendere lo stabile in parola; si chiede, ancora, di conoscere la data esatta nella quale fu stipulato l'atto di compra-vendita con la Banca nazionale del lavoro, la somma pagata dalla banca stessa a conclusione dell'affare e la superficie complessiva dell'area sulla quale è edificato il fabbricato.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quanto l'istituto percepiva, mensilmente, di canone di affitto, fino alla vendita dell'edificio, sia da parte della Banca nazionale del lavoro, sia dalle ditte private che avevano in locazione i negozi sull'ala prospiciente via Roma; quanto è stato pagato di affitto dall'INPS, alla Banca nazionale del lavoro, da quando l'istituto divenne locatario della stessa banca, fino al trasferimento degli uffici, siti in via Roma, nella nuova sede.

Si chiede, anche, di conoscere quanto è costato all'INPS, conplessivamente, il fitto dei locali adibiti ad uffici, in piazza Carità 25 ed in via del Chiostro (Napoli) di proprietà dell'INA.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quanto fu speso per la costruzione del fabbricato di proprietà dell'INPS, sito in Napoli, via Guantai Nuovi 25, la superficie complessiva dell'area sulla quale è edificato il palazzo e la rendita netta mensile che l'istituto ricava dal fitto dei locali siti nello stabile in questione; i nominativi dei funzionari che procedettero alla stima dell'edificio sito in via Roma 126 e la valutazione che il locale ufficio tecnico erariale dette al fabbricato in oggetto ai fini dell'applicazione delle imposte di legge sull'atto di compra-vendita stipulato con la Banca nazionale del lavoro. (15487)

RISPOSTA. — La vendita dell'immobile sito in via Roma 126, Napoli, è stata decisa dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in data 31 luglio 1956, in considerazione, oltre che della remunerativita del prezzo stabilito per la cessione, della insufficienza volumetrica dell'immobile quale sede dell'ufficio provinciale, della non funzionale distribuzione degli ambienti e dell'assoggettamento a regime vincolistico di una gran parte delle affittanze a terzi.

La vendita è stata stipulata in data 22 dicembre 1956, al prezzo di lire 1.700.000.000, per un'area di 2.147,36 metri quadrati.

Detta valutazione definitiva è stata assunta dalla commissione patrimoniale dell'INPS sulla base della stima in lire 1.650.000.000 fatta dal dottor Maurizio Schmid, del servizio patrimoniale dell'istituto, contro quella in lire 1.458.636.000 dei tecnici della banca.

Non risulta che l'ufficio tecnico erariale di Napoli abbia fatto un accertamento di maggior valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Il canone di locazione percepito fino al 31 dicembre 1956 ammonta a lire 2.695.393 mensili, di cui lire 1.166.000 pagati dalla Banca nazionale del lavoro. Il fitto figurativo per i locali adibiti ad uffici dell'INPS era determinato in lire 916.559.

Il canone di locazione successivamente pagato dall'INPS alla Banca nazionale del lavoro per il periodo dall'1 gennaio 1957 al 30 settembre 1965 ammonta complessivamente a lire 176.300.846.

Per la locazione dei locali in piazza Carità e in via Battisti – via del Chiostro di proprietà INA, l'istituto ha sostenuto complessivamente una spesa di lire 16.256.000.

Per la ricostruzione dell'edificio in via Guantai Nuovi 25, sono state spese lire 460.020.000, su un'area di 840 metri quadrati risultante dalla demolizione del vecchio fabbricato.

Il reddito lordo ricavato dalla locazione del vecchio edificio preesistente su detta area, fino al settembre 1965, è stato di lire 7.706.925 mensili, di cui lire 1.422.000 per locali occupati dagli uffici della sede. Il corrispondente reddito netto può valutarsi in 6,5-7 milioni di lire.

Sono attualmente in corso di stipula i contratti di affitto dei locali lasciati liberi dagli uffici della sede.

Il Ministro: Bosco.

CAPRARA, ABBRUZZESE E ABENATE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per garantire la continuità di lavoro ai dipendenti dell'ufficio vendite dell'AGIP di Napoli.

(17398)

RISPOSTA. — La vertenza tra l'AGIP e i dipendenti dell'ufficio vendite provinciale della stessa società nella sede di Napoli, connessa all'attuazione del programma di ristrutturazione di quell'ufficio, si è conclusa con un accordo tra le parti interessate, che ha avuto luogo presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli.

L'accordo prevede:

a) un arrotondamento della indennità di liquidazione spettante ai lavoratori del settore gas, a seguito della risoluzione consensuale dell'originario rapporto di lavoro dei sei dipendenti esistenti;

b) l'integrale riassorbimento, con rapporto *ex novo*, dei predetti lavoratori da parte del concessionario per Napoli dei prodotti AGIP-gas.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

CAPUA E CANTALUPO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza che nell'INAM, 929 medici funzionari di ruolo, dei 1013 appartenenti alle sezioni territoriali, sono utilizzati in funzioni di qualifica inferiore a quella conseguita attraverso le promozioni; in particolare, se siano a conoscenza che 9 medici di terza qualifica sono utilizzati in funzioni di quarta; 5 medici di terza e 402 medici di quarta qualifica sono utilizzati in funzione di quinta o sesta; 1 medico di terza, 201 medici di quarta e 311 medici di quinta qualifica sono utilizzati in funzioni di sesta.

Per sapere, altresì, se siano a conoscenza che l'amministrazione dell'INAM, per questa utilizzazione, illegittima perché stabile, si avvale di una arbitraria interpretazione dell'articolo 12 del regolamento organico del personale, articolo che prescrive la temporaneità del disimpegno di funzioni proprie di un grado diverso, e chiedono che l'amministrazione suddetta sia invitata a rendere noto quante di queste utilizzazioni, in effetti stabili, vengano poste in essere con l'artificioso meccanismo della « assegnazione *pro tempore* »; per sapere se siano a conoscenza che le sezioni territoriali dell'INAM sono dirette e rappresentate da funzionari amministrativi i quali, in buona parte, non dispongono dei titoli indispensabili per appartenere alla categoria direttiva e comunque, nella quasi totalità, sono di qualifica o categoria inferiore ai medici di ruolo assegnati alle sezioni stesse, i quali pertanto vengono a trovarsi in una posizione di stabile dipendenza gerarchica incompatibile con il citato regolamento organico del personale, che all'articolo 11 prescrive che « la gerarchia tra il personale è determinata dal grado; a parità di grado dal gruppo; a parità di grado e gruppo, dalla anzianità nel

grado, a parità di anzianità nel grado, dalla età », e, subito dopo, aggiunge che posizioni gerarchiche diverse possono essere solo transitorie, limitate alla durata delle esigenze funzionali che le determinano.

Gli interroganti chiedono infine quali misure intendano adottare perché l'amministrazione dell'INAM rispetti il regolamento organico del personale e perché venga immediatamente eliminata la inconcepibile squalificazione e la illegittima subordinazione del lavoro medico nelle sezioni territoriali che, come unità erogatrici dell'assistenza sanitaria in un istituto che provvede alla tutela della salute del 60 per cento dei cittadini italiani, non possono non essere caratterizzate da una attività dei medici di ruolo altamente qualificata e gerarchicamente preminente su ogni altra funzione. (16601)

RISPOSTA. — Si premette che i medici di ruolo dell'INAM percorrono i primi tre gradi della carriera a ruolo aperto, in cinque anni, attraverso le qualifiche di « medico aggiunto », « primo medico » e « dirigente sanitario ».

Poiché a dette qualifiche appartengono tutti i posti funzionali di primo medico di sezione ne consegue che i sanitari di che trattasi vengono di fatto impiegati, tenuto conto della qualifica rivestita, secondo le esigenze funzionali della sezione.

Per quanto concerne l'organizzazione dei servizi delle sezioni territoriali, si fa presente che tra capo sezione e primo medico non esiste alcun rapporto di subordinazione ma di semplice coordinazione di attività e di compiti a parità di livello gerarchico. I poteri di direzione e di rappresentanza della sezione spettano infatti, per tutta la parte sanitaria, al solo primo medico, il quale ha un rapporto diretto di subordinazione gerarchica e funzionale solo con i medici funzionari della sede provinciale cui appartiene la sezione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere perché sono stati sospesi i rimborsi di tasse e di imposte pagate da cittadini italiani fittuari di immobili occupati dai comandi USA o fornitori di merce varie; rimborsi che sino allo scorso anno erano stati effettuati a seguito di un accordo concernente lo sgravio di alcune tasse ed imposte sostenute in Italia dagli Stati Uniti. (17130)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze aveva sospeso le pratiche di rimborso degli oneri fiscali corrisposti sulle spese sostenute dagli USA nel nostro paese, nel quadro del patto atlantico, poiché era stato dato corso ad un disegno di legge inteso a dare una definitiva sistemazione giuridica all'intera materia trattata nell'accordo Vanoni-Dunn del 5 marzo 1952.

Poiché il provvedimento di legge proposto dal Governo non ha ancora ultimato il suo *iter* parlamentare, prolungatosi nel tempo più del previsto, si fornisce assicurazione che nel contempo si è nuovamente provveduto a dare seguito alle normali pratiche di rimborso cui riferiscesi l'interrogazione in oggetto.

Il Ministro: PRETI.

CASSIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi che inducono il Governo a non preoccuparsi della situazione oramai assurda della salina di Lungro (Cosenza).

Invero non si comprende come, dopo essersi provveduto alla esecuzione dei lavori, insufficiente quanto si vuole ma certamente bastevoli a dimostrare il convincimento della funzione di quel bacino minerario di salgemma, si possa determinare la lenta agonia della salina. In essa infatti si verifica, fra l'altro, una diminuzione progressiva degli operai che vi sono addetti e si avverte la mancanza di tecnici pur tanto necessari.

È indispensabile, allo stato delle cose, l'assunzione di almeno 50 operai, perché assolvano a compiti oggi affidati a operai anziani con pericolo permanente che coinvolge gravi responsabilità.

Si rende, infine, necessario completare il consolidamento e l'ammodernamento del bacino minerario ad assumere altri due periti.

Del quadro desolante fa parte l'arenarsi del disegno di legge che dovrebbe provvedere, pur nella sua assoluta insufficienza, alla industrializzazione della zona di Lungro. (17319)

RISPOSTA. — Soltanto considerazioni di ordine sociale hanno finora sconsigliato il Governo di proporre l'immediata cessazione dell'esercizio della salina di Lungro.

Per le stesse considerazioni, ed attesa peraltro la riconosciuta antieconomicità di ogni altra soluzione direttamente connessa allo sfruttamento della miniera di salgemma, il Governo ha proposto con apposito disegno di legge, di autorizzare l'amministrazione ad ero-

gare contributi a favore di iniziative economiche sorgenti nella zona di Lungro in grado di assorbire il personale operaio della Salina e realizzare nel contempo un incremento della produttività in settori più vantaggiosi per l'economia locale e nazionale.

L'adozione di tale provvedimento, che la stessa amministrazione auspica possa essere approvata al più presto dal Parlamento, consentirà di eliminare lo stabilimento di Lungro attraverso una graduale riduzione della sua attività, in modo da evitare riflessi negativi nei riguardi dell'economia della zona e dell'impiego della mano d'opera locale.

In attesa di poter pervenire alla soluzione proposta dal Governo col disegno di legge n. 2309 (Camera) per le considerazioni illustrate nella relazione al provvedimento ed alla quale si rinvia, si precisa quanto segue in ordine agli specifici quesiti.

1) Si deve escludere la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale per la salina di Lungro, perchè ciò significherebbe, fra l'altro, aumentare ancor più il costo per tonnellata del salgemma ivi prodotto (che è di lire 54 mila e cioè più di cento volte maggiore di quello del sale estratto dalle miniere siciliane concorrenti, che si aggira sulle 450-500 lire per tonnellata).

2) Con i lavori di consolidamento e di ammodernamento eseguiti nella miniera, la amministrazione dei monopoli di Stato assicura di aver tenuto conto delle esigenze di sicurezza della mano d'opera sul lavoro e di minore gravosità dello stesso. In particolare, a tale ultimo scopo, sono stati acquistati compressori e martelli pneumatici per meccanizzare le operazioni di taglio e di abbattimento del minerale. E' stato inoltre abolito il trasporto del sale a spalla – che era l'operazione più gravosa del sottosuolo – mediante l'installazione di 35 nastri trasportatori. Sono state anche impiegati tre locomotori per il trasporto interno dei vagoncini nelle gallerie di carreggio, spinti prima a mano dal personale, e prossimamente saranno impiegati per le stesse operazioni altri due locomotori.

Con l'esecuzione dei lavori anzidetti, la azienda interessata ritiene che siano state adottate le richieste misure di sicurezza e di facilitazione del lavoro e che pertanto non sussista la necessità di assumere elementi giovani in sostituzione di quelli attualmente in servizio presso la salina.

3) Non si ritiene che la proposta installazione di un impianto per la macinazione del sale presso la sede di Lungro possa sortire positivi risultati economici attesa la posizione decentrata della zona rispetto alle maggiori aree di consumo del prodotto che comporterebbe l'aumento dei relativi costi di trasporto.

4) Per quanto attiene alla proposta di snellire la spedizione del sale comune mediante l'adozione di sacchi da 50 chili in luogo di quelli da 75 ora impiegati, si osserva che tutte le operazioni inerenti alla spedizione del sale, dall'insaccamento al carico sugli automezzi, sono affidate a carovane di carico e scarico senza alcun intervento del personale della salina con la conseguenza che nessun vantaggio deriverebbe a quest'ultimo da una iniziativa della specie.

D'altra parte, l'adozione di sacchi da 50 chili comporterebbe per l'amministrazione la necessità di aumentare la dotazione di sacchi di un terzo rispetto all'attuale consistenza (trattasi di sacchi di canapa di costo molto elevato), nonché di rivedere le convenzioni in atto con i trasportatori privati, che ovviamente chiederebbero prezzi più elevati in relazione al maggior impegno di mano d'opera.

5) Per l'espletamento delle operazioni tecniche inerenti alla coltivazione del bacino minerario ormai in fase di esaurimento, non viene ritenuta necessaria, in sede tecnica, la assegnazione alla salina di altri due periti minerari.

Si conclude, comunque, assicurando l'interrogante che l'amministrazione competente non mancherà di attuare nel contempo ogni possibile iniziativa che sia richiesta dall'esercizio della salina di Lungro, soprattutto per il pieno rispetto dei valori umani e delle esigenze sociali del personale ivi in servizio.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

CATALDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere – premesso che il passaggio a livello sulle ferrovie Calabro-Lucane 653/54, al chilometro 90, sulla strada che da Metaponto porta a Matera è causa di interruzione del traffico stradale che alle volte perdura per oltre mezz'ora (come nella mattinata del 29 luglio in cui l'automotrice anziché alle ore 8,45 giunse alle 9,10); che tale stato di cose determina tensione e proteste da parte degli utenti della strada: che può essere eliminato in vari modi, come cavalcavia, sottopassaggi, mezzi di informazione rapidi in ordine alle partenze del convoglio dalla stazione precedente ecc. – quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli inconvenienti, e se ritenga per intanto e con urgenza fornire di telefono il casello del-

passaggio a livello suddetto, di modo che lo stesso possa rimanere chiuso il tempo strettamente necessario. (17127)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti che il passaggia a livello, sito alla progressiva 90 + 658,54 della linea Matera-Miglionico determina al traffico stradale, sono purtroppo ben noti e non dissimili da quelli che in genere si verificano negli altri passaggi a livello della rete delle ferorvie calabro-lucane.

Pertanto la gestione governativa delle ferrovie suddette, nel redigere, d'intesa con i servizi interessati dell'Ispettorato generale della motorizzazione, il piano di ammodernamento dell'intera rete delle ferrovie calabro-lucane ha particolarmente curato, tra l'altro, questo serio problema, prevedendo la soppressione mediante sovrapassaggi o sottopassaggi di tutti i passaggi a livello che interessano strade pubbliche di grande importanza, tra i quali quello di che trattasi, e l'automazione o semaforizzazione degli altri di minore importanza.

Tuttavia fino a quando non sarà definito e perfezionato in sede parlamentare lo schema di disegno di legge che darà alla gestione i mezzi giuridici e finanziari per l'attuazione del piano predetto, nulla potrà farsi per eliminare radicalmente gli inconvenienti lamentati.

La gestione ha comunque disposto affinché i dipendenti gruppi esercizio prendano contatto con gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e con gli organi preposti alla disciplina del traffico stradale per tentare, in armonica collaborazione, di limitare il più possibile i lamentati inconvenienti.

Il Ministro: SCALFARO.

CERVONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se risponda a vero il fatto che il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha escluso dal programma pluriennale la realizzazione delle superstrade Valcomino-Cassino-Formia-Gaeta e Frosinone-Fondi-Gaeta.

Qualora la notizia risponda a verità, l'interrogante chiede di sapere i motivi di tale esclusione che per altro non solo lascerebbe sconcertate le popolazioni interesate, ma lederebbe sostanzialmente tutta l'economia del Basso Lazio facente perno intorno al porto di Gaeta.

L'interrogante chiede altresì che il Comitato dei ministri per il mezzogiorno voglia riesaminare il problema qualora quanto esposto sia vero. (17679)

RISPOSTA. — Nella predisposizione dei futuri programmi esecutivi della Cassa per il mezzogiorno – in aderenza alle direttive contenute nel piano di cui all'articolo 1 della legge n. 717, recentemente approvata dal C.I.P.E. – sono state tenute nella migliore evidenza le esigenze di nuove rapide comunicazioni trasversali Frosinone-Mare e Cassino-Mare.

Per il primo di questi collegamenti viene prevista la costruzione, da parte della Cassa medesima, di una sostanziale variante alla statale n. 156 nella zona di Prossedi e la sistemazione e classificazione a statale, da parte dell'ANAS, della attuale provinciale Migliara n. 47, che si innesta nella statale Appia.

Per il secondo collegamento si prevede di utilizzare, per quanto possibile, previa adeguata trasformazione, l'attuale provinciale Cassino-Ausonia-Formia. Per entrambe le opere si è già conferito l'incarico di progettazione.

Il Ministro: PASTORE.

CIANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire presso l'impresa COGECO (Beni stabili) che, sembra dietro indicazione della unione costruttori romani, si rifiuta di fare ricorso alle disposizioni della legge n. 433, per consentire ad un notevole gruppo di lavoratori dipendenti, minacciati di licenziamento, di beneficiare dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

La resistenza della grande società immobiliare, che ha provocato una dura lotta in corso da una settimana da parte di tutti i lavoratori dipendenti, appare tanto più assurda ed antisociale in quanto grottescamente giustificata con la preoccupazione che la domanda di intervento della Cassa integrazione guadagni, ai sensi della citata legge n. 433, verrebbe senz'altro accolta. (15367)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, il trattamento di integrazione salariale è concesso esclusivamente su domanda dell'azienda.

La COGECO per quanto concerne la fattispecie alla quale l'interrogante fa riferimento, non ha ritenuto di chiedere l'intervento della Cassa integrazioni guadagni in mancanza di qualsiasi prospettiva di immediato inizio di nuovi lavori.

Il Ministro: BOSCO.

COVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se intendano intervenire presso i dirigenti delle imprese assicuratrici (ANIA) allo scopo di risolvere nella forma migliore la vertenza, che ormai si potrae da oltre due mesi, con i rappresentanti della categoria dei dipendenti per il rinnovo del contratto di lavoro, le cui trattative, iniziate fin dall'ottobre 1965, sono ferme per la intransigenza dei dirigenti le imprese di fronte alle giuste richieste di miglioramenti economici e normativi e di un più adeguato trattamento previdenziale.

L'agitazione della categoria, manifestatasi con ripetuti scioperi in campo nazionale o per settori e con ripetute astensioni dal lavoro, seguite da dimostrazioni di piazza, turba notevolmente il regolare andamento degli uffici ed incide anche nella definizione delle pratiche tra imprese ed assicurati con non trascurabili conseguenze anche di ordine economico.

Quasi tutte le richieste dei rappresentanti di categoria sembra siano state respinte dall'ANIA, la quale avrebbe offerto soltanto un aumento dei salari e degli stipendi di appena il 3 per cento per i prossimi tre anni; il che ha determinato uno stato di preoccupante tensione che trova solidali i 30 mila dipendenti di tutte le compagnie di assicurazione. (16328)

RISPOSTA. — Il Ministero ha seguito attentamente la vertenza insorta tra le imprese assicuratrici ed il personale dipendente per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, non mancando di svolgere ogni opportuna azione allo scopo di avvicinare le parti dopo la rottura delle trattative avvenuta a Rapallo il 1° febbraio 1966.

All'uopo, il 22 dello stesso mese, questo Ministero ha convocato le parti interessate per un ulteriore esame della controversa materia; nel corso di tale riunione, data la complessità e la molteplicità dei problemi da discutere, si è concordato di proseguire i lavori in sede sindacale.

In tale sede, in data 21 giugno 1966, è stato raggiunto un accordo che è già entrato in vigore del 1° luglio successivo e che comporta miglioramenti economici e normativi nei confronti della categoria interessata.

L'accordo, infatti, prevede aumenti tabellari dell'8,50 per cento fino al 31 dicembre 1966 e del 10 per cento dal 1° gennaio 1967, la corresponsione *una tantum* di una somma pari al 75 per cento di una mensilità, modifiche di inquadramento di talune categorie, una disciplina differenziata dell'orario di lavoro di 40 ore tra il nord ed il centro-sud, un diverso e più favorevole computo delle ferie, la regolamentazione dell'attività delle commissioni interne, l'introduzione del licenziamento motivato anche nei casi di ditte che occupino meno di 35 dipendenti.

La scadenza dell'accordo di che trattasi è fissata al 31 dicembre 1968 per la parte economica ed al 30 giugno 1971 per la parte normativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra – posizione 1070172 – dell'ex combattente Farinelli Alfonso di Ludovico, classe 1889 abitante a Borghetto di Prepo (Perugia), sottoposto a visita nel novembre 1961. (17496)

RISPOSTA. — Il signor Alfonso Farinelli, classe 1895 (non 1889), ebbe a presentare, in data 21 luglio 1952, istanza di pensione di guerra assumendo di aver contratto infermità oculare nel 1916 durante il servizio militare prestato nel 69° reggimento fanteria.

Tale affezione sarebbe insorta per la caduta di una balla di paglia che l'ex militare era intento a scaricare e che lo avrebbe colpito agli occhi.

Dalla copia del foglio matricolare, a suo tempo acquisita agli atti del relativo fascicolo di pensione, contraddistinto con il n. 1070172/*V.G.*, risulta, invece, che il signor Farinelli fu riformato, con determinazione dell'ospedale militare di Firenze del 5 aprile 1916, perché affetto da miopia non dipendente da causa di servizio.

Comunque, la cennata istanza, essendo stata presentata oltre i termini di legge allora vigenti, venne respinta con decreto ministeriale del 17 aprile 1953, n. 1311120.

Il ricorso giurisdizionale n. 309059, proposto dall'interessato avverso il succitato decreto di diniego, venne anch'esso respinto dalla Corte dei conti con decisione n. 14180.

Contro tale decisione il signor Farinelli ha prodotto ricorso per revocazione, iscritto al n. 464317, in merito al quale non risulta che la magistratura si sia pronunciata.

Pertanto, allo stato attuale, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa amministrazione in ordine alla suddetta pratica di pensione di guerra n. 1070172/*V.G.*

Per quanto concerne, invece, la visita collegiale del novembre 1961, citata dall'interrogante, si precisa che essa venne disposta dalla commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti presso la quale il signor Farinelli ha in corso altra pratica di pensione, contraddistinta con il n. 1778580/*P.P.*

Infatti, con domanda del 22 maggio 1961, il predetto ha chiesto, quale perseguitato politico antifascista, l'assegno vitalizio di benemerenza di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, asserendo di aver riportato grave infermità oculare a causa delle percosse e delle sevizie subite fin dal 1922 ad opera di elementi fascisti.

Date le contrastanti dichiarazioni rese dal Farinelli sulle cause che avrebbero determinato l'infermità oculare, la commissione succitata ha dovuto disporre, in proposito, laboriosi accertamenti ed ora, sulla base degli elementi di giudizio raccolti, la commissione stessa dovrà pronunciarsi sul diritto o meno dell'istante all'assegno vitalizio di benemerenza.

Si assicura l'interrogante che, non appena possibile, l'interessato verrà debitamente informato dell'esito della relativa pratica numero 1778580/*P.P.*

Il Sottosegretario di stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Lando Landi di Giuseppe della classe 1912, residente a Foligno (Perugia), via P. Gori 21, già residente nella frazione di Sant'Eraclio, via Libertà 3. (17505)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici che si riferiscano al signor Lando Landi di Giuseppe, classe 1912, residente a Foligno via P. Gori, 21.

Risulta, invece, pratica di pensione numero 1282044 relativa al signor Lando Landi di Giuseppe, nato a Bevagna il 3 dicembre 1919 e domiciliato a Foligno, frazione Sant'Eraclio, via Ponte Vecchio, 17.

Ad ogni buon fine, nella eventualità che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla pratica di pensione relativa a quest'ultimo, si comunica quanto segue:

Al signor Landi, riconosciuto affetto da « disturbi funzionali di cuore », venne concessa con decreto ministeriale del 13 maggio 1957, n. 2822910, l'indennità per una volta tanto, pari a due annualità della pensione di ottava categoria, tabella *C*.

Con successivo decreto ministeriale del 22 aprile 1961, n. 1939629, adottato in conformità del giudizio tecnico-sanitario espresso dalla commissione medica superiore, previa visita diretta eseguita il 3 ottobre 1960, al predetto fu negato ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dei suindicati disturbi di cuore e per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'artrosi dorsale.

Infine, con decreto ministeriale del 18 dicembre 1962, n. 1997645, venne respinta, per non constatato aggravamento dell'infermità indennizzata, altra istanza di revisione prodotta dal signor Landi ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Avverso il citato decreto di diniego del 22 aprile 1961, n. 1939629, l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale n. 601283, a seguito del quale il fascicolo degli atti veniva trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena detta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Francesco Paolo Benigni (posizione 9000261) residente a Perugia, via dei Filosofi 46. (17506)

RISPOSTA. — Soltanto in data 23 maggio 1966, il signor Francesco Paolo Benigni, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha chiesto trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver contratto « bronchite asmatica, sofferenza cardiaca e poliartrite » a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della cennata legge, infatti, le domande di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile siano state constatale dalle competenti autorità non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Poiché l'istanza prodotta dall'interessato non risulta sufficientemente documentata, al fine di accertare se il medesimo si trovi nelle

condizioni previste dai surriferiti articoli di legge, è stata avviata istruttoria preliminare chiedendo ai competenti enti militari la prescritta certificazione matricolare e sanitaria.

Inoltre, il signor Benigni è stato invitato, per il tramite del comune di Perugia, a compilare un apposito questionario (modulo 31) e a trasmettere gli eventuali atti sanitari in suo possesso.

Si assicura l'interrogante che non appena acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali siano i motivi che ostano a che venga portato il telefono a Roccasalle di Accumoli (Rieti). (17526)

RISPOSTA. — Il comune di Accumoli, in data 9 giugno 1960, chiese l'istituzione del servizio telefonico in diverse frazioni, ivi compresa quella di Roccasalle.

Sennonché dagli accertamenti esperiti, detta località non risultò in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, avendo una popolazione stabile di soli 122 abitanti, per cui non fu possibile aderire alla richiesta.

Successivamente il comune anzidetto, con nota del 30 settembre 1960, inoltrò domanda per l'istituzione del servizio telefonico nelle frazioni di Roccasalle e Colleposta, località che, assommando complesivamente a 202 abitanti, furono ammesse, congiuntamente, ai benefici della citata legge n. 1215, ed il relativo collegamento, incluso nel decimo lotto di lavori, venne attivato in data 17 gennaio 1963.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se i benefici della legge 1° novembre 1965, n. 1179, sulla incentivazione dell'attività edilizia si intendono estesi, relativamente all'imposta di consumo sui materiali di costruzione, a quanti, pur essendo andati in pensione, sono stati contribuenti dell'INA-Casa prima e della GESCAL poi sin dalle rispettive istituzioni. (17949)

RISPOSTA. — Con l'articolo 45, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è stata, fra l'altro, disposta la esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di case economiche e popolari realizzate da lavoratori che versino i contributi alla GESCAL, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60; esenzione che non può essere riconosciuta a coloro i quali non pagano i contributi stessi.

Né a diversa soluzione può indurre la circostanza che gli interessati abbiano in tempi anteriori all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione versato i contributi in parola, in quanto il possesso di tale requisito, come il Ministero delle finanze ha già numerose volte dichiarato, deve coincidere col periodo di tempo nel quale si svolgono i lavori medesimi.

Per le case economiche e popolari, nonché per quelle classificate « non di lusso » realizzate da lavoratori che non versano i ripetuti contributi, può essere solo riconosciuta la riduzione di imposta stabilita, in relazione alla data di ultimazione dei lavori, dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, prorogato dall'articolo 45, primo comma, del citato decreto legge n. 124 del 1965 (riduzione, in particolare, pari a un quinto per gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 1968).

Il Ministro: PRETI.

D'AMATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le conclusioni della commissione a suo tempo nominata, con provvedimento ministeriale, per lo studio dell'amministrazione dei monopoli, presieduta dal professor Angelo Saraceno, allo scopo di avere i ragguagli del caso sulle iniziative riguardanti l'amministrazione medesima e sui provvedimenti che si intendessero intraprendere in merito; e per sapere se ritenga opportuno subordinare qualsiasi proposta di riordinamento ad un approfondito studio della materia, nei suoi temi generali e particolari, chiamando a far parte della commissione a ciò preposta anche i rappresentanti del personale, dei rivenditori dei generi di monopolio, dei centri di approvvigionamento e dei produttori. (17785)

RISPOSTA. — È stato nominato un ristretto gruppo di lavoro per concretare le linee di base dei provvedimenti occorrenti per tradurre in atto le conclusioni cui è pervenuta la commissione per lo studio dei problemi riguardanti l'amministrazione dei monopoli di Stato.

Il gruppo anzidetto, nelle riunioni in cui tratterà argomenti riguardanti il personale dell'amministrazione, sarà integrato dai rappresentanti del personale stesso in seno al

consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli di Stato.

Non si è ravvisata l'opportunità di chiamare a far parte dello stesso gruppo anche i rapresentanti dei rivenditori dei generi di monopolio, dei centri di approvvigionamento e dei produttori, tenuto conto che si è inteso costituire un organo collegiale estremamente ristretto e quindi idoneo a procedere all'assolvimento dei propri compiti con la massima speditezza possibile (scopo questo non raggiungibile ove il gruppo di lavoro venisse eccessivamente ampliato) e considerato anche che i rappresentanti delle categorie sopraccitate sono stati a suo tempo sentiti dalla commissione di studio e, pertanto, un loro inserimento nel gruppo in questione, come cortesemente prospettato dall'interrogante, non porterebbe che alla riproduzione di istanze già prese in considerazione dalla commissione anzidetta.

Il Ministro: PRETI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano opportuno disporre l'urgente applicazione della legge 12 aprile 1948, n. 1010 in favore del vecchio abitato di Molfetta (Bari) per garantire la pubblica incolumità e fronteggiare la grave situazione determinatasi per i numerosi stabili pericolanti e per i crolli già avvenuti.

L'interrogante fa rilevare che il notevole numero di famiglie sloggiate dalle abitazioni che minacciano rovina, implica l'urgenza di un massiccio contributo straordinario atto a far superare l'attuale stato di emergenza.

(8823)

RISPOSTA. — Il vecchio abitato di Molfetta, che si estende su di una superficie di ettari 4,5 circa, è costituito da fabbricati da 2 a 4 piani sopraelevati con strutture verticali in muratura di pietrame, copertura a volta dei locali terranei ed a solai in legno dei piani superiori.

Le maggiori carenze notate in detta strutturazione vanno riferite quasi esclusivamente allo stato di avanzata vetustà dei solai lignei, in gran parte abbisognevoli di sostituzioni perché pericolanti.

Il crollo indicato dall'interorgante fu determinato dalle sopradescritte carenze statiche e più precisamente dalla caduta, sul solaio terminale fatiscente del fabbricato di via Macina 50, di un tratto del muro dell'edificio in attacco avente il numero civico 48 della stessa via, da tempo sgombro.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, questo Ministero ha disposto la assegnazione della somma di lire 45 milioni a favore del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per quanto concerne la necessità di costruire alloggi popolari nel comune di Molfetta si fa presente che l'attuale situazione dei fondi a suo tempo stanziati per l'esecuzione di opere del genere, non consente di disporre un immediato intervento.

Si assicura, comunque, che le necessità abitative segnalate dall'interogante saranno tenute presenti allorquando nuove provvidenze legislative consentiranno il finanziamento di nuovi programmi nel settore dell'edilizia popolare.

Il Ministero dell'interno, ha informato che, per l'assistenza alle famiglie danneggiate dal crollo dello stabile, avvenuto in Molfetta, oltre al contributo di lire 4 milioni immediatamente erogato dal prefetto di Bari all'ECA del luogo e al contributo di lire 2 milioni assegnato da detto Ministero, è stato concesso allo stesso ente un ulteriore contributo di lire 5 milioni; pertanto all'ECA di Molfetta sono stati assegnati, nella contingenza, contributi per complessive lire 11 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE MARZI, PREARO, ARMANI, SABATINI, LAFORGIA, FABBRI FRANCESCO, FRANZO E STELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) quali siano stati i risultati sperimentali della istituzione della cosiddetta bolletta di « tentata vendita » specialmente di fronte alla possibilità che sia stata largamente usata per facilitare la frode nella produzione di vini artificiali;

2) se si ravvisi in tale tipo di bolletta una illegittimità rispetto alle disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 in quanto non sono riportate le prescritte indicazioni del destinatario del prodotto;

3) se si ritenga necessario dare piena applicazione alla legge che istituisce la bolletta di accompagnamento dello zucchero per controllare la destinazione del prodotto, con l'abolizione della bolletta di tentata vendita che tale destinazione impedisce di accettare.

Gli interroganti fanno presente che prima delle difficoltà burocratiche frapposte dai commercianti, che comunque non valgono mai per i produttori agricoli, si deve tener conto dell'interesse non solo di settore, ma nazionale, della produzione vinicola. (17917)

RISPOSTA. — Gli organi di vigilanza del dipendente servizio per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, in occasione dei numerosi accertamenti effettuati in tutto il paese presso i grossisti di zucchero e delle conseguenti verifiche presso gli acquirenti, hanno dovuto rilevare che ricorrevano con frequenza, nelle operazioni di « cosiddetta tentata vendita », violazioni della disciplina di cui alla lettera c) della circolare del 15 settembre 1965, n. 993; violazioni che hanno dato luogo a denunce all'autorità giudiziaria.

Questo Ministero, allo scopo di porre termine ai rilevanti inconvenienti e per evitare una fraudolenta utilizzazione dello zucchero, ha recentemnete inviato istruzioni ai direttori degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, perchè considerino decaduta l'anzidetta disciplina della « tentata vendita » e perchè pretendano in ogni caso, da parte dei grossisti di zucchero, l'adempimento dell'obbligo delle bollette di accompagnamento, con l'indicazione del soggetto acquirente, cui viene destinata la merce trasportata.

Le operazioni di numerazione e vidimazione delle bollette stesse saranno espletate dagli ispettori provinciali dell'alimentazione.

Il Ministro: RESTIVO.

DE MEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se risponda, al vero che l'INPS, iniziato il 15 ottobre 1964 un procedimento disciplinare a carico di 13 sanitari dell'ospedale sanatoriale Principe di Piemonte in Napoli, non abbia ancora concluso la fase istruttoria, che dura ormai da oltre 19 mesi, avvalendosi del fatto che nelle norme relative ai procedimenti disciplinari il regolamento dell'INPS non fissa alcun termine alla durata della istruttoria disciplinare;

2) se ritenga che questo comportamento rappresenti una violazione del principio generale del pubblico impiego (accolto negli articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) che pone termini precisi e ridotti per il compimento della istruttoria disciplinare (90 giorni) e per la successione degli atti della procedura (stesso termine), pena l'estinsione del procedimento stesso;

3) se ritenga opportuno invitare l'INPS ad applicare per analogia le disposizioni sancite negli articoli 110 e 120 del testo unico (statuto degli impiegati dello Stato) sopra citati;

4) valutare, in linea subordinata, se l'applicazione di detti articoli 110 e 120 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rappresenti per l'INPS un obbligo dato « che secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato gli enti pubblici in materia disciplinare si devono uniformare, in difetto di espressa normativa di regolamento, a principi generali del pubblico impiego contenuti nelle leggi che regolano il rapporto di impiego con lo Stato »;

5) se intenda adottare provvedimenti affinchè l'INPS concluda questa istruttoria protratta oltre ogni logico termine, prosciogliendo gli inquisiti o rinviandoli al giudizio della commissione di disciplina, come dagli interessati più volte richiesto sia direttamente sia per vie legali, sindacali e con esposti presentati al ministro del lavoro e della previdenza sociale. (16744)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17037, del deputato Abenante, pubblicata a pag. 8100*).

DI MAURO ADO GUIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ristabilire la giustizia turbata, all'istituto tecnico F. Galliani di Chieti sezione staccata di Ortona, nell'assegnare le borse di studio per l'anno scolastico 1964-65. Dall'assegnazione delle borse di studio è stato escluso l'allievo Mancinelli Giorgio, che oltre ad essere orfano di padre ed iscritto nell'elenco dei poveri del comune di Tollo, deve recarsi quotidianamente ad Ortona con mezzi pubblici.

L'ingiustizia è tanto più grave se si considera che altri ragazzi, residenti ad Ortona hanno avuto la borsa di studio pur avendo ottenuto lo stesso punteggio dell'allievo Mancinelli. (14284)

RISPOSTA. — Il caso riguarda il concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1965-66.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, le borse di studio vengono conferite tenuto conto sia delle disagiate condizioni di

famiglia sia del merito degli aspiranti, accertato attraverso appositi concorsi provinciali.

L'alunno Giorgio Mancinelli, dell'istituto tecnico commerciale di Chieti, sezione staccata di Ortona, nella graduatoria di merito del predetto concorso si era classificato con lo stesso punteggio di altri quattro aspiranti, mentre rispetto a tutti e cinque era disponibile, dato il limitato numero delle borse, soltanto l'ultimo posto della graduatoria dei vincitori.

La commissione giudicatrice ha assegnato tale posto all'alunno Sandro Piermatteo. Risulta, al riguardo, che la decisione si è basata sulla valutazione delle situazioni di famiglia dei cinque concorrenti, ai sensi del citato articolo 38 della legge n. 1073 e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 marzo 1964, secondo cui, a parità di merito, i concorrenti sono graduati tenuto conto comparativo delle condizioni economiche dei nuclei familiari, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.

Il Ministro: GUI.

EVANGELISTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi di ordine giuridico e pratico in base ai quali l'ANAS ha ritenuto opportuno non intervenire per vietare la messa in opera, abusiva ed illegale anche perchè priva delle prescritte autorizzazioni, di cartelli pubblicitari lungo l'autostrada del sole, e ciò disponendo degli ampi poteri (ivi compresa la rimozione d'autorità) appositamente conferiti al Ministero dei lavori pubblici dai decreti presidenziali n. 313 e n. 420 rispetivamente del 15 e del 30 giugno 1959 e dalla legge del 24 luglio 1961, n. 729.

Infatti da qualche tempo lungo l'autostrada del sole, sono stati collocati centinaia di cartelli, chiaramente rivolti a chi percorre in un senso o nell'altro le due corsie; per tali cartelli è forse stata ottenuta l'autorizzazione di qualche ente locale, sfruttando le strade minori parallele all'autostrada o facendo rapidamente costruire un abbozzo di strada privata, ma non è mai stata concessa – e non poteva essere concessa – alcuna autorizzazione dall'ente concessionario.

Tale pubblicità ha soltanto l'apparenza della legalità, mentre nella realtà è sicuramente illegale perchè viola tutta la legislazione in vigore ed è inoltre priva delle prescritte autorizzazioni.

Nell'eventualità che il ministro dei lavori pubblici ritenesse le disposizioni vigenti non sufficientemente chiare ed eventualmente contradditorie, l'interrogante sottopone al ministro la opportunità di promuovere con la massima urgenza nuove norme che interpretino od integrino le disposizioni stesse; ciò allo scopo di evitare e stroncare il diffondersi dei cartelli di pubblicità abusivi ed illegali. (15559).

RISPOSTA. — L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo ed in vista delle autostrade, fino all'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, tra trovato, come è noto, la sua disciplina esclusivamente nell'articolo 11 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) e nel regolamento di esecuzione dello stesso testo unico (dall'articolo 19 all'articolo 23).

Dal combinato disposto dell'articolo 11, terzo comma del predetto testo unico n. 392 e dell'articolo 21 primo comma, lettera c), del ricordato regolamento di esecuzione si evince che la competenza ad emanare l'autorizzazione per il collocamento di impianti pubblicitari lungo od in vista delle autostrade in concessione spetta all'ente concessionario, mentre l'ente concedente, e pertanto nella fattispecie di che trattasi, l'ANAS, concorre nel procedimento amministrativo di formazione dell'atto autorizzativo con il proprio benestare.

A tale predetto regime normativo della pubblicità lungo od in vista delle autostrade in concessione per l'emanazione della legge 24 luglio 1691, n. 729, è seguita la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge, che testualmente statuisce: « Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale ».

L'interpretazione della ricordata disposizione ha dato luogo a perplessità e divergenze che sostanzialmente si concretano nei seguenti quesiti:

1) atteso che la richiamata legge 27 luglio 1961, n. 729, concerne il piano di nuove costruzioni autostradali il divieto di qualsiasi forma di pubblicità sancito dall'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge si estende a tutte le autostrade in concessione o deve intendersi nel senso di escludere già in esercizio od in via di costruzione all'atto dell'entrata in vigore delle legge n. 729;

2) la norma dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge di che trattasi deve intendersi abrogativa della disciplina dettata dall'articolo 11 del codice della strada per la

pubblicità lungo le autostrade e delle norme relative a tale articolo contenute nel relativo regolamento di esecuzione, ovvero deve considerarsi solo integrativa di tale disciplina ?

In ordine al primo quesito il tribunale di Genova, chiamato a decidere in merito alla limitazione imposta dal primo comma dello stesso articolo 9, con sentenza del 10 giugno 1964 ha affermato che tale norma non è applicabile alle autostrade incluse per il loro completamento nel piano delle legge n. 729; avverso tale decisione per altro è stato proposto appello.

In senso opposto l'Avvocatura generale dello Stato, richiesta di parere da parte dell'ANAS ha espresso l'avviso che l'intero disposto dell'articolo 9 in argomento deve considerarsi di carattere generale ed è pertanto applicabile non solo alle nuove autostrade da costruirsi in forza della citata legge n. 729, ma altresì alle autostrade già realizzate ed attualmente in esercizio.

Le predette contrastanti interpretazioni certamente hanno generato qualche perplessità in ordine alla sfera di applicazione della norma di cui ci si occupa, preplessità d'altra parte accresciute dalla necessità di tener ben presenti le ripercussioni d'ordine giuridico ed economico che l'applicazione drastica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, potrebbe eventualmente ingenerare.

Anche in ordine al secondo quesito, le opinioni sono ben diverse; infatti una prima tesi sostiene che l'articolo 9, ultimo comma, debba ritenersi portatore di un divieto assoluto e generale di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade od in vista di esse, mentre una tesi opposta è d'avviso che l'articolo medesimo debba intendersi più restrittivamente, nel senso di escludere la possibilità che gli impianti pubblicitari insistano nell'ambito dei confini delle opere autostradali, anche di carattere accessorio, permettendosi per altro la pubblicità in vista dell'autostrada, giusta l'articolo 11 del codice della strada.

Si osserva che se è vero che la formulazione, certamente non felice, dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 729 potrebbe indurre a ritenere il carattere integrativo e complementare della norma di che trattasi rispetto alla disciplina di base data alla materia dall'articolo 11 del codice della strada e del relativo regolamento, tuttavia è altrettanto vero che ad una soluzione diversa e precisamente all'accoglimento della prima delle sopraricordate tesi (divieto assoluto di pubblicità lungo od in vista delle autostrade), può giungersi ove in sede di interpretazione della norma di che trattasi non ci si fermi al criterio primario e semplicistico della vera interpretazione lessicale, ma si integri il criterio medesimo, come la corretta pratica giuridica impone, con il critero sistematico e con la ricerca dell'intenzione del legislatore.

Ora in base al criterio sistematico l'ultimo comma dell'articolo 9 in argomento va posto in correlazione sia con il primo comma dello stesso articolo, sia in senso più lato con le norme del codice della strada che disciplinano la materia della pubblicità lungo le autostrade.

Il primo comma dell'articolo 9 statuisce che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » è vietata la costruzione o l'ampliamento di fabbricati a distanza inferiore di metri lineari 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada; ora la stessa espressione « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » si ritrova nell'ultimo comma dello stesso articolo e non si vede perchè nell'ultimo comma le medesime parole debbano essere state usate dal legislatore in senso diverso rispetto al primo comma, e precisamente nel senso di vietare l'installazione di richiami pubblicitari solo entro i confini della zona di occupazione dell'autostrada e non invece al di là di tali predetti confini, addirittura a raggio visivo lungo il tracciato autostradale.

Si potrebbe obiettare che nel primo comma dell'articolo 9 il legislatore lascia manifestamente intendere che il divieto di costruzioni si estenda oltre la zona di occupazione dell'autostrada quando contiene e delimita il divieto stesso entro la distanza di metri lineari 25 dai confini della zona medesima, mentre nell'ultimo comma il legislatore stesso si limita a statuire semplicemente che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » è vietata qualsiasi forma di pubblicità; ma proprio l'assenza di qualsiasi limitazione deve indurre a conferire al divieto stesso una portata ampia e generalissima, nel senso cioè di vietare non solo la pubblicità installata lungo i confini autostradali, sia pure al limite di tre metri dai confini stessi, ma anche tutti gli altri richiami pubblicitari collocati in vista della sede autostradale, tanto più che, e qui si amplia e si completa il criterio d'interpretazione sistematica, sia il codice della strada, sia il regolamento di esecuzione hanno sempre parlato di richiami pubblicitari lungo od in vista delle autostrade.

D'altra parte, come sopra detto, non si può prescindere dal considerare l'intenzione che il legislatore ha avuto quando ha formulato la norma di che trattasi; a tal proposito è agevole rilevare che la *ratio legis* nella fattispecie in esame è costituita dall'intento di evitare i pericoli che potrebbero derivare alla circolazione autostradale dai richiami pubblicitari, e se è vero che il richiamo pubblicitario installato lungo il tracciato autostradale, intendendo tale espressione in senso stretto, assorbe o può assorbire una parte dell'attenzione dell'automobilista, è altrettanto vero che è fonte e causa di distrazione anche maggiore per l'automobilista stesso il richiamo pubblicitario collocato in vista dell'autostrada, sia pure a distanza notevole dalla medesima.

Stante quanto sopra l'interpretazione lessicale e sistematica della norma più volte ricordata dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 729 del 1961 apporterebbe a concludere nel senso di un divieto generalissimo ed assoluto d'installazione di richiami pubblicitari lungo od in vista, delle autostrade; e questa conclusione, come si è detto, sembrerebbe confortata anche dalla ricerca logica del fine che il legislatore ha inteso perseguire dettando la norma predetta.

Premesso il richiamo della vigente disciplina sostanziale della pubblicità lungo le autostrade e delineati i problemi e le difficoltà di interpretazione che nella materia si presentano, sembra opportuno precisare quali siano i mezzi conferiti dal legislatore all'ANAS ed alle società concessionarie per la rimozione dei cartelli abusivi installati lungo i tracciati autostradali.

Nella repressione di tali abusi la normativa vigente prevede due mezzi di azione e di tutela: il primo in via penale ed il secondo in via amministrativa.

Com'è noto l'ultimo comma dell'articolo 11 del ricordato testo unico 15 giugno 1959, n. 393 attribuisce carattere di reato contravvenzionale al fatto che siano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione ovvero in violazione delle norme tecniche previste nello stesso articolo 11 e, conseguentemente, negli articoli 21 e 23 del relativo regolamento.

La previsione e la configurazione del predetto reato contravvenzionale se non consentono di per se stesse – salvo il caso di ordinanza del magistrato – la rimozione immediata del mezzo publicitario abusivo, costituiscono per altro una remora atteso che la relativa ammenda oscilla da lire 10 mila a lire 20 mila.

Nell'ambito poi dell'azione amministrativa deve prevedersi la rimozione dei richiami pubblicitari abusivi ed al riguardo possono distinguersi due ipotesi:

1) il richiamo pubblicitario non autorizzato ovvero autorizzato ma non rispondente ai requisiti tecnici previsti risulta collocato su aree di proprietà dell'ANAS o della società concessionaria;

2) il richiamo pubblicitario abusivo per assenza di autorizzazione o per deficienza di requisiti risulta collocato su area di proprietà di terzi.

Nella prima ipotesi l'azione dell'ente concedente per la rimozione d'ufficio del cartello pubblicitario abusivo non presenta difficoltà; nella seconda ipotesi invece la procedura è più completa trattandosi di accedere nel fondo altrui.

Tutto ciò premesso, nel far presente che l'ANAS non trascurerà di vigilare perchè gli uffici dipendenti e le società concessionarie curino l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblicità lungo le autostrade, si assicura che sarà attentamente esaminata la opportunità che la normativa attualmente in vigore venga integrata ed interpretata con nuove precise disposizioni legislative che, eliminando le perplessità e le difficoltà sopra esposte, conferiscano all'azione amministrativa rapidità ed efficacia nella repressione degli abusi; tali nuove norme potranno trovare formulazione in sede di riforma del codice della strada o nel disegno di legge, già allo studio, per la tutela delle strade, autostrade ed aree pubbliche.

Il Ministro: MANCINI.

FABBRI RICCARDO, LORETI, PALLESCHI e VENTURINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, con riferimento alla grave situazione venutasi a creare presso due cantieri romani della COGECO (Beni stabili), occupati da 12 giorni dai lavoratori, se intenda intervenire perchè la società immobiliare, che ha proceduto ad oltre 40 licenziamenti ed altri ne ha preannunciati, applichi le disposizioni della legge n. 433 per il collocamento dei lavoratori, esuberanti rispetto all'immediato fabbisogno, a Cassa integrazione guadagni, soprattutto considerato che un recente analogo caso verificatosi nel settore edile a Roma è stato risolto, nonostante l'iniziale resistenza

della ditta allora interessata alla vertenza, in modo conforme alle legittime richieste dei lavoratori e alla finalità più generale di sostegno dell'occupazione operaia nel presente momento di perdurante difficoltà congiunturale. (15530)

RISPOSTA. — Il trattamento di integrazione salariale è concesso, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, esclusivamente su domanda dell'azianda.

La COGECO, per quanto concerne la fattispecie alla quale l'interrogante fa riferimento, non ha ritenuto di chiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni in mancanza di qualsiasi prospettiva di immediato inizio di nuovi lavori.

Dopo lunghe trattative è stato, comunque, raggiunto dalle parti un accordo in base al quale sono stati ridotti da 40 a 22 i licenziamenti preannunciati ed è stata corrisposta ai licenziati una indennità extra liquidazione di lire 35 mila *pro capite*.

Il Ministro: BOSCO.

FASOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per far cessare la azione equivoca, ma non per questo meno ricattatoria ed intimidatoria, che è portata avanti dalla federazione provinciale coltivatori diretti di La Spezia, con lettere circolari indirizzate ai titolari di aziende agricole a firma del capo zona cavalier P. De Geromini, lettere con le quali si informa « che se non sarà provveduto al rinnovo della tessera per l'anno 1965 entro il giorno... non solo la S. V. perderà il diritto a tutte le forme di assistenza da parte dei nostri uffici, ma saremo costretti, nostro malgrado, a cancellarla dagli elenchi degli iscritti alla Coltivatori diretti ».

Si chiede inoltre di sapere quali iniziative concrete intenda fare assumere dagli organi governativi che hanno competenza nel settore agricolo, con sede nella provincia, per rendere finalmente chiaro ai coltivatori diretti che per conseguire la iscrizione negli elenchi della categoria e quindi per aver diritto a tutte le forme di assistenza predisposte per legge non è assolutamente necessario essere iscritti alla Confederazione coltivatori diretti, cosiddetta bonomiana. (14145)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che il signor De Geronimi è, contemporaneamente, esponente della federazione provinciale coltivatori diretti di La Spezia e sindaco della locale cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti.

La lettera circolare, a firma del predetto De Geronimi, è stata inviata agli iscritti alla predetta associazione sindacale e si riferisce esclusivamente ai servizi di assistenza e consulenza dell'associazione stessa e non invece alla erogazione delle prestazioni sanitarie effettuata dalle casse mutue di malattia in favore di tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla iscrizione o meno ad organizzazioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

FINOCCHIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi di urgenza intendano predisporre per alleviare i gravissimi danni subìti dagli agricoltori nell'agro di Molfetta (Bari) a causa dell'uragano scatenatosi nel pomeriggio del 28 luglio 1966, che in un territorio di circa 5 mila ettari ha provocato la distruzione di circa 20 ettari di vigneto a tendone, ha divelto circa 20 mila alberi di mandorlo e di olivo e ha sconvolto circa 200 ettari di terreno a colture orticole.

Si chiede, inoltre, di conoscere quali provvidenze siano possibili per sostenere le iniziative degli interessati, tendenti a ripristinare gli impianti arborei distrutti, e per sostenere la categoria in un momento difficile a causa del mancato reddito. (17670)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari, è risultato che il nubifragio accompagnato a grandine, verificatosi nel pomeriggio del 28 luglio 1966, ha causato, in talune contrade dell'agro di Molfetta, danni particolarmente alla produzione dei vigneti e degli orti, nonchè, in minore misura, a quella degli oliveti. A causa del forte vento, si sono avuti anche danni a piante di olivo e di mandorlo.

Nel complesso, tali danni non rivestono carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica delle aziende interessate, per cui, ad avviso dello stesso ispettorato agrario, non ricorrono, nella specie, le condizioni per far luogo all'applicazione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Comunque, il predetto ufficio ha intensificato, nella circostanza, l'attività di assisten-

za tecnica a favore degli agricoltori colpiti, consigliando ad essi gli interventi necessari per il ripristino delle piantagioni danneggiate.

Nei casi, poi, di perdite di prodotto di entità tale che ne sia stato gravemente compromesso il bilancio economico aziendale, gli agricoltori interessati potranno avvalersi dei prestiti quinquennali di conduzione, a tasso particolarmente agevolato, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Intanto, questo Ministero ha interessato anche l'ispettorato agrario di Bari a svolgere accertamenti per la delimitazione delle zone nelle quali a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1965-luglio 1966, si siano determinate le condizioni per poter concedere, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio a favore delle aziende gravemente danneggiate.

Il Ministero delle finanze ha recentemente assicurato che, qualora a conclusione della istruttoria in corso risulterà che ne ricorrono le condizioni, non mancherà di adottare, a favore dei possessori dei fondi rustici danneggiati, le provvidenze di cui alla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

FINOCCHIARO E CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se il ministro sia stato informato delle dimissioni collegiali della giunta di centro-sinistra del comune di Minervino Murge (Bari), presentate in segno di civile protesta per la mancata istituzione nella città – che conta circa 20 mila abitanti ed è sprovvista di scuole medie di secondo grado, pur avendo 400 o 500 alunni, che le frequentano nei comuni vicinori – di una sezione staccata d'istituto tecnico industriale, sollecitata per una lunga serie di anni e formalmente promesa in varie circostanze da autorevoli membri del Governo;

b) se i competenti uffici del Ministero siano in grado di giustificare la mancata concessione, pur essendo stata la richiesta accompagnata dalla presente documentazione, a garanzia degli impegni da assumere da parte del comune e della provincia, nelle rispettive competenze oltre che del parere favorevole del locale provveditorato agli studi, che indicava nel comune di Minervino Murge la prima delle sedi richiedenti, interessate ad ottenere una sezione di istituto tecnico industriale; le ragioni per le quali la sezione rifiutata al comune di Minervino Murge sia stata concessa al comune viciniore di Spinazzola, che ha una popolazione di 6 mila abitanti, è sede di una scuola agraria oltre che di un ginnasio, e ha un indice di scolarità più basso di quello del comune di Minervino Murge;

c) se il ministro consideri ancora accettabili un costume ed una pratica che vedono a fondamento di nuove istituzioni scolastiche in molti casi, soprattutto nel sud, sollecitazioni indebite di parlamentari e membri del Governo, interventi paternalistici e esigenze clientelari. Esempi clamorosi di un simile andazzo si sono avuti nelle ultime settimane nella provincia di Bari. Ad esemplificazione si può prendere oltre il denunciato episodio verificatosi nei comuni di Spinazzola e Minervino Murge – in quest'ultimo ci si è impegnati, dopo le dimissioni della giunta e per farle rientrare, ad istituire un liceo scientifico, che altererà e deformerà le tendenze scolastiche in un comune depresso a struttura agricola, a redditi medi molto bassi e isolati da facili collegamenti con città sedi di università, contribuendo a creare masse di disoccupati cronici o di operai o di aspiranti ad impieghi municipali – la clamorosa nuova istituzione di un istituto magistrale nel comune di Terlizzi, città con meno di 15 mila abitanti, a sei chilometri del comune di Molfetta (65 mila abitanti), dove ha sede da circa 40 anni un istituto magistrale fra i più frequentati d'Italia, in dispregio di ogni logica istituzionale e distributiva, contraddicendo quanto lo stesso ministro aveva ripetutamente dichiarato, e la competente Commissione parlamentare aveva raccomandato sull'opportunità della creazione di nuovi istituti magistrali in una condizione di congestione pletorica della classe magistrale.

(17876)

RISPOSTA. — Nella elaborazione del piano delle istituzioni scolastiche sono state esclusivamente considerate, con accurato e rigoroso esame, le esigenze che attengono all'efficienza del servizio scolastico – in rapporto alla dislocazione dei vari tipi di scuola – e le condizioni obiettive prescritte per il buon funzionamento dei singoli istituti.

Va, pertanto, respinta, in via preliminare, l'asserzione degli interroganti circa un pre-

teso costume di condiscendenza a sollecitazioni e interventi che infirmerebbero le valutazioni dei competenti organi, deviandone la decisione dall'interesse della scuola.

In particolare, si chiarisce poi che si è ritenuto di poter soprassedere all'istituzione di una sezione staccata di istituto tecnico industriale a Minervino Murge, in quanto le esigenze della locale popolazione scolastica già potevano essere soddisfatte dall'istituto tecnico industriale di Andria; tale istituto, invece, mal si prestava, per la notevole distanza (43 chilometri) fra i due centri, a servire la popolazione scolastica di Spinazzola.

Non si può sfuggire, d'altronde, che, per effetto della soluzione adottata, il comune di Minervino Murge viene ora a trovarsi geograficamente al centro di due istituzioni scolastiche del tipo richiesto (esso, infatti, dista 18 chilometri da Spinazzola a 25 chilometri da Andria), sicchè la sua popolazione scolastica può agevolmente avvalersi di entrambe.

Per quanto riguarda poi l'istituzione di una sezione staccata di liceo scienfico a Minevrino Murge, si è considerato, con la dovuta attenzione, che detto comune dista dalle più vicine sedi di liceo scientifico (Barletta e Ruvo) circa 40 chilometri.

Infine, per quanto attiene al provvedimento relativo all'istituto magistrale di Terlizzi – additato quale clamoroso esempio di violazione di ogni criterio logico e di contraddizione con precedenti dichiarazioni programmatiche – si deve far presente che l'amministrazione non ha dotato Terlizzi di una nuova istituzione scolastica, ma ha semplicemente concesso l'autonomia alla preesistente sezione di istituto magistrale. E, invero, ove non si ignori che la suddetta sezione registra la più alta popolazione scolastica di tutte le sezioni di tutta la Puglia – con 649 alunni che affluiscono anche da numerosi e importanti centri vicini – non si può fondatamente contestare l'opportunità di un provvedimento che, senza modificare la preesistente situazione scolastica, è inteso unicamente a dare a quella istituzione un efficiente assetto funzionale.

Il Ministro: GUI.

FIUMANO' E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali interventi intendano adottare, allo scopo di evitare che la nuova gestione dell'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d'Italia possa alienare gli 8 mila volumi – di cui 7 mila dedicati alla « questione meridionale » – in atto raccolti presso la sede dell'associazione di Reggio Calabria.

I suddetti volumi, testimonianza, tra l'altro, dell'opera meritoria del compianto senatore Zanotti Bianco verso il Mezzogiorno e la Calabria, non dovrebbero andare dispersi o passare in mano di privati, ma vanno conservati dalla collettività e tenuti a disposizione di quanti, studiosi, sociologici, politici, intendono informarsi o ispirarsi nella loro attività culturale e di pubblici amministratori. (15877)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti risulta, invero, che l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno è interessata ad una revisione delle sue varie attività; non risulta, per altro, che nel quadro dei suoi programmi sia prevista l'alienazione della biblioteca del Cipresseto di Reggio Calabria.

Le amministrazioni interessate, consapevoli dei valori spirituali e culturali che la biblioteca rappresenta nella sua tradizionale configurazione di centro di vita culturale e di elevazione sociale, non mancheranno, comunque, di vigilare affinchè sia mantenuta la destinazione pubblica della biblioteca e questa continui a svolgere, nell'originario ambiente, la sua funzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

FIUMANO'. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere: se ritengano giustificate le forti preoccupazioni insorte nei movimenti politici e nell'opinione pubblica democratica del comune di Caulonia e della provincia di Reggio Calabria, in conseguenza dello scoppio della bomba, avvenuta lunedì 13 giugno a Caulonia, a poche decine di metri dai seggi dove si votava per il rinnovo del consiglio municipale e che ha provocato la morte del piccolo Giuseppe Morabito e il ferimento dei ragazzi Alfredo Cavallo ed Ilario Murdocca; quali siano stati i risultati delle indagini di pubblica sicurezza e giudiziaria. (17063)

RISPOSTA. — Il 13 giugno 1966, in via Baglio, a Caulonia, a circa 60 metri da un seggio elettorale dove erano in corso le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio comunale, ed in prossimità dell'auto del dottor Ar-

mando Lanzetta, candidato cristiano-sociale, un bambino rinveniva un ordigno; a lui si univano altri due bambini, dei quali uno, a nome Morabito Giuseppe, toglieva, per gioco, la sicura e batteva l'ordigno su di un gradino causandone l'esplosione. In conseguenza, il Morabito decedeva per le ferite riportate, mentre restavano lievemente feriti i due coetanei e una bambina che transitava nei pressi.

Dalle indagini immediatamente esperite risultava che l'ordigno – bomba a mano tipo OTO con sicura – era inidoneo ad un attentato, in quanto l'esplosione si era potuta verificare solo dopo l'estrazione della sicura e la percussione. Lo stesso Lanzetta, vicino alla cui auto era stato rinvenuto l'ordigno, ha escluso nel modo più categorico che si potesse trattare di un attentato alla sua persona.

Gli organi di polizia proseguono le indagini per conoscere la provenienza dell'ordigno. Sui fatti è stato riferito all'autorità giudiziaria, della quale si è ora in attesa di conoscere le determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali interventi intendano sollecitare, e quali provvedimenti adottare, allo scopo di giungere al rapido completamento del piano regolatore generale di Africo Nuovo (Reggio Calabria) e alla sua estensione, viste le comprovate necessità del nuovo centro sorto in conseguenza delle alluvioni del 1951 e 1953. (17596)

RISPOSTA. — Il piano regolatore di Africo Nuovo è stato interamente realizzato, sia per quanto concerne gli edifici sociali e i servizi pubblici (strade interne, fognature, rete idrica, impianto elettrico), sia per quanto concerne la lottizzazione dei suoli edificatori per consentire agli aventi diritto di costruire le proprie abitazioni.

Gli aventi diritto a detti lotti di terreno, secondo l'elenco richiesto nella deliberazione comunale del 9 dicembre 1953, n. 57, erano 457 e sono stati tutti sodisfatti; le relative abitazioni sono state eseguite o sono in corso di costruzione con il contributo previsto dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Successivamente il comune in parola, in data 23 luglio 1962, trasmetteva al genio civile di Reggio Calabria un elenco aggiuntivo di aventi diritto alla concessione del suolo. Detto ufficio riscontrava che dei nuovi 385 nominativi ben 152 si riferivano a persone già comprese nell'elenco di cui alla citata deliberazione n. 57. Per i chiarimenti del caso tale elenco aggiuntivo veniva restituito dal genio civile al comune interessato, tramite la competente prefettura. Finora detti chiarimenti non sono stati ancora forniti.

Comunque, in attesa di avere elementi precisi circa il numero delle nuove aree da reperire, l'anzidetto ufficio ha iniziato uno studio di massima per l'eventuale ampliamento del piano regolatore in parola. Tale studio si è dovuto però sospendere in quanto l'ampliamento ricadeva su terreno in contestazione tra i comuni di Africo e di Bianco.

Tale contestazione deriva dal fatto che l'abitato di Africo Nuovo è sorto in territorio del comune di Bianco e fino ad ora non è stato provveduto alla delimitazione territoriale del nuovo abitato. a tale proposito il genio civile, su richiesta della prefettura, ha redatto due proposte di delimitazione territoriale, rispettivamente in data 16 settembre e 3 ottobre 1964. Su tali proposte si sono dichiarati contrari i suddetti comuni.

Indipendentemente da ciò la prefettura, nel settembre 1965, ha trasmesso le suddette proposte al consiglio provinciale per il parere di competenza. Pertanto, se prima non verrà definita la delimitazione territoriale del comune di Africo, non sarà possibile alcun concreto studio per l'eventuale ampliamento del relativo piano regolatore.

Il Ministero dell'interno ha informato che il consiglio provinciale di Reggio Calabria, riunitosi il 6 agosto 1966 per l'esame, fra l'altro, della questione relativa alla delimitazione territoriale tra i comuni di Africo Nuovo e Bianco, ha deliberato di nominare una commissione per lo studio *in loco* della stessa questione. Sull'argomento, la suddetta commissione dovrà, quindi, riferire quanto prima al consiglio provinciale.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che venga elienata a privati la biblioteca, ricca di 8 mila volumi (dei quali circa 7 mila dedicati alla « questione meridionale »), ospitata nella villetta il Cipresseto di Reggio Calabria, di proprietà dell'associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia.

L'interrogante si permette far presente come sia quanto mai opportuno che venga con-

servato ai calabresi e agli italiani tutti un patrimonio inestimabile di cultura, frutto del lavoro, dell'impegno, di lotte di molte generazioni. (15690)

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15877, del deputato Fiumanò, pubblicata a pag. 8134*).

FODERARO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere, anche in relazione ad un ordine del giorno presentato al riguardo dall'interrogante in sede di discussione alla Camera dei deputati della legge per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, se si ritenga opportuno ed urgente – nel quadro delle provvidenze governative per favorire il processo di sviluppo delle regioni sottosviluppate – predisporre un provvedimento per l'applicazione di un prezzo politico nel costo della energia in Calabria, soprattutto al fine di favorire lo sviluppo economico – particolarmente nel settore della agricoltura e in quello industriale – di quella regione. (16960)

RISPOSTA. — L'adozione di un prezzo politico nel costo dell'energia non potrebbe essere limitata alla sola Calabria, ma, eventualmente, estesa a tutte le regioni sottosviluppate del paese.

Il problema involge aspetti delicati in quanto, come noto, ad ogni riduzione di prezzo dell'energia in favore di alcuni settori di utenza dovrà necessariamente corrispondere un aumento a carico di altri essendo insopprimibile l'esistenza di tutelare la gestione dell'ente di Stato. Si assicura, comunque, che la richiesta sarà sottoposta al Comitato dei ministri per l'ENEL in occasione di un eventuale revisione delle tariffe CIP.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quando si prevede possa esser dato corso, da parte dei competenti organi, alla pratica relativa al trasferimento dell'abitato di Cannavò, rione del comune di Reggio Calabria.

L'interrogante si permette ricordare il pericolo che sovrasta sulla popolazione di quel rione dal 1959 – anno in cui si è verificato un movimento franoso – per cui venne ordinato lo sgombero di circa 100 famiglie e il relativo decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 settembre 1964, n. 239, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. (17172)

RISPOSTA. — Con la recente riqualificazione del programma istituito con la legge speciale per la Calabria, operata sulla base di alcune modeste disponibilità finanziarie derivanti dai proventi maturati sui fondi della legge stessa, è stato disposto l'accantonamento di 200 milioni di lire per il completamento di alcuni piani regolatori.

Nulla, per altro, si è potuto prevedere per il trasferimento di nuovi abitati. In considerazione di ciò ogni intervento a favore del trasferimento del rione Cannavò, potrà essere effettuato in dipendenza di una eventuale proroga della legge per la Calabria.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre un adeguato aumento dell'organico del personale addetto all'ufficio postale di Fregene, ove – specie nella stagione estiva – l'organico attuale è assolutamente insufficiente a fronteggiare le esigenze della popolazione, che per evidenti motivi turistici aumenta in ragione del 300 per cento, rispetto alle presenze della stagione invernale. (17727)

RISPOSTA. — Presso l'ufficio locale postale di gruppo *D* di Fregene sono applicati 2 ufficiali, oltre al dirigente, i quali sono sufficienti per fronteggiare il lavoro in periodo normale. Per la stagione estiva, la competente direzione provinciale di Roma ha provveduto ad elevare il numero degli ufficiali a 4 unità nei mesi di luglio e di agosto e a 3 unità in quelli di giugno e settembre.

Inoltre il servizio di recapito della corrispondenza è stato potenziato con l'aumento degli agenti addettivi da uno a due. Anche per la prossima stagione estiva saranno adottati i provvedimenti necessarî affinché i servizi postali in Fregene abbiano a svolgersi con regolarità.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stata esclusa dalla rete dell'acquedotto del Savuto la frazione Accaria di Serrastretta (Catanzaro).

L'interrogante fa presente che la diramazione di tale acquedotto per la frazione Accaria – già da tempo progettata e comportante una minima spesa – risponde a esigenze vitali della popolazione del luogo, la quale ora – di fronte all'imprevista e improvvisa esclu-

sione – si trova in stato di eccitazione e malcontento, che potrebbe avere conseguenze anche gravi. (17747)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha già costruito, per la frazione Accaria, tutte le opere di acquedotto previste dal progetto, ad eccezione della condotta di avvicinamento dal serbatoio all'abitato.

Presso l'ufficio acquedotti della Calabria è in avanzato corso di elaborazione la perizia di variante al quinto lotto *D* dell'acquedotto del Savuto, relativa alla costruzione della predetta condotta di avvicinamento.

Tale perizia sarà successivamente sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa per la necessaria approvazione, dopo di che potrà darsi inizio alla esecuzione dei lavori.

Il Ministro: PASTORE.

FRANCHI E ROBERTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione creatasi a seguito della decisione della società per azioni distilleria di Cavarzere (Venezia) di sospendere la produzione nello stabilimento di Bottrighe (Rovigo) a partire dal 2 maggio, per cui altri 116 operai sono andati ad aumentare le file già numerose dei disoccupati di quella provincia, e per sapere di conseguenza quali provvedimenti intendano adottare per riportare alla normalità la situazione dando alle maestranze possibilità di lavoro e, quindi, serenità nelle loro famiglie per le quali attualmente si prospettano invece mesi di sacrificio e di stenti. (16360)

RISPOSTA. — Lo stabilimento per la produzione di glutammato monosodico di Bottrighe (frazione del comune di Adria), appartenente alla società per azioni distilleria di Cavarzere, è stato ammodernato due anni fa con notevole immobilizzo di capitale e con l'assistenza di tecnici giapponesi, per cercare di fronteggiare la concorrenza estera.

Per altro, a seguito della sempre crescente importazione di prodotto estero a prezzo inferiore a quello di costo della produzione italiana, la direzione aziendale, analogamente a quanto già effettuato da altre fabbriche di glutammato, il 2 maggio 1966, ha deciso di sospendere l'attività ed ha posto 116 lavoratori sotto trattamento della Cassa integrazione guadagni.

Per quanto concerne la cennata situazione del mercato del glutammato monosodico, si fa presente che essa ha constituito oggetto di attento esame da parte delle autorità responsabili nazionali e comunitarie.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'industria e commercio a conclusione delle riunioni interministeriali tenute presso il Ministero del commercio con l'estero il 18 marzo ed il 25 aprile 1966, con la partecipazione, altresì, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, è stato convenuto di adottare urgentemente provvedimenti atti a tutelare la industria nazionale del glutammato contro la concorrenza di altri paesi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno e doveroso precedere ad una congrua rivalutazione del contributo versato da codesto ministero al collegio femminile Santa Gorizia di Gorizia, ora ammontante a lire 15 mila annue.

Consta all'interrogante che l'erogazione di tale contributo statale fu decisa nel lontano 1923, a titolo di rimborso spese di affitto, in vista delle finalità altamente sociali ed educative del collegio, fondato dalla maestra Giuseppina Furlani. Da quella data, il contributo è rimasto inalterato, mentre le spese di affitto sono salite a ben un milione 500 mila lire annue.

Ora il convitto Santa Gorizia versa in condizioni di bilancio molto pesanti, tanto che l'attuale direttrice, maestra Carolina Furlani, ne ha annunciata la forzata, imminente chiusura. Da qui l'urgenza dell'intervento richiesto dall'interrogante, volto a salvare una istituzione benemerita. (12571)

RISPOSTA. — La questione di una rivalutazione dei contributi e sussidi a favore degli istituti di educazione non statali si pone per la generalità degli istituti medesimi. Per altro, la possibilità di un aumento di tali contributi e sussidi è legata alla maggiorazione degli appositi fondi di bilancio, maggiorazione che in sede di variazioni al bilancio dello scorso esercizio non è stata accordata.

Ciò premesso, si assicura che il Ministero non mancherà di tenere in attenta considerazione la situazione dell'istituto Santa Gorizia, se nuove disponibilità consentiranno l'erogazione di contributi e sussidi integrativi.

Il Ministro: GUI.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposti gli esportatori, gli spedizionieri ed i trasportatori italiani e jugoslavi che si servono del valico italo-jugoslavo della Casa Rossa a Gorizia, per le operazioni doganali, a causa dell'estrema lentezza con cui tali operazioni vengono svolte, tanto che molti autotreni sono costretti a soste inoperose di 2-3 giorni (invece di alcune ore), con notevole danno economico.

Tale lamentata lentezza, che sta causando vivo malumore negli ambienti economici del capoluogo isontino, si è aggravata in modo particolare nelle ultime settimane e viene motivata, negli ambienti responsabili della dogana, da carenza di personale, resa acuta dal fatto che, mentre parecchi impiegati sono stati posti in quiescenza e non sostituiti, i compiti affidati alle dogane sono stati notevolmente dilatati.

La situazione attuale sta causando gravissimo danno all'economia nazionale e locale (la quale ultima ha nei traffici da e per la Jugoslavia uno dei suoi pilastri fondamentali) e nuoce ai buoni rapporti esistenti fra l'Italia e la Jugoslavia ed alla bilancia commerciale.

L'interrogante chiede pertanto se si ritenga opportuno un intervento tempestivo del ministro, tale da por termine agli inconvenienti sopra descritti, anche per accertare eventuali responsabilità ed incurie nel cattivo funzionamento della dogana di Gorizia. (17545)

RISPOSTA. — La situazione della dogana di Gorizia non appare purtroppo diversa da quella degli altri uffici doganali della Repubblica, che risentono della generale deficienza del personale avente organici carenti per un terzo della forza complessiva.

Il costante incremento del volume dei traffici internazionali e gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie che investono settori sempre più vasti della produzione, hanno reso la situazione davvero grave, per cui si è reso necessario proporre, fra l'altro, un disegno di legge per aumentare di 400 e 100 unità le qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed ausiliarie delle dogane. Si deve convenire, pertanto, circa la carenza di personale che si lamenta presso la dogana di Gorizia e si fornisce assicurazione che con l'espletamento dei concorsi in atto e la conseguente assunzione di nuovo personale, l'organico dell'ufficio anzidetto sarà adeguatamente potenziato in modo di poter eliminare i lamentati inconvenienti.

In merito alle prolungate soste di automezzi al confine italo-jugoslavo, dovute alla lentezza con la quale verrebbero svolte le operazioni doganali al valico della Casa Rossa di Gorizia, si fa presente che, pur nelle gravi difficoltà derivanti dalla cennata carenza di personale, la dogana di Gorizia ha potuto quasi sempre assicurare ai traffici commerciali la normale scorrevolezza.

Se un qualche rallentamento si è verificato, lo stesso deve imputarsi ad un certo dirottamento di operazioni da zone provviste di uffici doganali di prima classe, quali Milano, Modena, Torino, Como, Bolzano e Livorno, che da qualche tempo si verifica verso il valico di che trattasi.

Tale spostamento di traffico, dovuto alla libera scelta degli operatori economici sulla quale nessun potere ha questa amministrazione, unitamente all'incremento dei rapporti commerciali con la vicina repubblica jugoslava ed alla ripetuta carenza di personale che non consente l'adeguato potenziamento di molti uffici doganali, hanno provocato disagi presso la sezione doganale del valico di Casa Rossa, che è intendimento dell'amministrazione di superare al più presto possibile.

Il Ministro: PRETI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere in quale modo intendano ovviare alla grave situazione venutasi a creare, in sede di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, a danno di quei pescatori che, pur avendo esercitato il loro mestiere fin dalla prima età, lo hanno interrotto tra i 50 ed i 60 anni, vedendosi in tal modo esclusi sia dal beneficio della pensione sia da quello dell'assistenza medica.

L'interrogante fa presente, pertanto, l'urgente necessità che siano riaperti i termini per le domande di pensione e che le condizioni poste per ottenere la medesima siano, ad esempio, di essere stati pescatori per almeno 25-30 anni. (16611)

RISPOSTA. — La materia cui fa riferimento l'interrogante è disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. In particolare l'articolo 16 dispone che i pescatori ultrasessantenni alla data di entrata in vigore della legge stessa, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, « purché dimostrino di essere stati pescatori di mestiere almeno nei

dieci anni precedenti il compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo base, dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ».

La commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ha interpretato tale norma in maniera molto estensiva ammettendo al beneficio anche chi non avesse esercitato la pesca in modo continuativo e riconoscendo la possibilità di sospensioni purché nel complesso del decennio risulti prevalente l'attività di pesca. Inoltre la commissione stessa ha ammesso al beneficio sopra cennato i pescatori che hanno dovuto sospendere la loro attività, anche per periodi prolungati qualora la sospensione sia dipesa da causa di forza maggiore.

Si fa infine presente che la commissione sopraccitata ha espresso il voto, accolto dal Ministero del lavoro, di riaprire i termini previsti dalla legge in questione per potere usufruire dei benefici previsti dalla stessa.

Il Ministro della marina mercantile: NATALI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come concili la fiorente attività turistica in atto sulla magnifica spiaggia di Bibione di San Michele al Tagliamento (Venezia) con le esercitazioni al poligono di tiro che continuano a svolgersi con gravissime conseguenze.

Infatti, nella mattinata del 2 giugno 1966, alcune pallottole di mitragliera raggiungevano l'arenile dove soggiornavano turisti a circa 400 metri dal limite della zona militare. Sono immaginabili lo spavento e lo scompiglio provocati, nonché le conseguenze sul flusso turistico.

Per quanto sopra, l'interrogante chiede ancora una volta che il trasferimento in altra zona di detto poligono avvenga al più presto. (17571)

RISPOSTA. — Dalla perizia balistica è risultato che il proiettile calibro 12,7 rinvenuto il 2 giugno 1966 sull'arenile di Bibione non apparteneva al lotto di munizioni impiegate dal reparto in esercitazione a quella data nel vicino poligono di Lame di Revellino. Si è quindi trattato probabilmente di un proiettile esploso in epoca anteriore.

Quanto al problema di carattere generale relativo alla possibilità di trasferire in altra sede il poligono menzionato, l'amministrazione ha già effettuato numerose ricognizioni nella zona. L'unica area sostitutiva finora riconosciuta idonea è risultata, però, egualmente interessata ad iniziative di sviluppo turistico per cui si è ritenuto opportuno non assumere iniziative al riguardo.

Si assicura, comunque, che nell'attesa si presentino possibilità, è allo studio una ulteriore riduzione dell'attività del poligono nella stagione estiva al fine di limitare per quanto possibile le cause di disagio lamentate.

Il Ministro: TREMELLONI.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla elezione del presidente della commissione provinciale per l'artigianato di Pisa, dove il risultato elettorale è stato falsato, prima con una nomina prefettizia discriminata dai commissari di diritto, opportunamente scelti per tentare di impedire che venisse confermata nella intera commissione la maggioranza liberamente espressa dalla categoria, e poi, dal voto, risultato determinante, dei commissari, così detti tecnici, dell'ENAPI e dell'INPS i quali, assumendo una ingiustificata posizione di parte, hanno concorso alla elezione di un presidente della commissione, espressione della minoranza determinatasi nella recente consultazione di categoria.

In tal modo è stata disattesa la volontà democraticamente espressa dal voto della categoria e si è privata la maggioranza, eletta dagli artigiani, del suo diritto di esercitare la direzione dell'organo provinciale, consegnato invece al governo delle minoranze. Tale prassi, predisposta dall'esterno, falsando i reali rapporti di rappresentanza dentro l'organo eletto, ha provocato una preoccupante paralisi delle sue funzioni.

L'interrogante chiede pertanto quali interventi il ministro intenda compiere per favorire il ripristino delle regole democratiche nell'organo sopra richiamato e garantire il regolare funzionamento, con la conferma delle responsabilità direttive alla maggioranza voluta ed espressa dalla categoria. (17960)

RISPOSTA. — Della commissione provinciale per l'artigianato – costituita nella provincia di Pisa con decreto prefettizio 30 giugno 1966, n. 1426/13.10 – fanno parte, con diritto di voto, i 9 imprenditori artigiani eletti, il rappresentante degli artigiani presso la giunta della locale camera di commercio, gli otto rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani e dei lavoratori, nominati dal prefetto ai sensi delle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956,

n. 860, nonché i due rappresentanti dell'ENAPI e dell'INPS.

Al riguardo occorre sottolineare che i rappresentanti dell'ENAPI e dell'INPS sono componenti di pieno diritto della commissione e come tali legittimati ad esprimere il proprio voto per l'elezione delle cariche sociali.

Ciò premesso, si fa presente che non si sono rilevate irregolarità nell'operato del prefetto della provincia di Pisa circa la composizione della commissione provinciale per l'artigianato, avendo egli agito nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla citata legge 25 luglio 1956, n. 860; e ciò vale anche per quanto concerne la nomina del presidente della commissione anzidetta, avvenuta mediante la libera e responsabile votazione dei propri componenti.

Inoltre, non risulta che vi sia alcuna paralisi nelle funzioni della commissione in parola che dopo la normale sospensione dei lavori nel mese di agosto, ha ripreso in pieno la propria attività fin dal 5 settembre 1966.

Si ritiene infine di dover far presente che avverso il decreto prefettizio di nomina della commissione provinciale per l'artigianato di Pisa non è stato presentato a questo Ministero alcun ricorso da parte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GERBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che fanno giacere, addirittura per anni, le istruttorie per concessioni idriche presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo e per conoscere quali misure il ministro intenda adottare per eliminare un così grave disservizio che ostacola in maniera fortemente pregiudizievole l'economia delle zone suscettibili di irrigazione. (15972)

RISPOSTA. — Le concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica e le autorizzazioni a ricerche d'acqua sotterranea in Sicilia sono attribuite alla competenza della regione, a norma dell'articolo 14, lettera *i*), dello statuto siciliano (decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455) e dell'articolo 3, lettera *h*), delle relative norme di attuazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, mentre sono rimaste nella competenza dello Stato le grandi derivazioni.

Per quanto concerne le relative istruttorie, la regione siciliana si avvale tuttora degli uffici del genio civile territorialmente competenti, nonché della competenza consultiva degli organi del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo e precisamente dell'ufficio tecnico provveditoriale; ove occorra (nel caso di domande concorrenti, opposizioni, ricorsi, ecc.) del comitato tecnico amministrativo.

Nel corso dell'anno 1965, l'ufficio tecnico predetto ha esaminato n. 205 istruttorie, mentre ammontano a n. 178 quelle esaminate fino al 31 agosto del corrente anno. Da parte sua il comitato tecnico amministrativo del provveditorato ha espresso pareri su 60 affari inerenti acque pubbliche nelle adunanze svoltesi nel 1965 e su n. 41 fino alla suddetta data del 31 agosto 1966.

Le relative pratiche sono state inoltrate all'assessorato dei lavori pubblici della Regione siciliana per i provvedimenti di competenza.

Attesa la complessità della materia, che coinvolge interessi in Sicilia più rilevanti che nelle altre regioni, a causa della deficienza di risorse idriche dell'isola, l'espletamento di tale servizio ha comportato un impegno particolare da parte del personale destinato al servizio stesso.

Sicché in effetti è da ammettere che le pratiche in parola possano subire inevitabili ritardi, dovuti, sia alla complessità delle procedure, sia alla cura ed allo scrupolo da porre in atto in questa materia a salvaguardia dei legittimi interessi pubblici e privati.

Per altro questo Ministero trovasi attualmente nella impossibilità di procedere al potenziamento del personale tecnico addetto al provveditorato in parola, tenuto soprattutto conto della deficienza di personale lamentata da tutti gli uffici di questo Ministero e dovuta alle difficoltà di reperimento di nuovi impiegati tecnici.

Comunque non si mancherà di provvedere a tale necessità non appena favorevoli circostanze lo consentiranno.

Il Ministro: MANCINI.

GERBINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'azienda ferroviaria ad applicare soltanto alla linea Messina-Reggio Calabria, le diminuzioni tariffarie per il traghettamento di autocarri, escludendo dal beneficio la ben più importante linea Messina-Villa San Giovanni pur trattandosi del medesimo servizio, reso dalla medesima azienda con i medesimi mezzi e il medesimo personale e per di più per una percorrenza più breve.

Poiché sulla linea Messina-Reggio Calabria il servizio di autotraghettamento viene eser-

citato anche da società private, l'interrogante ritiene che potrebbe legittimamente nascere il dubbio che le modificazioni tariffarie applicate solo sulla predetta linea delle ferrovie dello Stato vengano ad inserirsi nel quadro di una pura e semplice operazione di concorrenza facendo prevedere il ritorno al primitivo regime tariffario (già modificato in diminuzione per ben due volte nei mesi di maggio e di luglio del 1966) qualora le predette società dovessero essere costrette a smobilitare non potendo far fronte alla ben più solida azienda ferroviaria.

Anche per dissipare questo dubbio l'interrogante chiede di conoscere se l'amministrazione ferroviaria intenda applicare alla linea Messina - Villa San Giovanni, le medesime riduzioni tariffarie applicate per la linea Messina-Reggio Calabria, uniche essendo le richieste di diminuzione dei costi di trasporto avanzate dagli operatori economici in particolare della Regione siciliana e della Calabria ed unico dovendo essere il motivo che può indurre l'azienda ferroviaria a fare una politica di più basse tariffe come accoglimento di tali richieste, unica dovendo presentarsi la predetta politica tariffaria da parte di un'azienda pubblica tenuta a rendere un pubblico servizio. (17739)

RISPOSTA. — L'adozione, sui servizi di traghetto ferroviario, di tariffe diverse sulle relazioni Reggio Calabria-Messina e Villa San Giovanni-Messina trova la sua origine nelle differenti caratteristiche funzionali che le due relazioni presentano.

Infatti, sulla rotta Reggio Calabria - Messina, dopo la cessazione del servizio viaggiatori con aliscafi, sono state intensificate le corse delle navi traghetto ed è intervenuta una specializzazione per il trasporto di viaggiatori e di automezzi pesanti. Per questi ultimi, da tale specializzazione, è risultato un minor costo che ha consentito una correlativa riduzione tariffaria.

In tal modo, si è inteso avviare sui traghetti in servizio tra Reggio Calabria e Messina il traffico di autocarri pesanti, al duplice scopo di evitare, sulla rotta Villa San Giovanni-Messina, sottrazione di spazio al materiale ferroviario (carrozze e carri) e di rendere più sollecite le operazioni di carico e scarico di tale materiale.

Allo stato attuale mancano i presupposti perché possa ritenersi giustificata una riduzione dei prezzi sulla relazione Villa San Giovanni-Messina.

Il Ministro: SCALFARO.

GHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere se risulti loro che l'addizionale contributiva dovuta dall'armamento italiano all'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1961, n. 1443, e stabilita nella misura del 3,80 per cento sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte al dipendente personale in servizio per l'assistenza malattie ai pensionati marittimi, sarebbe di gran lunga superiore al fabbisogno e che l'eccedenza degli introiti sui costi delle prestazioni sarebbe destinata alla copertura di altre gestioni cronicamente deficitarie dello stesso istituto e che nulla hanno a che vedere con le attività del settore marittimo. Si desidera inoltre sapere se, di fronte alla preannunciata opposizione dell'armamento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i ministri interrogati ritengano opportuna la ricerca di un'equa soluzione del problema, quale potrebbe essere il tanto auspicato trasferimento dell'assistenza malattie dei pensionati marittimi alle Casse marittime nazionali, le quali si sarebbero dichiarate in grado di prestare gli stessi servizi ad un costo sensibilmente inferiore. (14885)

RISPOSTA. — Si premette che, per il principio della mutualità, gli oneri contributivi vengono ripartiti su di un ambito quanto più vasto di categorie lavoratrici per cui può accadere che i carichi contributivi per una determinata categoria non siano in perfetta corrispondenza con le relative spese per prestazioni assistenziali e previdenziali e che, quindi, i gruppi a più alto livello di reddito si assumano parte degli oneri gravanti su quelli economicamente più deboli.

Nel caso di che trattasi, il sistema di finanziamento dell'assistenza malattia ai pensionati, introdotto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ha posto il criterio di mutualità non nell'ambito degli appartenenti a categorie facenti capo alle stesse gestioni pensionistiche – come era in costanza di applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692 – ma nell'ambito dei singoli istituti ed enti tenuti alla erogazione delle prestazioni.

Pertanto, nel determinare l'addizionale dovuta dall'armamento all'INAM, si è dovuto tener conto del fabbisogno per l'assistenza malattia a tutti i pensionati assistiti dall'istituto predetto.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione si fa presente che la citata

legge n. 692 del 1955, tenuto conto che le casse marittime mancano di una rete di servizi sanitari adeguatamente distribuita sul territorio nazionale, ha attribuito all'INAM (articolo 2, punto 1) l'assistenza dei pensionati marittimi in considerazione della capillare organizzazione sanitaria dell'istituto stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

GIOLITTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intenda intervenire, nell'ambito della sua competenza, per tutelare gli interessi dei soci della cantina sociale « Santa Maria del Piano nord », di Neive d'Alba (Cuneo), gravemente minacciata dalla situazione di bilancio e di gestione della cantina stessa, nella quale è intervenuto il consorzio agrario provinciale con iniziative che hanno suscitato notevoli preoccupazioni e sulle quali sono stati sollecitati opportuni accertamenti da parte degli organi competenti di codesto Ministero. (13685)

RISPOSTA. — A seguito di ispezione straordinaria, questo Ministero, con decreto dell'8 agosto 1966, ha revocato gli amministratori ed i sindaci della cooperativa Cantina sociale di Santa Maria del piano nord, ed ha nominato un commissario governativo, per la durata di sei mesi dalla data menzionata.

Il Ministro: Bosco.

GIORGI, SPALLONE, DI MAURO ADO GUIDO E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità che la sospensione dal servizio del segretario dell'istituto magistrale Benedetto Croce di Avezzano (L'Aquila); disposta a decorrere dal 1° luglio 1966 con decisione ministeriale, a seguito di ispezione, trarrebbe motivazione da « disamministrazione dei fondi della cassa scolastica », cassa scolastica che, come è noto, si fonda sui contributi che versano le famiglie degli alunni in ragione di lire 5.000 *pro capite.*

L'interrogante desidera sapere che cosa debba intendersi per « disamministrazione » e se sia vero che i fondi sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli statutari e, fra l'altro, per pagare banchetti, ricevimenti « sagre della pecora » per inviti vari, ecc., il tutto con la presentazione di fatture di comodo per vario materiale acquistato.

Per conoscere inoltre l'entità dei pagamenti non effettuati all'INPS per le assicurazioni di legge a favore dei dipendenti non di ruolo; le irregolarità riscontrate nel pagamento dei supplenti giornalieri; poiché sarebbero state pagate delle somme molto inferiori rispetto a quelle denunciate in uscita; se siano stati effettuati versamenti, e da chi, a copertura di mancati versamenti all'INPS e perché queste somme non erano state versate prima.

Per conoscere infine a chi debbano attribuirsi le responsabilità di questa situazione assolutamente anormale e grave, di cui, fra l'altro, si sta occupando la magistratura ordinaria e quali provvedimenti si intende adottare in sede amministrativa. (17653)

RISPOSTA. — Il signor Ranalletta Nello, applicato di segreteria presso l'istituto magistrale di Avezzano e funzionante segretario, è stato sospeso cautelarmente dal servizio con decreto ministeriale 25 giugno 1966, a seguito dei risultati di un'ispezione che hanno messo in evidenza la responsabilità del predetto impiegato per gravi irregolarità nella gestione dei fondi accreditati dal Ministero per il pagamento delle competenze al personale insegnante e non insegnante non di ruolo e dei relativi contributi assicurativi, nonché per altre gravi mancanze circa l'amministrazione dei contributi volontari corrisposti dagli alunni.

La relazione dell'inchiesta e tutti i documenti connessi sono stati già trasmessi all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine penale. Nel frattempo il Ministero sta procedendo agli ulteriori adempimenti per la tutela degli interessi erariali dello Stato nei confronti di tutti gli eventuali responsabili.

I provvedimenti definitivi in sede amministrativa restano subordinati alle determinazioni che saranno adottate dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro: GUI.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la direzione generale dell'INPS ha diramato disposizioni alle direzioni provinciali per sospendere il rilascio dei libretti personali (estratto posizione assicurativa) ai lavoratori agricoli, che giustamente in provincia di Padova hanno protestato nel vedersi privati di un servizio di cui finora hanno beneficiato; inoltre per domandare se ritenga di intervenire presso l'INPS affinché venga immediatamente ripristinato il ser-

vizio stesso, tenendo presente che i lavoratori, non solo sono i beneficiari ma anche i contribuenti dell'istituto. (13785)

RISPOSTA. — In base alla legislazione vigente, l'INPS non è tenuto ad istituire nei confronti dei lavoratori agricoli il libretto assicurativo personale, non essendo i lavoratori predetti assicurati col sistema delle tessere e delle marche.

La posizione assicurativa dei lavoratori di che trattasi è attestata dagli appositi elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, ai quali è data pubblicità mediante l'affissione agli albi comunali.

In relazione a ciò, l'INPS ha impartito istruzioni alle proprie sedi periferiche perché le richieste di libretti personali avanzate dai lavoratori agricoli non vengano accolte.

Questo Ministero, tuttavia, ha già sottoposto la questione che forma oggetto dell'interrogazione all'apposita commissione consultiva, che sta elaborando lo schema di provvedimento per il riordinamento della previdenza e dell'assistenza sociale del settore agricolo.

Il Ministro: BOSCO.

GREZZI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia stata disposta la chiusura, nemmeno per ventiquattro ore, del ristorante pizzeria Roxy in Pontecagnano (Salerno) dove giorni addietro quaranta partecipanti ad un pranzo nuziale rimasero seriamente intossicati. (16315)

RISPOSTA. — In data 14 aprile 1966, il comando della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, ebbe a segnalare che il giorno precedente, l'ufficiale sanitario di quel comune aveva riscontrato affette da gastro-enterite acuta per intossicazione alimentare 22 persone – giudicate guaribili in dieci giorni salvo complicazioni – le quali, il giorno 11, avevano partecipato ad un pranzo nuziale presso il ristorante-pizzeria Roxy del comune di Pontecagnano.

Di tale episodio, la prefettura di Salerno ebbe ad informare – per i provvedimenti di competenza – il medico provinciale, il quale rese noto di aver disposto un sopralluogo presso il predetto ristorante, soggiungendo che non erano state rilevate deficienze igienico-sanitarie di rilievo. Comunicò anche che non era stato possibile reperire residui degli alimenti consumati durante il pranzo, in quanto i primi casi di intossicazione si erano verificati a distanza di circa 48 ore dal pasto e fece presente che tutte le persone colpite, delle quali sette ricoverati nell'ospedale del comune di Santo Arsenio, erano guarite.

Il medico provinciale ha riferito altresì che non ritenne di adottare il provvedimento di chiusura del predetto esercizio, in quanto, dall'inchiesta clinico-epidemiologico, non sono emerse prove per motivare tale provvedimento.

Dal canto suo, il questore – anch'egli interpellato della questione – ha comunicato che l'arma di Pontecagnano, interessata delle indagini relative alla intossicazione, ha già segnalato l'episodio all'autorità giudiziaria, con riserva di inviare il relativo rapporto.

In esito al sopralluogo disposto dal medico provinciale – nel corso del quale, come è stato detto, non sono state riscontrate deficienze igienico-sanitarie di rilievo – il questore ha fatto presente che non ritiene di adottare alcun provvedimento di chiusura a carico dell'esercente.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

GUARIENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente disporre che le direzioni generali della leva e truppa e della sanità militare, di concerto fra loro, impartiscano agli uffici militari di leva provinciali ed ai periti sanitari opportuni chiarimenti e direttve in merito a criteri da seguire durante gli accertamenti della inabilità ad esplicare « l'abituale » attività lavorativa nei confronti dei genitori dei figli unici o primogeniti aspiranti alla dispensa dal servizio di leva per il titolo n. 5 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Si verificano, infatti, frequenti difformità di interpretazioni del citato decreto n. 237, con conseguenti lamentele da parte di coloro che, dimessi dal lavoro e collocati in pensione per « inabilità » fisica di grado elevato (superiore al 60 per cento), non più svolgenti « l'abituale » attività lavorativa né altra qualsiasi attività proficua, si vedono respingere le istanze per ammissione a dispensa dalla ferma di leva relative ai loro figli unici o primogeniti, con conseguente gravissimo disagio per le famiglie che vengono a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

L'interrogante cita, ad esempio, il caso del signor Boraso Giovanni, padre della recluta Boraso Pietro della classe 1946, già manovale addetto a lavori pesanti, dimesso dal

lavoro e collocato in pensione per accertata inabilità fisica di grado superiore al 60 per cento, non esercitante – di fatto – alcuna proficua attività, al quale è stata respinta dal consiglio di leva di Padova la domanda di dispensa relativa al suo unico figlio.

Poiché secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la valutazione dovrebbe tendere all'accertamento della inabilità ad esercitare « l'abituale » attività lavorativa, quindi della inabilità « relativa », non assoluta, dei soggetti (nella fattispecie non sembra che il predetto genitore possa essere riconosciuto « idoneo » a riprendere la sua abituale attività di manovale), si rende necessario che il controllo sanitario sia corroborato, caso per caso, da preventivi rapporti informativi di carattere sociale sulla attività lavorativa « abituale » dei soggetti, tenendo anche nel debito conto la condizione di « invalido » accertata da enti di diritto pubblico, secondo il nuovo orientamento sancito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 237. (16012)

RISPOSTA. — Sin dal 1964, subito dopo l'emanazione delle nuove norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio, sono state impartite direttive ai consigli di leva e ai competenti organi sanitari al fine di conseguire uniformità di criteri nelle visite mediche cui vengono sottoposti i congiunti degli iscritti nelle liste di leva ai fini della concessione della dispensa dal compiere il servizio militare e nella formazione dei relativi giudizi.

Per quanto in particolare riguarda la dichiarazione di inabilità fisica del genitore, non è sembrato di poter considerare valido ai fini dell'esenzione dagli obblighi di leva, il giudizio di inabilità ai fini pensionistici, che può essere emesso anche quando non sussista la tassativa condizione di « infermità permanente ed insanabile » posta dallo articolo 91, n. 5, delle norme sulla leva e sul reclutamento obbligatorio.

In merito al caso del giovane Boraso, la domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva da questi presentata ed una successiva domanda di aggravamento delle condizioni di salute del proprio genitore, non sono state accolte dal consiglio provinciale di leva di Padova perché lo stesso genitore, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari di primo grado e di appello, è stato riconosciuto affetto da infermità che non ne escludevano l'idoneità all'esercizio della sua abituale attività lavorativa di conduttore di forno elettrico.

Il Ministro: TREMELLONI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere, d'intesa con la regione sarda, per risolvere la grave situazione creatasi a Macomer (Nuoro) per il mancato pagamento dei salari e stipendi ai lavoratori dipendenti dallo stabilimento Alas.

Si sottolinea anche l'urgenza di smentire le voci di licenziamento parziale o totale delle maestranze in contrasto con le dichiarazioni fatte in tempi recenti e meno recenti da organi competenti regionali su prospettive di rilancio e di ammodernamento dell'azienda con il trasferimento della stessa nella zona industriale. (16372)

RISPOSTA. — Il gruppo laniero sardo-Alas, con stabilimento in Macomer, ha chiuso l'esercizio 1965 con un passivo di circa tre volte superiore a quello degli anni precedenti, in conseguenza, tra l'altro, della sfavorevole congiuntura e dell'intervenuto aumento dei salari per talune categorie di personale dipendente.

Risulta che il problema della economicità di gestione dell'azienda in questione è allo studio degli organi competenti della regione sarda.

In particolare, nella seduta del 24 maggio 1966 del consiglio regionale, sono stati approvati due emendamenti al piano di rinascita, per effetto dei quali la regione finanzierà l'ammodernamento degli impianti ed il trasferimento dello stabilimento in parola, dalla sede attuale, nella zona industriale di Macomer.

In data 20 maggio 1966, sono stati pagati a tutti i dipendenti i salari e gli emolumenti maturati al 30 aprile 1966.

Secondo quanto comunicato anche dal Ministero della industria e del commercio, non risulta che siano stati programmati licenziamenti totali o parziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di viva preoccupazione che, fra le popolazioni della Valle del Magra, ha suscitato la notizia secondo cui l'aeroporto di Luni (La Spezia) verrebbe adibito ad usi militari.

L'interrogante, nel sottolineare il pregiudizio che l'utilizzazione militare del predetto aeroporto arrecherebbe all'economia della zona, chiede di conoscere i provedimenti che si intendono adottare in relazione sia alle proteste di cui si sono fatti portavoce i comuni più direttamente interessati, sia alla auspicata valorizzazione dell'aeroporto per gli usi civili. (16854)

RISPOSTA. — È intendimento dell'amministrazione della difesa, di concerto col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di destinare l'aeroporto di Sarzana Luni ad uso promiscuo, militare e civile.

La destinazione dell'aeroporto anche ad uso militare non pregiudica per altro il potenziamento dello stesso per la parte concernente il traffico turistico e civile in genere, dato che la zona civile dell'aeroporto rimarrà autonoma e suscettibile di essere dotata delle infrastrutture necessarie in relazione alla previsione di sviluppo del traffico aereo civile.

Si soggiunge che durante le fasi di progettazione e di pianificazione sono stati invitati a partecipare ai lavori anche i rappresentanti della camera di commercio di La Spezia, e che le esigenze prospettate sono state tenute nel massimo conto possibile.

Il Ministro: TREMELLONI.

LATTANZIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano – per senso di responsabile obiettività e per non deprimere definitivamente una produzione agricola che nel volgere di pochi anni è entrata in una crisi preoccupante – di provvedere alla sospensione, e quindi alla sostanziale revisione del decreto del Ministero delle finanze del 10 gennaio 1959 (pubblicato nel supplemento straordinario della *Gazzetta ufficiale* del 16 febbraio 1959, n. 39), riguardante l'istituzione, per i vigneti per uva da tavola, di tariffe di reddito dominicale ed agrario stabilite ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e degli articoli 20, 21 e 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153.

A parte infatti i più che giustificati motivi in base ai quali il suddetto decreto minsteriale è stato inoperante – almeno per la Puglia – sin dalla sua emanazione, non si vede come esso possa entrare in applicazione proprio nel momento in cui, come risulta da tutte le statistiche oltre che dalla corrente esperienza di ogni giorno, il settore produttivo delle uve da tavola è entrato in una crisi spaventosa a causa non solo del crescente inoppugnabile aumento dei costi di produzione ma soprattutto del calo progressivo dei prezzi e ciò sia per il caotico rapido estendersi della predetta cultura sia per le note difficoltà, sempre più riscontrate, in molti mercati nazionali e soprattutto esteri.

È noto infatti che, dopo i primi pionieristici favorevoli tentativi per la costituzione in provincia di Bari prima ed in Puglia poi, di nuovi tipi di vigneti per uva da tavola ed il riscontrato migliore reddito che, nei confronti delle altre colture, essi potevano assicurare, si è registrato un rapido espandersi della predetta produzione per cui l'offerta è risultata immediatamente maggiore alla richiesta e la concorrenza delle altre uve straniere (che potevano vantare costi di produzione più bassi, anche per modeste spese di mano d'opera) si è fatto sempre maggiore.

In tale situazione pare perciò doveroso riconsiderare i presupposti che determinarono, nel 1959, l'emissione del predetto decreto ministeriale, la cui odierna applicazione, a parte che ingiusta ed anacronistica, determina grave sfiducia nel mondo della produzione agricola costretto a constatare come qualsiasi tentativo di trasformazione e di miglioramento fondiario viene frustato non solo dalle difficoltà della natura e dall'immediato rialzo dei costi di produzione ma anche da una pressione fiscale assolutamente insostenibile.

Nel chiedere pertanto l'immediata sospensione e quindi la sostanziale revisione del suddetto decreto, l'interrogante confida nella obiettiva comprensione e nel doveroso senso di giustizia del Governo che non può non operare per lo sviluppo economico globale del paese e giammai per l'appiattimento morale e materiale del settore della produzione agricola italiana. (15326)

RISPOSTA. — L'amministrazione, nell'immediato dopoguerra, ebbe ad accertare che in 14 comuni della provincia di Bari si andava diffondendo l'impianto di speciali vigneti per uva da tavola, assicuranti un reddito di gran lunga superiore a quello dei comuni vigneti per uva da mosto. Nel 1954, in conformità al nuovo stato di fatto ed al constatato affermarsi con carattere di ordinarietà della nuova coltura in vaste porzioni territoriali degli anzidetti comuni, si dette inizio – ai sensi dell'articolo 112 del regolamento per la conservazione del nuovo cata-

sto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 – alle operazioni necessarie per integrare il quadro delle qualità e classi di ciascuno dei comuni interessati con gli elementi censuari e relative tariffe di estimo afferenti alla nuova coltura.

Tali elementi censuari, ed in particolare modo le tariffe, formarono oggetto di accurati ed approfonditi studi e di sopralluoghi effettuati col concorso dei rappresentanti locali e prendendo a base l'effettiva produttività dei terreni nei quali è stata introdotta la coltura dei vigneti per uva da tavola, quale risultava dai dati ricavati da un congruo numero di bilanci di aziende ordinarie locali, ove tale nuova coltura era già diffusamente e stabilmente praticata.

Sia i prospetti di qualità e classi della nuova coltura specializzata, sia le relative tariffe di estimo, furono sottoposti all'esame ed all'approvazione delle competenti commissioni censuarie, comunali e provinciale, e divennero definitivi solo dopo l'approvazione della commissione censuaria centrale, che tenne debito conto delle osservazioni e dei reclami avanzati dagli anzidetti organi censuari locali. Anzi, la commissione censuaria centrale, prima di pronunciarsi definitivamente, incaricò un'apposita sottocommissione, formata nel suo seno, di effettuare una ulteriore indagine nel territorio della provincia di Bari e di redigere in proposito una apposita relazione. La procedura prevista dalla legge ed esperita in ogni ordine e grado del contenzioso, con larga possibilità di tutela da parte dei rappresentanti locali degli agricoltori, presenti negli organi censuari comunali ed in quello provinciale di Bari, si concluse il 12 luglio 1958 con deliberazione n. 3025 del massimo organo censuario che rese definitive le tariffe della qualità « vigneti per uva da tavola » per ciascuno degli anzidetti 14 comuni; tariffe che vennero pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 16 febbraio 1959, n. 39.

È da farsi presente, poi, che in generale sono previste per l'impianto originario di vigneti, così come per i miglioramenti fondiari in genere, adeguate esenzioni temporanee della maggiore imposta derivante dall'incremento del reddito (e ciò nonostante che nella formazione delle tariffe di estimo si tenga sempre conto dell'intero ciclo della coltura, e quindi anche della nulla e scarsa produzione dei periodi di allevamento e di senescenza della piantagione, per consentire l'affermarsi delle nuove piantagioni senza ulteriori gravami tributari sul maggior reddito fornito).

Tanto premesso e considerato, il riclassamento dei terreni coltivati a vigneti per uva da tavola non può non appalesarsi pienamente regolare e giustificato dall'esigenza di perequazione che è uno dei principî fondamentali del catasto: non appare, infatti, più sostenibile l'anacronistica situazione, che in parecchi casi dura da qualche decennio, per cui i possessori dei vigneti per uva da tavola, pur godendo di redditi indiscutibilmente e notevolmente superiori, continuino a pagare l'imposta fondiaria in misura pari a quella cui sono assoggettati i possessori di vigneti per uva da mosto.

L'amministrazione, tuttavia, non ha mancato di mostrarsi sensibile alle istanze degli interessati in relazione alla particolare situazione economico-agricola, tanto che, nel 1959, per non gravare numerosi possessori nel momento dell'impianto della nuova qualità di vigneti in sostituzione dei vigneti tradizionali (per uva da mosto), il ministro delle finanze *pro tempore* dispose, in via eccezionale, una sospensione temporanea comportante un differimento negli ulteriori lavori di tavolo ancora necessari per introdurre negli atti del catasto le variazioni di classamento accertate.

Solo nel 1965, e cioè dopo un quinquennio di sospensiva, interrotta con l'assenso del ministro delle finanze *pro tempore*, si è provveduto a dare inizio alle notifiche agli interessati delle variazioni di coltura accertate; variazioni che saranno portate in catasto solo dopo l'espletamento del contenzioso censuario al quale gli interessati stessi possono adire a tutela dei propri diritti, beninteso limitatamente ai dati di classamento.

Il provvedimento di « immediata sospensione » cortesemente proposto dall'interrogante, cui dovrebbe seguire « la sostanziale revisione » delle tariffe dei vigneti per uva da tavola pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* per disposizione del Ministero delle finanze, non può essere adottato, atteso che le tariffe di estimo, una volta definitivamente approvate dagli organi censuari cui spetta tale compito, non possono essere modificate se non nel caso in cui dovessero ricorrere le condizioni di cui all'articolo 13 del regio decreto legislativo 4 aprile 1939, n. 589, che accorda all'amministrazione la « facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati comuni, quando la revisione si rende oppor-

tuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture » (e non è questo il caso dei terreni agricoli della provincia di Bari).

E' da far presente, infine, che le circostanze richiamate dall'interrogante riguardanti le vicende di mercato che porterebbero le uve straniere in posizione di vantaggio sul piano concorrenziale, poiché favorite da costi di produzione più bassi, non possono essere prese in considerazione da parte dell'amministrazione catastale entro limiti comunali o provinciali. Infatti, qualsiasi mutamento, sia favorevole sia avverso, nei prezzi dei prodotti e nei costi di produzione, intervenuto successivamente al « periodo censuario » vigente (triennio 1937-39) ed al quale sono riferiti tutti i redditi catastali, può essere preso in considerazione soltanto in sede di revisione generale degli estimi, alla quale può farsi luogo esclusivamente su base nazionale e mediante emanazione di apposito provvedimento di legge che stabilisca, fra l'altro, un nuovo periodo censuario di riferimento.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

LENTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intendano, ciascuno per la loro competenza, intervenire con urgenza: *a*) perché ai circa 300 operai e impiegati della ditta Asborno saponerie ligure società per azioni di Arquata Scrivia (Alessandria), dichiarata fallita il 7 aprile 1966, i quali non percepiscono salario dal maggio 1965 e stipendi da oltre sei mesi, vengano versate subito almeno le spettanze maturate presso la Cassa integrazione guadagni dal 19 marzo 1965 al 31 dicembre 1965, e finora non percepite dai legittimi destinatari; *b*) perché dalla curatela del fallimento si voglia provvedere a rilasciare al più presto a favore dei dipendenti della Asborno congrui acconti sui crediti di lavoro che essi vantano dalla ditta: *c*) perché sia presa in esame la opportunità di dare una nuova gestione pubblica allo stabilimento Asborno considerando il credito che l'IMI e l'ISVEIMER vantano nei confronti della società fallita e che è di circa 1 miliardo. (16057)

RISPOSTA. — Per interessamento di questo Ministero, alle maestranze dell'Asborno di Arquata Scrivia, sospese dal lavoro, è stato concesso, in via del tutto eccezionale, il pagamento diretto, da parte della locale sede INPS, delle integrazioni salariali arretrate e non corrisposte per il periodo dal 29 marzo al 31 dicembre 1965.

Il Ministero delle partecipazioni statali, per la parte di sua competenza, ha fatto presente di non poter adottare alcun provvedimento in favore dell'azienda di cui sopra, in quanto il sistema delle partecipazioni statali ha totalmente impegnato le proprie risorse finanziarie nella realizzazione dei programmi approvati dal Parlamento e già in corso di esecuzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LEONARDI E RE GIUSEPPINA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere le ragioni per cui i comuni di Paderno Dugnano, Cusano, Cormano, Cinisello Balsamo e Bresso (Milano) non sono ancora collegati con linea telefonica diretta con Milano diversamente da quanto è ormai stato fatto per altri comuni contermini quali Sesto San Giovanni, Novate ed altri con grave danno e spesa per i comuni summenzionati e per le loro attività industriali e commerciali. (17637)

RISPOSTA. — I comuni di Paderno Dugnano, Cusano, Cormano, Cinisello Balsamo e Bresso fanno parte della rete telefonica urbana di Cusano Milanino.

L'eventuale inclusione di questi comuni nella rete di Milano, che già comprende 14 comuni ed ha una estensione superiore alla media nazionale, oltre ad accentuare le difficoltà tecniche di trasmissione, provocherebbe analoghe richieste da parte di tutti gli altri comuni finitimi a quello di Milano (Rho, Bollate... ecc.), anch'essi di notevole sviluppo industriale, rendendo il problema insolubile.

Tenuto conto anche dei decentramenti delle industrie in sede nazionale e delle necessità dei vari settori dell'attività del paese, una soluzione potrà essere trovata dopo un attento esame delle situazioni, cercando di modificare, ove necessario e possibile, d'intesa con la concessionaria, l'attuale assetto telefonico, che è stato approvato con decreto ministeriale 28 novembre 1962.

In tal senso l'azienda di Stato per i servizi telefonici prenderà contatti con la società concessionaria telefonica SIP.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia l'attuale situazione in merito alla costruzione dell'autostrada Adriatica nel tratto Rimini-Ancona-Pescara, i cui lavori, a termine di convenzione, avrebbero dovuto iniziarsi per il primo tronco sin dal marzo 1963 per concludersi entro il giugno 1967, mentre per il secondo tronco l'inizio dei lavori era stato previsto per il dicembre 1963 e la conclusione per il giugno 1967.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come, in risposta ad una sua interrogazione sul medesimo argomento presentata nella primavera dello scorso anno, il ministro allora in carica affermò:

a) che per quanto riguardava il tronco Rimini-Ancona si sarebbe passati alla redazione del progetto esecutivo non appena la commissione dei tracciati autostradali si fosse pronunciata in merito alla variante richiesta dal comune di Pesaro;

b) che per quanto riguarda il tronco Ancona-Porto d'Ascoli la società concessionaria aveva assunto l'impegno di presentare il progetto esecutivo, da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'ANAS entro tre mesi dall'approvazione, da parte del citato consiglio di amministrazione, del nuovo progetto di massima approntato dalla società concessionaria in base ai rilievi mossi dai comuni rivieraschi della provincia di Ascoli Piceno;

c) che pertanto gli appalti dei lavori per l'intero tracciato si sarebbero potuti esperire nella primavera del 1964 e l'inizio dei lavori stessi arebbe potuto avvenire entro lo stesso anno.

In conseguenza, poiché risulta che la commissione dei tracciati autostradali si è ormai da tempo pronunciata in merito alla variante richiesta dal comune di Pesaro ed in considerazione che per l'ennesima volta sono ormai inutilmente scaduti tutti i termini indicati dal Ministero competente sia per gli appalti, sia per l'inizio dei lavori, l'interrogante desidera sapere se il ministro ritenga ormai indifferibile la costruzione dell'autostrada Rimini-Ancona-Pescara, dalla quale dipende l'avvenire di tutta la regione marchigiana e la cui realizzazione potrebbe valorizzare i settori turistico, industriale, e commerciale, assicurando anche un sicuro lavoro a migliaia di operai che attualmente non trovano alcuna possibilità di utile impiego. (9116)

RISPOSTA. — In merito al tratto Rimini-Ancona-Pescara dell'autostrada Bologna-Canosa, si comunica quanto segue:

Per il tratto Rimini-Ancona tutti i lotti sono stati appaltati ed i relativi lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

Per il tronco Ancona-Porto d'Ascoli e Porto d'Ascoli-Pescara, i progetti esecutivi, redatti dalla società concessionaria ed attualmente all'esame dell'ANAS, saranno sottoposti al consiglio di amministrazione non appena definito, con la società concessionaria medesima, l'aggiornamento del piano finanziario previsto dalla legge 5 marzo 1965, n. 163.

Il Ministro: MANCINI.

LEZZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali tutti i dipendenti dell'ATAN di Napoli collocati a riposo per raggiunti limiti di età o per sopraggiunta invalidità, a partire dal 1° luglio 1965, e le vedove e gli orfani dei lavoratori della stessa azienda che sono deceduti in attività di servizio nel medesimo periodo, non possono avere dall'INPS la pensione loro dovuta per legge a carico del « Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ».

Per conoscere, altresì, quanto intendano fare, in ordine al rispetto dei diritti previdenziali dei lavoratori della predetta azienda, perché sia eliminato lo stato di morosità contributiva dell'ATAN. (16381)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, constatato che le iniziative all'uopo assunte non avevano consentito di recuperare dalla azienda autofilotranviaria di Napoli il credito del fondo di previdenza autoferrotranvieri, ha sospeso l'emissione dei certificati di pensione, dal 1° luglio 1965, subordinandola al previo versamento delle riserve matematiche delle pensioni stesse.

Per altro, anche a seguito di intervento di questo Ministero, il comitato di vigilanza del fondo di previdenza di che trattasi, ha accolto in via provvisoria i ricorsi presentati degli interessati pensionati, in attesa che venga comunque, in futuro, regolarizzata la posizione contributiva dell'azienda.

A tal riguardo, il Ministero dell'interno ha comunicato che nella riunione, tenuta il 16 maggio 1966, presso la stessa amministrazione, con la partecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti del comune di Napoli, del-

l'ATAN e del fondo di previdenza autoferrotranvieri, è stato raggiunto un accordo per la sistemazione del debito di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali l'INPS non ha ancora concluso l'istruttoria disciplinare aperta da oltre diciannove mesi e precisamente dal 15 ottobre 1964 a carico di tredici sanitari dell'ospedale sanatoriale Principe di Piemonte dell'INPS di Napoli;

b) se tale comportamento contrasti con le disposizioni dell'articolo 110 e dell'articolo 120 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati dello Stato) che pongono limiti di tempo ben definiti per il compimento di istruttoria disciplinare (90 giorni) e per la successione degli atti della procedura (90 giorni); per quali motivi l'INPS abbia superato oltre ogni ragionevole misura tali limiti di tempo senza neppure indicare un qualsiasi termine al quale attenersi per porre fine alla fase istruttoria;

c) se ritenga opportuno, al fine di garantire l'equità del procedimento e la stessa serietà dell'inchiesta, invitare l'INPS a concludere quanto prima l'istruttoria già troppo a lungo protratta, provvedendo a rinviare gli interessati alla commissione di disciplina. (16926)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16744, del deputato De Meo, pubblicata a pag. 8128*).

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato della deliberazione presa e comunicata ai lavoratori della direzione della fornace di Mortesins, comune di Ruda (Udine), di licenziare quaranta operai di questo stabilimento, nel quale sono oggi impiegati 110 lavoratori in totale.

Gli interroganti chiedono cioè di conoscere se il ministro sia informato della volontà della direzione della fornace, che fa parte del gruppo RDB di Piacenza, di licenziare circa il 40 per cento del proprio organico, motivandolo con la volontà di alleggerire l'azienda, creando per il comune di Ruda, per il quale la fornace è la sola fonte di lavoro stabile, e per tante famiglie, una situazione drammatica per le gravi conseguenze che si avrebbero sia economiche sia sociali.

Gli interroganti ricordano che nel comune di Ruda vi è già un notevole aumento di disoccupati ed il massiccio licenziamento minacciato dalla RDB dovrebbe avvenire proprio nel momento in cui il Parlamento sta approvando la legge sulla giusta causa nei licenziamenti.

Gli interroganti, facendo presente che nessun giustificato motivo può dare ragione del disastroso provvedimento che la direzione della RDB vuole porre in atto, chiedono di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per impedire che tante famiglie abbiano a perdere la sola fonte di vita e che un intero comune sia colpito nella sua economia. (16271)

RISPOSTA. — Nella seconda decade di aprile 1966, la direzione della RDB di Piacenza, in relazione all'ammodernamento degli impianti nello stabilimento di Mortesins di Ruda (meccanizzazione di alcuni reparti di produzione), ha programmato un ridimensionamento del personale ivi occupato ed ha proposto a circa 40 lavoratori (su un organico di 110 unità) il trasferimento presso la vicina fornace di Romans d'Isonzo.

Successivamente, non avendo la commissione interna di fabbrica accettato tale soluzione, in quanto la fornace non avrebbe potuto offrire una garanzia di continuità di lavoro, la ditta ha formulato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori una nuova proposta, tendente a far assorbire una parte degli operai interessati presso lo stabilimento di Villafranca d'Asti ed un'altra parte presso quello di Valmontana (Piacenza); inoltre, in alternativa a quest'ultima proposta, ha prospettato la possibilità di un collocamento dei lavoratori di che trattasi, per il tramite dello ufficio del lavoro, presso il nuovo opificio Marzotto di San Giorgio in Nogaro, la cui attività dovrebbe avere inizio quanto prima.

I rappresentanti dei lavoratori hanno esaminato attentamente la possibilità dell'occupazione presso lo stabilimento Marzotto ed in relazione a ciò, in data 16 maggio 1966, le parti sono venute nella determinazione di ammettere le 40 unità suscettibili di licenziamento ai benefici della Cassa integrazione guadagni fino al corrente mese di settembre.

Pertanto l'ufficio del lavoro di Udine ha interessato la direzione del nuovo stabilimento Marzotto per un totale assorbimento delle 40 unità lavorative sospese e, a tal fine, ha

ora in corso contatti con l'azienda stessa per la definizione dei tempi e dei modi dell'assunzione dei lavoratori.

Il Ministro: Bosco.

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se possa ritenersi legittima l'autorizzazione, recentemente concessa dal presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, alla società privata mineraria e metallurgica di Pertusola per l'effettuazione di ricerche minerali di piombo e zinco nel territorio adiacente alla miniera di Raibl in località Cave del Predil (Udine), considerato che la miniera stessa, dopo lunghe lotte dei lavoratori e delle popolazioni della zona, è stata passata alla gestione dell'azienda pubblica AMMI, sottraendola così ai criteri della gestione della società privata, di cui si è detto sopra, che la gestiva precedentemente.

Data la considerevole importanza di uno sviluppo e potenziamento della miniera in questione nell'interesse dell'intera economia regionale e tenuto conto della rivendicazione di vecchia data da parte dei lavoratori per una gestione pubblica del complesso, gli interroganti ritengono che il provvedimento adottato dal presidente della giunta regionale con decreto del 21 marzo 1966, numero 3188, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione del 10 maggio 1966, n. 10, risulti nettamente contrastante con gli interessi regionali, come pure con gli orientamenti sostanziali espressi dal Ministero delle partecipazioni statali ed apra la strada ad un ritorno della azienda monopolistcia della Pertusola in quelle terre dalle quali era stata cacciata proprio per le gravi conseguenze causate dalla sua deleteria politica di esoso sfruttamento e di mancato rispetto di ogni impegno assunto per lo sviluppo di quegli impianti. (17078)

RISPOSTA. — Il permesso di ricerca concesso alla società per azioni mineraria e metallurgica Pertusola dalla regione Friuli-Venezia Giulia nella zona Alpe Vecchia non riguarda il compendio della miniera di Raibl e neanche la sua ampia zona di rispetto, menzionata nella convenzione del 10 aprile 1933, la cui intera superficie è stata coperta da richieste di permessi di ricerca da parte dell'AMMI. La Società dello Stato non ha mancato, d'altra parte, di chiedere alla regione Friuli-Venezia Giulia altri numerosi permessi in zone ritenute indiziate dal punto di vista minerario.

Sono state presentate, infatti, agli organi competenti della regione 39 domande di permessi, che coprono complessivamente 25.801 ettari in zone per le quali l'AMMI è in possesso di utili elementi.

A tutt'oggi la regione ha concesso alla società predetta due permessi denominati Rio Tuglia e Rio Alpe, per complessivi 1.261 ettari, siti nei comuni del'udinese di Forni Avoltri e Rigolato, mentre per un terzo permesso denominato Flaudona, di 653 ettari, sito nel comune di Prato Carnico, sono in corso le pratiche per l'assegnazione e per alcuni altri è ancora in corso l'istruttoria.

Per quanto riguarda, in particolare, il permesso Alpe Vecchia, recentemente concesso alla società Pertusola, si fa presente che l'AMMI non ha particolare interesse per tale comprensorio, il quale, benché vicino a quello del Raibl, non interferisce con lo sviluppo di questo, che si avvantaggia come sopra detto, di una zona di rispetto sufficientemente ampia, tale da consentire tutti i possibili sviluppi di ricerca e di produzione.

In considerazione di ciò, non interessando la zona, oggetto della concessione di che trattasi, il sistema delle partecipazioni statali, nulla vi è da rilevare, da parte di questo Ministero, in ordine al provvedimento che, nella sua competenza, il presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia (cui per altro spetta la tutela degli interessi della regione) ha ritenuto di adottare.

Il Ministro: Bo.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso la SIP al fine di ottenere l'applicazione di contributi più equi a carico degli utenti per l'impianto di apparecchi telefonici.

Ripetute e numerose lamentele sono giunte anche all'interrogante da parte di futuri utenti e di enti locali dell'isola d'Elba circa i preventivi di spesa richiesti dalla SIP-TETI della Toscana.

Il comune di Marciana osserva in una sua lettera alla predetta direzione che certi preventivi sono del tutto insopportabili da parte dei richiedenti (145 mila, 200 mila, 210 mila lire) e riesce strano capire come un vecchio preventivo TETI di lire 9.870 si sia trasformato in quello di lire 45 mila, da quando la società telefonica è stata incorporata nell'IRI. (14037)

RISPOSTA. — I contributi che i nuovi abbonati sono tenuti a versare all'atto della

sottoscrizione della polizza di abbonamento per i collegamenti principali aventi la loro terminazione entro il perimetro dell'abitato dei centri di rete, sono differenziati sia in funzione del gruppo tariffario cui appartiene la rete stessa sia in funzione della categoria di abbonamento richiesta.

Evidenti considerazioni di carattere sociale impongono che la determinazione di tali contributi sia impostata su criteri di compensazione. Infatti, pur essendo nella generalità dei casi il collegamento degli abbonati delle piccole reti più oneroso, sia come impianto sia come esercizio, del collegamento degli abbonati delle reti di maggiore consistenza, tuttavia non è pensabile, se si vuole favorire lo sviluppo del servizio nelle località minori, fissare per gli abbonati di dette località contributi superiori a quelli stabiliti per gli utenti dei rimanenti centri.

Diverso è il caso in cui il nuovo abbonato richiede un collegamento telefonico la cui terminazione sia esterna all'abitato del centro di rete: in tal caso l'abbonato, oltre al contributo di cui sopra, fissato con decreto ministeriale (attualmente decreto ministeriale 24 agosto 1964), è tenuto a concorrere nella spesa reale occorrente per la costituzione del tratto di linea esterna.

Questo secondo onere, però, nell'ipotesi in cui il collegamento richiesto interessi una pluralità di utenti, viene ripartito tra tutti gli interessati.

Prima del 1959 il contributo supplementare di impianto a carico dell'utente era fissato nella misura del 75 per cento delle spese effettive di collegamento, mentre successivamente è stato ridotto al 25 per cento e la concessionaria sopporta l'onere della restante aliquota del 75 per cento. La misura di detto contributo è rimasta invariata in occasione del recente aumento delle tariffe urbane stabilito con decreto ministeriale 24 agosto 1964.

Ciò premesso, un ritocco dell'aliquota per contributo impianto non potrebbe avvenire che in sede di riesame dell'intero sistema tariffario urbano, tenendo ovviamente presente la necessità di equilibrare costi e ricavi incidendo armonicamente su tutte le voci da tariffa.

Per ciò che si riferisce ai preventivi redatti dalla SIP per i collegamenti telefonici, di cui viene fatto cenno nella sopra riportata interrogazione, si fa presente che, trattandosi di allacciamenti da realizzare fuori del perimetro dell'abitato del comune di Marciana, ai nuovi abbonati è stato richiesto, oltre al normale contributo per l'impianto, il contributo supplementare previsto dal predetto decreto ministeriale per i collegamenti oltre il perimetro dell'abitato.

I preventivi per i tre richiedenti del summenzionato comune furono originariamente compilati in base ad un calcolo di massima e senza un preventivo sopralluogo.

A seguito però di altre domande di utenza presentate per la stessa zona, la SIP ha modificato i preventivi stessi, avendo cura di ripartire meglio la spesa per la costruzione della linea « fuori abitato » in conformità dal criterio sopra enunciato.

Si è così verificato che gli importi inizialmente preventivati per i predetti richiedenti sono stati ridotti rispettivamente da lire 144.056 a lire 91.430, da lire 197.056 a lire 143.439 e da lire 208.056 a lire 132.363. Per gli altri aspiranti i contributi da versare sono risultati variabili da un minimo di lire 43.079 a un massimo di lire 126.487.

Si desidera altresì sottolineare che nella compilazione dei suddetti preventivi la società concessionaria ha tenuto conto della utilizzazione di una palificazione già esistente, il che ha consentito di ridurre sensibilmente i contributi a carico degli utenti.

La SIP ha ritenuto opportuno informare di quanto sopra anche il comune di Marciana, specificando i contributi originariamente richiesti e quelli risultanti dai successivi conteggi.

Si significa, infine, che agli atti della SIP non esiste traccia circa un vecchio preventivo di lire 9.870, che sarebbe stato ora elevato a lire 45 mila.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri tecnici ed i dati obiettivi in base ai quali l'apposita commissione INAM ha proceduto alla riclassificazione delle sedi provinciali dell'istituto stesso.

Ciò che colpisce l'interrogante è il fatto che provincie come Livorno, Lucca, Massa siano rimaste nel raggruppamento 3/*A*, mentre altre (Pisa, Cosenza, Messina, Parma, Caserta, ecc.) sono state incluse nel raggruppamento superiore. (16467)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è venuto nella determinazione di rivedere la classificazione delle proprie sedi provinciali – risalente al 1958 – per adeguarla alle nuove esigenze or-

ganizzative e funzionali in conseguenza soprattutto dell'estensione della tutela assicurativa a nuove categorie, dell'ampliamento dell'assistenza concessa ai lavoratori agricoli e della accentuata industrializzazione del paese.

Al fine anzidetto, l'istituto, analogamente a quanto effettuato in ordine alla classificazione delle dipendenze periferiche nel 1958, ha aggiornato la determinazione del peso-lavoro delle singole sedi provinciali, prendendo a base della valutazione il volume degli adempimenti fondamentali di attività.

Conseguentemente le sedi provinciali, e tra esse quelle segnalate dall'interrogante, sono state raggruppate in modo uniforme così da assicurare una strutturazione rispondente alle esigenze funzionali.

Il Ministro: BOSCO.

MAGNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere per quali ragioni non si autorizza il comune di Manfredonia (Foggia) a costruire il mercato ittico, tanto atteso dai pescatori, dai commercianti e dalla popolazione, entro la cinta doganale del porto.

Il rifiuto dell'autorità marittima è tanto più incomprensibile in quanto entro la cinta doganale in questione è stata già concessa ad una industria privata una vasta estensione di suolo del demanio marittimo, per attività tutt'altro che rispondenti agli interessi della collettività. (17034)

RISPOSTA. — Il comune di Manfredonia ha chiesto di realizzare un nuovo mercato ittico all'interno del porto, su una zona compresa tra l'attuale banchina di tramontana ed il progettato scalo di alaggio.

Tale richiesta, esaminata in una riunione tenutasi il 16 settembre 1965 nella sede della capitaneria per la discussione del piano regolatore del porto non venne accolta poiché fu ritenuto che sarebbe maggiormente idonea altra zona demaniale marittima di circa metri quadrati 2.500 sita in prossimità dell'attuale mercato ittico. Tale soluzione eviterebbe infatti l'occupazione di aree portuali indispensabili ai pubblici usi del mare e che interessano lo sviluppo futuro dei traffici marittimi del porto, in relazione al processo di industrializzazione del retroterra di Manfredonia. Il direttore superiore della dogana di Bari fece anche rilevare, nel corso di detta riunione, le difficoltà doganali cui sarebbero andati incontro gli operatori in caso di costruzione del nuovo mercato ittico all'interno del porto.

Di tale decisione la capitaneria di Manfredonia ha dato comunicazione alla locale amministrazione comunale.

Si desidera infine assicurare l'interrogante che detta capitaneria esaminerà, con ogni attenzione, ogni altra eventuale richiesta del comune, diretta alla concessione di zone demaniali più idonee alla realizzazione del nuovo mercato del pesce.

Il Ministro: NATALI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se la commissione ministeriale per le alberature sulle strade statali – commissione che doveva terminare i propri lavori entro il 31 luglio 1965 (prorogato al 31 ottobre 1965) – abbia terminato i propri lavori;

2) quali siano i motivi della proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 1965 e dell'eventuale mancata conclusione dei lavori della commissione di cui al punto che precede;

3) se – nel caso in cui la commissione di cui al punto 1) avesse terminato i propri lavori – le conclusioni saranno portate a conoscenza ed all'esame del Parlamento. (14875)

RISPOSTA. — La commissione incaricata dello studio dei provvedimenti da adottare lungo le strade alberate al fine di garantire la sicurezza del traffico e la salvaguardia delle bellezze naturali ha concluso i propri lavori in data 31 maggio 1966, e ha presentato una relazione conclusiva a questo Ministero.

È in corso di emanazione una circolare che prevede, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, le opportune idonee procedure che dovranno essere seguite dalle amministrazioni interessate al fine di contemperare la tutela delle bellezze naturali con le esigenze di sicurezza del traffico.

Tale circolare sarà resa di pubblico dominio.

Il Ministro: MANCINI.

MARRAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere informazioni circa il rispetto delle norme per la sicurezza del lavoro negli stabilimenti del nucleo industriale di Porto Torres (Sassari) ove ancora il 14 aprile 1966 ha perso la vita un giovane operaio schiacciato dalla caduta del contrappeso di un montacarichi.

Per sapere quale sia, di fronte al ripetersi di gravi incidenti, l'azione di vigilanza e di

eventuale denuncia svolta dall'ispettorato del lavoro negli stabilimenti di Porto Torres, le cui condizioni di insicurezza di lavoro sono state a più riprese segnalate alle autorità dai sindacati. (3762, *già orale*)

RISPOSTA. — Dalle varie ispezioni effettuate dall'ispettorato del lavoro di Sassari è risultato che presso gli stabilimenti del gruppo industriale SIR di Porto Torres vengono normalmente osservate le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e che il personale di esercizio è assegnato ai singoli reparti dopo la frequenza di corsi di addestramento che comprendono, fra l'altro, la conoscenza delle norme antinfortunistiche e l'uso e la messa in opera di attrezzature di protezione. Il complesso delle attività è dotato di un servizio antincendio, di una infermeria di pronto soccorso e di una autoambulanza di pronto intervento; i singoli impianti sono dotati di cassette di pronto soccorso.

Per quanto riguarda l'infortunio mortale occorso il 14 aprile 1966 all'operaio Sannio Alfonso, dagli accertamenti esperiti dal predetto ispettorato è risultato che l'interessato, dovendo eseguire lavori di saldatura di alcune tubature poste lungo la parete della torre di un montacarichi, invece di salire sull'apposito ponte di servizio, si introduceva nel vano del montacarichi e prendeva posto su una delle putrelle lungo le quali corre il contrappeso.

Il montacarichi, fermo dalla fine del marzo scorso per riparazioni, veniva messo in moto, per la ricerca del guasto proprio nel momento in cui il Sannio accedeva nel vano, per cui rimaneva incastrato fra la putrella ed il contrappeso.

In merito all'infortunio l'ispettorato del lavoro ha provveduto a trasmettere un dettagliato rapporto alla magistratura.

Il Ministro: Bosco.

MATARRESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave episodio di intolleranza illegale avvenuto il 14 giugno 1966 in Canosa di Puglia (Bari), dove alcune ragazze partecipanti a un corso di taglio organizzato dalla locale sezione della democrazia cristiana sono state bruscamente licenziate senza poter terminare il corso perché ritenute figlie di elettori che non avevano votato, il 12 giugno, per la democrazia cristiana.

Poiché il corso è finanziato con denaro pubblico e la partecipazione ad esso era stata richiesta a tutte le ragazze con pubblico manifesto, si chiede di conoscere quali provvedimenti doverosi si adotteranno nei confronti degli organizzatori del corso stesso e soprattutto nei confronti dei responsabili di una misura così odiosa oltre che illegittima, tanto più che le ragazze avevano versato una quota di denaro *pro capite* per essere ammesse al corso e tanto più che, a quanto si afferma, alle partecipanti tutte non sono stati corrisposti i dovuti compensi nella misura fissata dalle direttive ministeriali in materia. (16994)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, nell'esercizio 1965-1966, non ha finanziato, nel comune di Canosa di Puglia (Bari), lo svolgimento di alcun corso di addestramento professionale per tagliatori del settore abbigliamento.

Il Ministro: Bosco.

MAZZONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se abbiano accertato quali siano e di chi le responsabilità e quali provvedimenti intendano prendere in seguito all'irresponsabile trattamento fatto ai ragazzi della colonia marina di Anzio (Roma) inviativi dall'ENPAS trattamento che ha causato loro un grave danno fisico, come dimostrano i tuttora numerosi ragazzi malati, alcuni dei quali sempre ricoverati in ospedale. (13719)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti da questo Ministero e da quello della sanità, è risultato che i disturbi gastrici, di breve durata, accusati nell'estate 1965 da bambini ospitati nella colonia marina *Stella Maris* di Anzio sono stati causati dalla diffusione di virus dell'epatite virale, in conseguenza, soprattutto, della trascurata manutenzione e dell'incompleto funzionamento dell'impianto di depurazione dei liquami.

A conclusione degli accertamenti, è stato, pertanto, disposto di subordinare ogni eventuale convenzione in corso per il ricovero dei bambini nella colonia di che trattasi all'effettuazione, a cura dell'ordine delle suore mercedarie che gestiscono la colonia stessa, dei seguenti lavori:

a) approvvigionamento idrico della colonia mediante allacciamento alla rete idrica del locale acquedotto;

b) costruzione del tratto terminale della tubatura di scarico, destinato a convogliare

in mare i liquami depurati, ad idonea profondità e distanza dalla spiaggia;

c) generale revisione dell'impianto di depurazione.

Il ministro della sanità ha, infine, richiamato il medico della colonia alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dall'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie e del decreto ministeriale 23 aprile 1940 e successive integrazioni, in relazione all'omessa denuncia dei riferiti casi di malattia infettiva.

Il caso è altresì all'esame della competente magistratura ordinaria di Velletri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

MELIS E LA MALFA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere definitiva conferma se – come successivamente è stato detto – risulti realmente infondata la notizia diffusa, non si sa in base a quali informazioni, il giorno 13 settembre 1966 dalle agenzie di stampa ANSA e Italia, secondo la quale il giudice istruttore del tribunale di Roma, accogliendo l'istanza del pubblico ministero, avrebbe deciso di archiviare l'istruttoria sulla morte dello studente Paolo Rossi, attribuendola a cause naturali. (4379, *già orale*)

RISPOSTA. — In conformità di quanto è stato riferito dalla competente autorità giudiziaria si comunica che, fino alla data del 30 settembre 1966 nessun provvedimento è stato ancora adottato dal giudice istruttore di Roma sulla richiesta del pubblico ministero in data 30 luglio 1966 di impromovibilità dell'azione penale relativamente alla morte dello studente Paolo Rossi.

Il Ministro: REALE.

MILIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, anche in attuazione di quanto disposto con il secondo comma dell'articolo 1 della recente legge 1° giugno 1966, n. 416, ritenga opportuno rivedere i criteri finora seguiti nello stabilire il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli; e ciò allo scopo di meglio adeguare l'autorizzazione al tipo di automezzo, all'ampiezza dell'abitacolo ed alla potenza motrice, sempre nel rispetto delle norme che assicurino sicurezza di guida ed incolumità delle persone trasportate.

Si verifica ora ad esempio che sull'autovettura 850 FIAT è consentito il trasporto di 5 persone, purché non si superi il limite del peso complessivo di chilogrammi 320, mentre sull'autovettura 1500 FIAT, con cilindrata e dimensioni maggiori è consentito lo stesso numero di 5 persone trasportabili. (17489)

RISPOSTA. — Il numero di persone trasportabili sulle autovetture viene determinato, in base alle richieste dei costruttori, verificando che per l'ampiezza dell'abitacolo e per le sue caratteristiche tecniche (carico ammissibile sugli assi, portata dei pneumatici, efficienza della frenatura, capacità di spunto, accelerazione, ecc.) il veicolo corrisponda, col carico di persone richiesto, alle norme di legge e regolamentari.

È evidente che, a parità di persone trasportabili, un'autovettura di tipo utilitario può disporre di un abitacolo di minore ampiezza e comodità rispetto ad una autovettura di classe media o di lusso, benché per ambedue, le norme vigenti debbano ovviamente essere rispettate: in questo caso rientra l'esempio indicato dall'interrogante delle autovetture FIAT 850 e FIAT 1500.

Ciò premesso, non sembra necessario rivedere le modalità finora seguite per stabilire il numero massimo di persone trasportabili, che già corrispondono a criteri tecnici e di sicurezza. Qualora i costruttori a seguito della legge del 1° giugno 1966, n. 416, ritengano, per qualche tipo di veicolo, che sussista la possibilità di consentire un numero di persone trasportabili maggiore di quello originariamente previsto, le richieste potranno essere accolte subordinatamente all'esito favorevole delle prove, da ripetere col maggior carico di persone ritenuto ammissibile dai costruttori stessi.

Il Ministro: SCALFARO.

MONASTERIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità che negli esproprî effettuati dall'ENEL in contrada Filaro dell'agro di Brindisi, per la costruzione della stazione elettrica di smistamento Pignicella, mentre ai maggiori proprietari terrieri della zona (tra i quali i signori Antonio Greco, Spiro e Cosimo Del Grosso, eredi di Serafino Giannelli) sarebbe stato riconosciuto un indennizzo pari a lire 600 per metro quadrato (così come per gli altri espropri effettuati in località Punta Morena) ai contadini Francesco Attanasi, Antonio Caramia, Cosimo Fiera, Cosimo Martello, Giuseppe Montagna e Cosimo Pagliara, assegnatari di terreni in virtù della vigente legge stralcio di riforma fondiaria, confinan-

ti con quelli predetti, la misura dell'indennizzo sarebbe stata calcolata sulla base di lire 200 a metro quadrato.

E per conoscere, ove la notizia abbia fondamento, i motivi della citata difformità di valutazione dei terreni e le iniziative che intendano adottare per la riparazione dei diritti lesi. (15857)

RISPOSTA. — L'ENEL al fine di poter conseguire la disponibilità dei terreni in questione, ubicati in contrada Filaro dell'agro di Brindisi e riportati in catasto terreni, foglio 107 – conduzione a vigneti di terza classe – ha dovuto far ricorso alla procedura di espropriazione.

Non essendo stata raggiunta con gli interessati una intesa amichevole nemmeno nell'espletamento della detta procedura, il prefetto della provincia di Brindisi, con suo decreto del 29 luglio 1965, n. 31673/4 divisione IV, ha ordinato, a norma dell'articolo 33 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle somme determinate dal competente ufficio del genio civile, e ciò ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli importi versati, relativamente ai terreni dei proprietari menzionati dall'interrogante, sono i seguenti:

1) eredi di Serafino Giannelli: lire 5.764.000 per metri quadrati 29 mila pari a lire/metro quadrato 199;

2) Francesco Attanasio: lire 702 mila per metri quadrati 3.510 pari a lire/metro quadrato 200;

3) Cosimo Fiera: lire 2.133.000 per metri quadrati 10.482 pari a lire/metro quadrato 203;

4) Cosimo Martella e per esso la vedova Minonne Costanza: lire 192 mila per metri quadrati 944 pari a lire/metro quadrato 203;

5) Giuseppina Montagna: lire 100 mila per metri quadrati 490 pari a lire/metro quadrato 204;

6) Cosimo Pagliara: lire 3.307.000 per metri quadrati 16.380 pari a lire/metro quadrato 202.

Le ditte Antonio Greco e Cosimo Del Grosso – come precisato dall'ENEL – non hanno avuto terreni espropriati per la costruzione della stazione elettrica essendo stata unicamente imposta una servitù di elettrodotto sui terreni asserviti al passaggio della linea a 200 chilowatt Bari-Brindisi-Lecce.

Per questo gravame è stato raggiunto un bonario accordo fra le parti sulla indennità da corrispondere, per cui sono stati versati alla ditta Antonio Greco lire 7 mila per 700 metri quadrati asserviti alla linea, pari a lire/metro quadrato 10, e alla ditta Cosimo Del Grosso lire 40 mila per 2.850 metri quadrati pari a lire/metro quadrato 14.

Per quanto concerne infine il riferimento ai terreni della località Punta Morena nel comune di Brindisi, che interessano, però, la costruzione della nuova centrale termoelettrica, è da precisare che gli stessi si trovano ubicati nell'area del locale consorzio di sviluppo industriale, e sono destinati a sodisfare esigenze di natura produttiva diversa da quella agricola.

Quanto innanzi pone in evidenza come le indennità relative all'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della stazione di Brindisi sono state corrisposte in misura pressoché uniforme, senza incorrere in disparità di trattamento.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

MONTANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata accolta l'istanza, a suo tempo avanzata, per la concessione di benefici della cassa integrazione salario agli operai della impresa Vianini società per azioni Roma, sospesi dal lavoro durante la costruzione della diga sul fiume Jato a Partinico (Palermo). (17201)

RISPOSTA. — L'impresa Vianini ha chiesto ed ottenuto, in più occasioni, l'intervento della Cassa integrazione guadagni in favore delle maestranze del cantiere diga fiume Jato in Partinico.

La richiesta, alla quale l'interrogante fa riferimento, è stata invece respinta per « causa non integrabile » dalla commissione centrale per l'edilizia: avverso tale delibera l'azienda ha prodotto ricorso – attualmente in corso di istruttoria – a questo Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

MONTANTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui sino a questo momento non sono stati iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ospedale circoscrizionale di Canicattì (Agrigento) attorno

al quale gravitano oltre 80 mila abitanti e per sapere se ritenga opportuna la costruzione accanto all'attuale ospedale di un padiglione per i reparti di medicina, pediatria e ortopedia. (17349)

RISPOSTA. — I motivi che hanno sinora ostacolato l'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale circoscrizionale di Canicattì sono di ordine esclusivamente tecnico.

Il progetto generale, dell'importo di lire 1.260.000.000 e di stralcio di lire 350 milioni, da finanziarsi con i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589 e della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44, sono stati rinviati dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per essere riesaminati per alcune modifiche ed integrazioni.

Il progettista ha già provveduto a modificare gli elaborati, secondo le richieste del comitato tecnico amministrativo, aggiornandone i prezzi unitari in relazione agli aumenti intervenuti sulle tariffe della mano d'opera e sul costo dei materiali, per cui l'importo del progetto generale è salito a lire 386 milioni.

Il progetto, così riveduto, è in corso di esame da parte dei competenti organi tecnici.

Si fa presente, inoltre, che la costruzione di un padiglione accanto all'attuale ospedale per i reparti di medicina, pediatria e ortopedia potrebbe realizzarsi con la concessione di altri contributi da parte dello Stato o della Regione siciliana.

Attualmente l'assistenza ospedaliera alla popolazione della circoscrizione viene assicurata oltre che dal nosocomio di Canicattì, che ha una capacità ricettiva di 130 posti letto, da quello del capoluogo della provincia che si trova a poca distanza dai comuni interessati.

Il Ministro: MARIOTTI.

MORELLI E ASTOLFI MARUZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire per scongiurare la minacciata chiusura dello stabilimento per la produzione del glutammato (società Montesi) di Bottrighe di Adria (Rovigo).

Tale provvedimento getterebbe sul lastrico 127 operai e provocherebbe un ulteriore aggravamento della drammatica situazione della città di Adria che ha già visto la chiusura della fornace Pizzetti, la riduzione alla fornace R.D.B. e la mancata assunzione di 120 operai allo zuccherificio Montesi. (16458)

RISPOSTA. — Lo stabilimento per la produzione di glutammato monosodico, appartenente alla società per azioni distilleria di Cavarzere, è stato ammodernato due anni fa con notevole immobilizzo di capitale e con l'assistenza di tecnici giapponesi, per cercare di fronteggiare la concorrenza estera.

Per altro, a seguito della sempre crescente importazione di prodotto estero a prezzo inferiore a quello di costo della produzione italiana, la direzione aziendale, analogamente a quanto già effettuato da altre fabbriche di glutammato, il 2 maggio 1966 ha deciso di sospendere l'attività ed ha posto 116 lavoratori sotto trattamento della Cassa integrazione guadagni.

Per quanto concerne la cennata situazione del mercato del glutammato monosodico, si fa presente che essa ha costituito oggetto di attento esame da parte delle autorità responsabili nazionali e comunitarie.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'industria e commercio, a conclusione delle riunioni interministeriali tenute presso il Ministero del commercio con l'estero il 18 marzo ed il 25 aprile 1966, con la partecipazione, altresì, dei rappresentanti della associazioni di categoria, è stato convenuto di adottare urgentemente provvedimenti atti a tutelare l'industria nazionale del glutammato contro la concorrenza di altri paesi.

Per quanto riguarda la fornace Pizzetti che normalmente, durante il periodo marzo-novembre, dava occupazione a 30-35 operai, si informa che la sua mancata riapertura è connessa alla perdurante crisi dell'industria edile. Parimenti, in connessione a detta crisi è la riduzione dell'attività della fornace RDB.

Sempre dagli accertamenti all'uopo disposti è risultato, infine, che lo zuccherificio Montesi continua ad occupare senza alcuna riduzione i propri operai stabili ed assumerà, in occasione della corrente campagna saccarifera, il consueto contingente di 120 operai avventizi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la sede di Brescia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia accertato nei confronti della pensionata Za-

nola Giuseppina di Serle un indebito di lire 170 mila che l'INPS recupera con trattenute mensili; per sapere se ritenga opportuno intervenire per fare abbuonare l'indebito in considerazione del fatto che non vi fu alcuna colpa da parte della pensionata. (17003)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è risultato che presso la sede INPS di Brescia è iscritta una sola pensionata che risponde al nome indicato ed esattamente la signora Giuseppina Zanola fu Pietro vedova Ragnoli, nata il 26 aprile 1893 e residente a Serle, la quale è titolare della pensione di vecchiaia n. 1363559 a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La pensionata in questione non ha debiti nei confronti dell'INPS e riscuote regolarmente la pensione presso l'ufficio postale di Serle, nella misura del trattamento minimo di lire 12 mila.

Per altro, ove l'interrogante abbia inteso far riferimento a persona diversa dalla sopraccitata, si prega di fornire allo scrivente più precise indicazioni.

Il Ministro: BOSCO.

PACCIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che esercenti ambulanti effettuano, a scopo di lucro, la macinazione di cereali e leguminose per l'alimentazione del bestiame, impiegando carburante agricolo agevolato.

Considerato che la Suprema Corte di cassazione con sentenza del 2 maggio 1963, n. 1316 ha stabilito l'obbligatorietà della licenza di esercizio per questi molini mobili; che il Ministero dell'industria e commercio nei riguardi di tale decisione ha ripetutamente precisato a numerosi istituti camerali che la macinazione ambulante effettuata a scopo di lucro è soggetta alle norme di cui alla legge 17 novembre 1949, n. 857; che questa forma empirica di macinazione reca gravissimo danno ai molini artigiani ai quali sottrae larga parte di lavoro in conseguenza dei minori costi di esercizio proprio per l'impiego di carburante agevolato che permette una sleale concorrenza a danno dei molini fissi; che il Ministero delle finanze, direzione generale dogane, divisione XII con circolare del 3 febbraio 1966, n. 29, ha indicato i servizi per i quali è consentito l'uso di carburante agricolo e alla voce « allevamento del bestiame » limita l'impiego di tali carburanti per le sole incubatrici (uova) ed allevatrici (pulcini), si chiede se il ministro ritenga di emanare norme precise, tali da evitare qualsiasi dubbio e da sollevare i molini artigiani dal presente stato di disagio. (17640)

RISPOSTA. — Risulta effettivamente, come affermato nella interrogazione, che in alcune province viene praticata la macinazione ambulante di cereali con l'impiego di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

In ordine alla legittimità dell'uso di tali prodotti petroliferi agevolati, si fa presente che la macinazione dei cereali e delle leguminose per la preparazione di mangimi destinati all'alimentazione del bestiame rientra, ad avviso di questa amministrazione, tra i lavori agricoli alla stessa stregua di tutte le operazioni volte alla raccolta, preparazione (raccogli-pressa paglia, raccogli-pressa fieno, trinciaforaggi) e somministrazione di foraggi, destinati essi pure all'alimentazione ed alla vita del bestiame.

Di conseguenza, poiché, giusta l'articolo 13 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme che disciplinano la distribuzione e l'utilizzo dei carburanti agevolati per l'agricoltura, sono considerate agricole « le macchine adibite a lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura, effettuati nell'ambito delle aziende agricole singole o associate », non si vede come potrebbe essere ricusato l'impiego dei prodotti petroliferi agevolati per l'azionamento delle macchine (macinatutto-frangitutto) adibite alla preparazione dei mangimi destinati esclusivamente all'alimentazione del bestiame costituente la dotazione zootecnica delle aziende agricole.

E ciò dicesi sia che le predette macchine risultino di proprietà dei conduttori delle aziende agricole, sia che le stesse macchine appartengano a ditte che eseguono tale lavoro agricolo per conto degli agricoltori, tenuto presente che per questi ultimi l'articolo 16, secondo comma, del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963 prevede espressamente che le cennate ditte possono impiegare prodotti petroliferi agevolati nell'azionamento di macchine agricole per eseguire, nell'ambito e nell'interesse delle singole aziende agrarie, tutti i lavori di cui al menzionato articolo 13, con esclusione della sola generazione di energia elettrica.

Relativamente, poi, alla circolare in data 3 febbraio 1966, protocollo n. 29/XII, si precisa che la stessa, diversamente da quanto asserito nel testo dell'interrogazione in esame, contiene solo alcune istruzioni in merito all'applicazione del ripetuto decreto ministe-

riale 6 agosto 1963 e riporta, quanto alle incubatrici ed alle allevatrici, un criterio di massima, suggerito dal comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, per la determinazione dei consumi di combustibile di tali macchine, da ammettere al beneficio fiscale.

Si ritiene, pertanto, che sotto il profilo fiscale dell'utilizzo dei carburanti agevolati per l'agricoltura non vi sia alcuna necessità di emanare nuove disposizioni per ciò che concerne l'attività della macinazione ambulante di cereali, dato che l'uso di detti carburanti agevolati per tale specifica attività appare conforme alle norme vigenti.

Il Ministro: PRETI.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti saranno adottati al fine di equiparare il titolo di abilitazione al comando di navi con patente di capitano a quelli richiesti per l'inclusione nelle graduatorie per l'insegnamento della materia di applicazioni tecniche nelle scuole medie; se, inoltre, il medesimo predetto titolo appaia conforme alle esigenze dell'ordinamento, ai fini dell'insegnamento delle lingue straniere e della matematica e osservazioni scientifiche, come è ammesso per diplomi meno qualificanti e conseguiti a ordini di studio meno rigorosi e meno completi di quelli richiesti per le patenti di capitano di lungo corso con abilitazione al comando di navi. (15421)

RISPOSTA. — I diplomati dell'istituto tecnico nautico hanno diritto alla inclusione nella graduatoria dei non abilitati aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili.

Per quanto riguarda l'inclusione dei predetti diplomati nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e supplenze per l'insegnamento delle lingue straniere e della matematica e osservazioni di elementi di scienze naturali nelle scuole medie, si informa che per gli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento della scuola media non sono state ancora emanate le norme regolamentari riguardanti i titoli richiesti per accedere ai relativi esami di abilitazione.

L'amministrazione, pertanto, nel fissare in via provvisoria nelle ordinanze annuali i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e alle supplenze nelle scuole medie, ha tenuto presenti, in rapporto ai singoli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento, le classi degli esami di abilitazione contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ed ha seguito il criterio di ordine generale di ritenere validi i titoli di studio che, sulla base dello stesso regolamento n. 972, davano adito alle graduatorie previste dall'ordinamento delle scuole preesistenti alla scuola media.

Il Ministro: GUI.

PELLICANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio, dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali urgenti interventi intendano promuovere al fine di scongiurare il preannunciato licenziamento di 70 operai dello stabilimento Montecatini di Barletta (Bari) e di evitare la costante e progressiva riduzione di attività dello stabilimento stesso che, oltre a costituire la più cospicua fonte di lavoro, rappresenta un fattore molto importante nell'economia della città pugliese, in fase di preoccupante scadimento.

L'interrogante nel sottolineare la grave situazione che verrebbe a determinarsi con tali licenziamenti, per l'impossibilità di riassorbimento della manodopera in un comune come Barletta ove è accentuatissimo il fenomeno della disoccupazione, fa presente che la società Montecatini, dopo i licenziamenti operati alcuni mesi or sono, assicurò le proprie maestranze che, avendo ridimensionato la produzione ed il personale dello stabilimento, nessun'altra riduzione di personale sarebbe stata disposta nel prossimo avvenire.

Stante l'impellenza della situazione, l'interrogante richiama l'attenzione sulla necessità di urgenti misure volte alla tutela dei lavoratori suddetti e idonee a incentivare e sviluppare le attività produttive nella città di Barletta, allo scopo di consentire il riassorbimento della manodopera disoccupata e di dare incremento e nuove risorse all'economia locale. (16491)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti non risulta che la società Montecatini abbia in programma la chiusura dello stabilimento di Barletta.

Per altro, il graduale ammodernamento e perfezionamento degli impianti rende necessario, a giudizio della predetta società, il ridimensionamento dell'organico, tenendo con-

to anche della minore disponibilità, nella zona, di materie prime (fecce e tartrati) per la fabbricazione di acido tartarico, a causa della scarsa produzione di uve nell'annata 1965.

In particolare è risultato che la società Montecatini, ritenendo l'attuale consistenza del personale (270-280 unità) ecedente le effettive necessità dell'azienda, sta svolgendo un'azione intesa ad ottenere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per circa 30 dipendenti (col riconoscimento, per altro, a favore dei dimissionari, di particolari provvidenze) ovvero a ridurre per tutto il personale l'orario di lavoro.

Questo Ministero segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione per svolgere tempestivamente opportuni interventi.

Secondo quanto comunicato dal comitato dei Ministri per il mezzogiorno, all'azienda di che trattasi non sono stati concessi incentivi industriali né risultano in corso di istruttoria domande in tal senso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

PEZZINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano informati della inaudita persecuzione cui da tempo è sottoposta la dottoressa D'Antona Agostina Carmen, direttrice didattica governativa nelle scuole elementari di Catenanuova (Enna).

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati siano informati del fatto:

1) che innumerevoli dirette e indirette pressioni sono state esercitate sulla direttrice ad iniziativa del provveditore agli studi di Enna per indurla a lasciare la direzione della scuola in mani altrui a cominciare da quelle del maestro elementare padre Bonanno, il quale aveva interesse di completare l'anno di servizio quale direttore incaricato;

2) che chiare e pubbliche manifestazioni di solidarietà e di stima in favore della direttrice D'Antona sono state ripetutamente espresse dal sindaco e dal vicesindaco di Catenanuova, da altre personalità locali e dai genitori di molti alunni, per chiedere il ritorno della direttrice alla direzione del circolo;

3) che un nutrito gruppo di insegnanti del circolo con un proprio telegramma, sulla minuta del quale avevano apposto le proprie firme autografe, avevano espresso solidarietà alla direttrice;

4) che l'avvenuto invio di tale telegramma scatenò la furiosa reazione del provveditore agli studi di Enna il quale ordinò una serie di minacciose ispezioni e di intimidatori interrogatori nei confronti dei firmatari per cercare di terrorizzarli e di indurli a ritirare le firme già apposte, riuscendovi in parte;

5) che uno di tali firmatari, l'insegnante Leva Giovanni dopo aver subìto diversi di tali pesanti interrogatori, spinto dalla paura della vendetta del provveditore, si indusse a recarsi di notte nell'abitazione privata della direttrice D'Antona per farsi consegnare a viva forza la minuta del telegramma con le firme autografe (tra cui la propria) finendo così sotto processo, nella prima udienza del quale, celebratasi presso il tribunale di Catania, il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto il rinvio per aggravare l'imputazione a carico del Leva in quella di rapina;

6) che il 16 marzo 1966, evidentemente su iniziativa del provveditore, è stato impedito a opera della forza pubblica alla dottoressa D'Antona di riprendere servizio dopo un anno di aspettativa impostale d'ufficio;

7) che il 28 marzo 1966 il Ministero della pubblica istruzione ha notificato alla direttrice la sua sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio e il 5 maggio 1966 il direttore generale Accardo ha contestato alla medesima una lunghissima serie di gravi addebiti;

8) che la condotta dell'amministrazione della pubblica istruzione si dibatte in una clamorosa e insanabile contraddizione dato che, mentre da un lato essa cerca di fare passare per pazza la dottoressa D'Antona, dall'altro la perseguita tenacemente con addebiti e accuse che evidentemente si possono elevare solo nei confronti di persone ritenute perfettamente sane e responsabili;

9) che la dottoressa D'Antona ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato avverso il ricordato provvedimento telegrafico di sospensione cautelare, provvedimento che tra l'altro non si sa neanche se sia stato ordinato dal ministro con proprio decreto o da altri;

10) che la quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con propria ordinanza del 17 giugno 1966, ha pienamente accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed ha ordinato all'amministrazione la sospensione della esecuzione di esso;

11) che l'amministrazione della pubblica istruzione, ignorando l'ordinanza del Consiglio di Stato, non ha ancora riammesso in servizio e al godimento dello stipendio la dottoressa D'Antona.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il ministro della publica istruzione e il ministro di grazia e giustizia, di fronte alla gravissima serie di fatti denunciati, ritengano di dover disporre, il primo una inchiesta ministeriale che accerti i fatti e le responsabilità e reintegri immediatamente la dottoressa D'Antona nei suoi diritti, e il secondo una inchiesta che accerti i motivi per i quali sono rimaste senza esito le denunzie presentate all'autorità giudiziaria dalla dottoressa D'Antona nei confronti del provveditore agli studi di Enna. (17514)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto ha ritenuto l'interrogante, l'amministrazione non ha compiuto nei confronti della direttrice didattica Agostina D'Antona alcun atto persecutorio.

La suddetta direttrice, già titolare del circolo didattico di Policoro in provincia di Matera, fu trasferita, per motivi di servizio a lei imputabili, in provincia di Enna con provvedimento del dicembre 1963; in data 29 gennaio 1964, la stessa si presentò a Catenanuova, sua sede di servizio, facendosi, per altro, precedere da due lettere e da un telegramma diretti al provveditore agli studi di Enna, in cui dichiarava di essere ammalata. Il successivo giorno 30 gennaio si recò nell'ufficio del provveditore e a questi, confermando le precedenti dichiarazioni scritte, fece presente di aver bisogno di un periodo di congedo per motivi di salute.

La direttrice D'Antona chiese, quindi, con regolare domanda e ottenne un periodo di congedo di 15 giorni; prima dello scadere del periodo di congedo, presentò, inoltre, una domanda di aspettativa per motivi di salute. In seguito a questa seconda domanda, il provveditore agli studi chiese al medico provinciale di Catania, dove l'interessata dimorava con la madre, di sottoporre la direttrice didattica a visita di controllo.

La procedura seguita dal provveditore agli studi, che, per altro, è conforme alla legge, esclude di per sé un qualsiasi interesse dello stesso provveditore a tenere lontana dalla scuola la direttrice D'Antona, atteso che la disposta visita medica di controllo mirava appunto ad accertare la veridiità delle dichiarazioni della direttrice circa il suo stato di salute.

Il medico provinciale, dal canto suo, chiese ed ottenne dal provveditore agli studi l'autorizzazione a costituire un collegio medico; ma la direttrice D'Antona non si presentò alla visita disposta nei suoi confronti e riassunse anticipatamente servizio, adducendo di non essere ammalata.

Non risulta che genitori di molti alunni abbiano chiesto il ritorno a scuola della direttrice D'Antona. Invece, otto o nove insegnanti del circolo di Catenanuova si indussero a chiedere con telegramma diretto al ministro clemenza per la direttrice didattica, dopo che questa, sottoposta a procedimento disciplinare per infrazioni disciplinari commesse in provincia di Matera (ossia prima del suo trasferimento in provincia di Enna), era stata sospesa dalla qualifica per due mesi con decreto ministeriale del 7 gennaio 1965, emanato in conformità della deliberazione adottata dalla commissione di disciplina il 30 novembre 1964.

Nessun atto intimidatorio fu compiuto dal provveditore agli studi nei confronti dei firmatari del telegramma.

L'accertamento dell'eventuale responsabilità del maestro Leva Giovanni, il quale, per altro, dà dei fatti attribuitigli dalla direttrice una versione completamente diversa da quella sostenuta nella querela sporta contro di lui, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Si fa ancora osservare che l'amministrazione non ha cercato « di fare passare per pazza » la direttrice D'Antona né è caduta nella « clamorosa e insanabile contraddizione » rilevata dall'interrogante.

Invero, la direttrice didattica D'Antona fu collocata in aspettativa per un anno, dopo che un collegio medico aveva giudicato che la stessa, per il suo stato, aveva necessità di un anno di riposo e di adeguate cure. E poiché, prima del giudizio espresso dal collegio medico, erano in corso procedimenti disciplinari a carico della direttrice, il Ministero ha lasciato cadere tali procedimenti, quando da una relazione redatta dal collegio medico ha appreso che la direttrice, a cagione del suo stato, non poteva essere ritenuta « soggetto disciplinarmente responsabile per fatti avvenuti negli ultimi dodici mesi precedenti la visita medica ».

Trascorso l'anno di aspettativa, l'interessata si sottrasse all'obbligo di sottoporsi alla visita medica prima di riassumere servizio,

nonostante l'amministrazione le avesse a tal fine rivolti ripetuti inviti.

In conseguenza, il Ministero ritenne di doverla sospendere in via cautelare dal servizio, in attesa di dar corso a un nuovo procedimento disciplinare.

L'interessata si rivolse al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione del menzionato provvedimento cautelare. A seguito dell'accoglimento di tale domanda, il Ministero invitò il provveditore agli studi di Enna a rinnovare, per la quinta volta, l'invito alla direttrice didattica a sottoporsi a visita fiscale, considerando doveroso, per evidenti motivi, accertare preventivamente mediante visita di controllo se la direttrice fosse in grado di esercitare le funzioni proprie del suo ufficio.

Infine, si fa presente che sul comportamento della direttrice il Ministero aveva già in passato promosso apposita ispezione e che dalla ispezione era appunto emersa l'opportunità di sottoporre a visita medica collegiale la direttrice D'Antona.

Dal canto suo il Ministero di grazia e giustizia ha informato che le denunzie presentate il 13 febbraio ed il 31 marzo 1965 dalla direttrice Agostina D'Antona alla procura di Enna contro il dottor Ippolito Vetri, provveditore agli studi, furono debitamente istruite dall'autorità giudiziaria, ma non essendo stati accertati al riguardo estremi di reato esse si conclusero con decreto del 20 settembre 1965 del giudice istruttore che, su conforme richiesta del pubblico ministero, dichiarò non doversi promuovere azione penale nei confronti del predetto Vetri.

Si aggiunge che in data 27 marzo 1966 la D'Antona ha presentato al pretore di Centuripe ed ai carabinieri di Catenanuova querela contro lo stesso dottor Vetri accusandolo di averle arbitrariamente inibito di riprendere servizio. La proura di Enna, alla quale gli atti sono stati trasmessi per competenza, ha, in data 6 maggio 1966, richiesto a quel giudice istruttore di procedere formalmente contro la D'Antona per calunnie.

Altra querela prodotta dalla D'Antona in data 18 luglio 1966 per analoghi fatti è stata archiviata dal giudice istruttore di Enna in data 4 agosto 1966, su richiesta della procura generale di Caltanisetta. Il procedimento penale a carico della direttrice D'Antona è tuttora in corso.

A quanto risulta a questo Ministero, la direttrice D'Antona è stata tratta in arresto il giorno 12 agosto 1966 per effetto di mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Enna e successivamente rimessa in libertà provvisoria, in attesa della definizione del procedimento penale.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PICCIOTTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi a favore del comune e della popolazione di San Giovanni in Fiore (Cosenza) a seguito dei nubifragi dell'ottobre 1964 che hanno provocato gravi danni alle colture, alle strade, ai canali di irrigazione, all'acquedotto, ad abitazioni e magazzini.

Per sapere se ritengano opportuno accelerare l'*iter* delle pratiche, da più tempo iniziate dal comune, per ottenere sui fondi della legge speciale le somme necessarie per completare le opere di consolidamento dell'abitato e di regolamentazione dei corsi di acqua. (8863)

RISPOSTA. — Nell'abitato di San Giovanni in Fiore, a seguito delle precipitazioni atmosferiche a carattere temporalesco della sera del 24 ottobre 1964, si sono verificati allagamenti in alcuni seminterrati e si è avuto un moto franoso in un tratto della statale n. 107.

A seguito di sopralluogo da parte del genio civile si constatava che l'amministrazione locale era già intervenuta per la rimozione del materiale solido che aveva provocato, intasando tombini, cunette e griglie, l'allagamento anzidetto.

Successivamente, nella sera del giorno 30 ottobre 1964, a seguito di altro violentissimo nubifragio, i danni già menzionati si aggravavano interessando altri rioni dell'abitato e principalmente le campagne.

Il genio civile eseguiva un ulteriore sopralluogo e nei danni accertati non riscontrava gli estremi per eventuali interventi di pronto soccorso, a termini della legge 12 aprile 1948, n. 1010.

In ordine al consolidamento dell'abitato in parola si informa che, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono stati finanziati lavori per complessive lire 243.375.000, già ultimati e per lire 60 milioni di prossimo appalto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che funzionari tecnici del competente ispettorato agrario sono tempestivamente intervenuti nell'agro di San Giovanni in Fiore colpito dal nubifragio del 31 ot-

tobre-1° novembre 1964, oltreché per rilevare la natura e l'entità dei danni, anche per consigliare ai coltivatori i trattamenti necessari per il ripristino delle colture danneggiate.

Nella circostanza, gli stessi funzionari hanno reso edotti i coltivatori delle provvidenze leglislative « piano verde » di cui essi potevano avvalersi per il ripristino delle colture danneggiate.

In applicazione, poi, della legge 6 aprile 1965, n. 351 il predetto Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, con decreto 18 gennaio 1966 ha delimitato, tra quelle di altri quattro comuni della provincia di Cosenza (Crosia, Francavilla Marittima, Roggiano Gravina, Rossano) le località gravemente danneggiate del comune di San Giovanni in Fiore, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per l'attuazione di tale provvidenza lo stesso Ministero ha assegnato alla provincia di Cosenza la somma complessiva di 58 milioni di lire, di cui 28 milioni all'ispettorato agrario e 30 milioni all'ispettorato forestale.

Inoltre, sempre avvalendosi dei fondi sulla apposite autorizzazioni di spesa recate dalla citata legge n. 351, il Ministero dell'agricoltura ha assegnato alla provincia di Cosenza la somma di lire 26 milioni per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio, previsti dallo articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38. Tale assegnazione consente di effettuare operazioni creditizie per un volume complessivo di circa 780 milioni di lire.

Il territorio del comune in parola è stato anche compreso tra le zone agrarie delimitate con decreto interministeriale (agricoltura e tesoro) del 2 agosto 1965, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga sino a 24 mesi della scadenza dei prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto 1964-luglio 1965.

Nella circostanza l'opera Sila (ora Ente di sviluppo in Calabria), nonostante le difficoltà finanziarie ha provveduto ad effettuare i lavori di ripristino del ponte sulla strada Serrase danneggiata dal nubifragio.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha reso noto che per quanto concerne la regolamentazione dei corsi d'acqua, i programmi della Cassa per il mezzogiorno non prevedono realizzazioni in tale settore.

È da rilevare, tuttavia, che nel territorio di San Giovanni in Fiore sono già state effettuate in passato massicce opere di rimboschimento e sistemazione delle pendici destinate alla regimazione idrogeologica della zona.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia vero che il comune di Cosenza ha concesso al signor Pietro Costabile 20 mila metri quadrati di suolo nel cimitero per la costruzione di loculi, che lo stesso vende a prezzi esosi: per sapere come mai il comune non provveda da solo o, per lo meno, non ricorra a piccole ditte concessionarie sia per eliminare la grossa speculazione sia per contenere il prezzo dei loculi. (12011)

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Cosenza in passato, e più precisamente nel 1959 deliberò la concessione al signor Pietro Costabile di un lotto di terreno per la costruzione di una cripta ad uso pubblico lungo il vecchio muro di cinta (nord) del cimitero della stessa città.

Anche nel 1963 la precitata ditta Costabile inoltrò istanza per una ulteriore concessione (lungo il muro di cinta est) nel cimitero, e tale istanza, con delibera favorevole del comune, fu parimenti accolta.

Dal 1963, però, il genio civile di Cosenza, cui compete esame e parere su tali questioni, per evitare speculazioni commerciali nel settore, ha già suggerito al comune l'opportunità che la costruzione e la vendita dei loculi sia curata in proprio dalla stessa amministrazione comunale.

Tale suggerimento è stato già accolto dalla cennata amministrazione con deliberazione del 28 aprile 1966, n. 1487, tuttora in corso di esame da parte della prefettura di Cosenza.

Il Ministro: MANCINI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai la prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a 600 posti di cantoniere, fissata per il 26 giugno 1966, non abbia avuto luogo.

Per sapere in base a quali nuovi criteri si voglia bandire il concorso e se sarà bandito. (17111)

RISPOSTA. — Com'è noto l'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 stabilisce che la nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova orale sull'istituzione,

l'ordinamento, i compiti ed i servizi dell'ANAS nonchè su nozioni elementari di aritmetica.

Tale sistema ha dato luogo a difficoltà ed inconvenienti pratici gravissimi nell'espletamento dei concorsi, con dannose ripercussioni sull'organizzazione e sull'attuazione di un servizio di notevole importanza per l'ANAS.

Ai concorsi disciplinati dall'articolo 49 partecipano infatti migliaia di candidati. In particolare gli aspiranti alla nomina a cantoniere superano in media le 20 mila unità e in alcuni casi, come nel concorso a 600 posti di cantoniere in prova bandito il 5 marzo 1965 cui si riferisce l'interrogante, le domande sono state più di 30 mila. Ciò porta al duplice effetto di dover reperire, per l'espletamento della prova scritta, numerose sedi, idonee ciascuna, per ampiezza ed attrezzatura, ad ospitare contemporaneamente migliaia di concorrenti e di dover subordinare la data della prova non solo all'esito di tali ricerche, ma anche alla possibilità di disporre di tutte le sedi nello stesso giorno.

Si aggiunga che, dovendo la prova scritta e quella orale essere precedute dall'esame dei titoli – e cioè da una operazione di per sé lunga – non è sempre possibile prestabilire con certezza la data della prova scritta e si è perciò costretti ad aspettare che l'esame dei titoli sia arrivato ad un punto tale da permettere una previsione sicura anche in ordine al numero degli ammessi a tale prova.

Tale meccanismo, come è ora disciplinato dall'articolo 49, è perciò tale da provocare ritardi inevitabili, che non soltanto pregiudicano l'attività dell'amministrazione, ma determinano spese spesso impreviste nonché il grave disagio provocato dall'esaurimento del concorso ad anni di distanza dal suo inizio.

Non sembra, d'altra parte, che l'espletamento della prova pratica e della prova orale siano effettivamente indispensabili, ove si considerino i compiti che i candidati saranno chiamati a svolgere.

Invero i compiti del cantoniere consistono nella sorveglianza del cantone affidatogli (4 chilometri di strada), in lavori di piccola manutenzione della sede stradale, nella segnalazione di alluvioni, frane, precipitazioni nevose, e cioè i compiti che richiedono diligenza e, spesso, spirito di sacrificio per i disagi che impongono, ma che non esigono le cognizioni tecniche, anche sommarie, indicate dall'articolo 49.

Pertanto si è ritenuto opportuno proporre la modifica di tale articolo, nel senso di subordinare la nomina a cantoniere all'esito di un concorso per soli titoli e di rendere applicabile la norma così modificata anche ai concorsi in via di espletamento.

Il Ministro: MANCINI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato del fatto che la direzione delle autolinee Calabro-Lucane sulle linee extraurbane, via Pietrafitta e via Dormici utilizza autobus per servizi urbani aggiungendo ai 14 posti fissi altri 32 posti ottenuti con sgabelli di legno con grave disagio dei viaggiatori, tutti operai che al mattino, dai paesi presilani, scendono in città per lavori dell'edilizia.

Per sapere se intenda intervenire perché la direzione delle Calabro-Lucane elimini subito i posti di legno, così come fece durante la visita del Presidente della Repubblica, allorché i suddetti autobus furono nascosti nel deposito, e utilizzati per le citate linee autobus con numero adeguato di posti. (17113)

RISPOSTA. — Il disciplinare di concessione relativo alla linea automobilistica Cosenza-Pietrafitta-Aprigliano-Dormici-Cosenza, prevedeva – sin da quando la linea era in concessione alle strade ferrate del Mediterraneo – l'impiego di autobus con carrozzeria urbana, dato che trattasi di linea con caratteristiche suburbane.

L'autorizzazione è stata mantenuta con il subingresso della gestione commissariale delle ferrovie Calabro-Lucane.

L'esercizio viene effettuato con due autobus Fiat 401 *V.M.* con carozzeria urbana, originariamente con 20 posti a sedere, poi diventati 39 nel 1965, in regolare esercizio anche durante la visita del Presidente della Repubblica.

L'aumento è stato regolarmente autorizzato dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione, con l'impiego di sedili del tipo normale costituiti cioè, da una struttura tubolare metallica ed elementi di laminato plastico sagomato.

Non risulta che su detti autobus, o su altri autobus in servizio sull'autolinea, siano stati applicati o montati sgabelli di legno.

Il Ministro: SCALFARO.

POERIO, MICELI E MESSINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in favore delle richieste avanzate dall'amministrazione comunale di Melissa (Catanzaro).

Ogni anno, l'amministrazione comunale di Melissa ha rinnovato le domande per otte-

nere il finanziamento di alcune opere pubbliche quali: la scuola media, la scuola elementare, la scuola municipale, il mercato coperto, l'ambulatorio comunale, la pavimentazione delle strade interne dell'abitato.

È appena il caso di far presente che il comune di Melissa manca delle opere e dei servizi tra i più elementari e necessari: uno stato di cose davvero preoccupante ed avvilente, che è tra le cause che hanno spinto alla emigrazione centinaia e centinaia di lavoratori da quel comune della Calabria.

Nel porre in evidenza lo stato di disagio e l'abbandono in cui versa Melissa, gli interroganti chiedono che il ministro voglia, nel corso dell'attuale esercizio finanziario, procedere almeno al finanziamento della costruzione dell'edificio della scuola media e della pavimentazione delle strade interne. (3933)

RISPOSTA. — Per la scuola elementare di Melissa con decreto provveditoriale 29 maggio 1963, n. 9925 vennero approvati in linea tecnica il progetto generale di lire 156 milioni e quello stralcio di lire 58 milioni.

Al principio dell'anno 1966, e più precisamente con decreto provveditoriale del 27 gennaio 1966, n. 26502, è stato approvato il progetto di variante e suppletivo dell'importo di lire 59.788.000. Di tale approvazione il comune è stato informato nel marzo 1966.

Per la sistemazione della strada interna al detto comune, con promessa 12 luglio 1964, n. 6479 è stato assegnato il contributo, a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 5 milioni.

Per la costruzione della nuova casa comunale (domanda per lire 56 milioni), per il mercato coperto (domanda per lire 17.400.000), per l'ambulatorio comunale (domanda per lire 20 milioni), e per la pavimentazione ulteriore delle strade interne (domanda sulla spesa di lire 80 milioni), si assicurano gli interroganti che dette domande sono tenute nella dovuta evidenza per i programmi da attuare nei prossimi esercizi, tenendo conto delle innumerevoli similari istanze di tutti gli altri comuni calabresi, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Da ultimo si informa che con ministeriale 23 gennaio 1965 n. 1250 al ripetuto comune è stato promesso il contributo sulla spesa di lire 65 milioni per la rete idrica e delle fognature.

Il Ministro: MANCINI.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda finanziare, entro il 1966, la costruzione della rete idrica e fognante nel comune di Filadelfia (Catanzaro) e della frazione Montesoro.

In data 21 aprile 1959, da quella amministrazione comunale è stata inoltrata al ministero dei lavori pubblici istanza tendente ad ottenere il contributo dello Stato per i lavori di completamento della rete idrica interna e della fognatura, il cui progetto ha un importo di lire 180 milioni.

Il Ministero ha comunicato che l'istanza per la rete idrica e fognante del comune capoluogo sarebbe inclusa nel programma del corrente esercizio.

Altra richiesta l'amministrazione comunale di Filadelfia ha, a suo tempo, avanzato all'ufficio del genio civile e quindi al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione della rete idrica e fognante della frazione Montesoro per un importo di lire 20 milioni. La pratica è stata completata sul piano della progettazione e dei pareri voluti dalla legge.

Delle due opere gli interroganti chiedono l'immediato finanziamento essendo opere indispensabili alla civiltà dei due centri abitati della provincia di Catanzaro. (3979)

RISPOSTA. — Si comunica che i lavori di costruzione della rete idrica e della fognatura della frazione Montesoro del comune di Filadelfia (Catanzaro) dell'importo di lire 20 milione, ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono in corso ed affidati all'impresa Letizia Domenico.

L'ultima richiesta del comune per ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire 30 milioni per il completamento della rete drica e della fognatura è tenuta nella dovuta evidenza per essere, nei limiti delle future disponibilità di bilancio, esaminata comparativamente con tutte le altre del settore.

Il Ministro: MANCINI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure intendano adottare al fine di ristabilire il rispetto delle norme che fanno divieto di pubblicità visiva sull'autostrada del sole.

Da tempo, infatti, è invalsa la pessima abitudine di collocare i cartelloni pubblicitari a una certa distanza dalla carreggiata asfaltata, eludendo in tal modo le lacunose disposizioni legislative e conseguendo nello stesso tempo l'effetto voluto.

Poiché il tipo di *reclame* usato è perfettamente visibile all'automobilista di passaggio e dal momento che esso deturpa invariabi -

mente la bellezza del paesaggio, l'interrogante chiede se non sia il caso di estendere ulteriormente le restrizioni di cui è cenno e vietare così in linea assoluta ogni forma di pubblicità a raggio visivo. (14520)

RIEPOSTA. — L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo od in vista delle autostrade, fino all'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, ha trovato, com'è noto, la sua disciplina esclusivamente nell'articolo 11 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) e nel regolamento di esecuzione dello stesso testo unico (dall'articolo 19 all'articolo 23).

Dal combinato disposto dell'articolo 11, terzo comma, del predetto testo unico, n. 393 e dell'articolo 21, primo comma lettera c), del ricordato regolamento di esecuzione si evince che la competenza ad emanare l'autorizzazione per il collocamento di impianti pubblicitari lungo od in vista delle autostrade in concessione spetta all'ente concessionario, mentre l'ente concedente e pertanto nella fattispecie di che trattasi l'ANAS, concorre nel procedimento amministrativo di formazione dell'atto autorizzativo con il proprio benestare.

A tale predetto regime normativo della pubblicità lungo od in vista delle autostrade in concessione con l'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729 è seguita la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge, che testualmente stautisce: « Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale ».

L'interpretazione della ricordata disposizione ha dato luogo a perplessità e divergenze che sostanzialmente si concretano nei seguenti quesiti:

1) atteso che la richiamata legge 24 luglio 1961, n. 729 concerne il piano di nuove costruzioni autostradali il divieto di qualsiasi forma di pubblicità sancito dall'ultimo comma dell'articolo 9 della stessa legge si estende a tutte le autostrade in concessione o deve intendersi nel senso di escludere dall'applicazione del divieto stesso tutte le autostrade già in esercizio o in via di costruzione all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 729.

2) La norma dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge di che trattasi deve intendersi abrogativa della disciplina dettata dall'articolo 11 del codice della strada per la pubblicità lungo le autostrade e delle norme relative a tale articolo contenute nel relativo regolamento di esecuzione, ovvero deve considerarsi solo integrativa di tale disciplina?

In ordine a primo quesito il tribunale di Genova, chiamato a decidere in merito alla limitazione imposta dal primo comma dello stesso articolo 9, con sentenza del 10 giugno 1964 ha affermato che tale norma non è applicabile alle autostrade incluse per il loro completamento nel piano della legge n. 729; avverso tale decisione per altro è stato proposto appello.

In senso opposto l'Avvocatura generale dello Stato, richiesta di parere da parte dell'ANAS, ha espresso l'aviso che l'intero disposto dell'articolo 9 in argomento deve considerarsi di carattere generale ed è pertanto applicabile non solo alle nuove autostrade da costruirsi in forza della citata legge numero 729, ma altresì alle autostrade già realizzate ed attualmente in esercizio.

Le predette contrastanti interpretazioni certamente hanno generato qualche perplessità in ordine alla sfera di applicazione della norma di cui ci si occupa, perplessità d'altra parte accresciute dalla necessità di tener ben presenti le ripercussioni d'ordine giuridico ed economico che l'applicazione drastica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 potrebbe eventualmente ingenerare.

Anche in ordine al secondo quesito, le opinioni sono ben diverse; infatti una prima tesi sostiene che l'articolo 9, ultimo comma, debba ritenersi portatore di un divieto assoluto e generale di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade od in vista di esse, mentre una tesi opposta è d'avviso che l'articolo medesimo debba intendersi più restrittivamente, nel senso di escludere la possibilità che gli impianti pubblicitari insistano nell'ambito dei confini delle opere autostradali, anche di carattere accessorio, permettendosi per altro la pubblicità di vista dell'autostrada, giusta l'articolo 11 del codice della strada.

Si osserva che se è vero che la formulazione, certamente non felice, dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 729 potrebbe indurre a ritenere il carattere integrativo e complementare della norma di cui si tratta rispetto alla disciplina di base data alla materia dall'articolo 11 del codice della strada e del relativo regolamento, tuttavia è altrettanto vero che ad una soluzione diversa e precisamente all'accoglimento della prima delle sopraricordate tesi (divieto assoluto di pubblicità lungo od in vista delle autostrade), può giungere ove in sede di interpretazione della norma di che trattasi non ci si fermi al criterio primario e semplicistico della mera interpretazione lessicale, ma si integri il criterio me-

desimo, come la corretta pratica giuridica impone, con il criterio sistematico e con la ricerca dell'intenzione del legislatore.

Ora, in base al criterio sistematico l'ultimo comma dell'articolo 9 in argomento va posto in correlazione sia con il primo comma dello stesso articolo, sia in senso più lato con le norme del codice della strada che disciplinano la materia della pubblicità lungo le autostrade.

Il primo comma dell'articolo 9 statuisce che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi », è vietata la costruzione o l'ampliamento di fabbricati a distanza inferiore di metri lineari 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada; ora la stessa espressione « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » si ritrova nell'ultimo comma dello stesso articolo e non si vede perché nell'ultimo comma le medesime parole debbano essere state usate dal legislatore in senso diverso rispetto al primo comma, e precisamente nel senso di vietare la installazione di richiami pubblicitari solo entro i confini della zona di occupazione della autostrada e non invece al di là di tali predetti confini, addirittura a raggio visivo lungo il tracciato autostradale.

Si potrebbe obiettare che nel primo comma dell'articolo 9 il legislatore lascia manifestamente intendere che il divieto di costruzione si estenda oltre la zona di occupazione dell'autostrada quanto contiene e delimita il divieto stesso entro la distanza di metri lineari 25 dai confini della zona medesima, mentre nell'ultimo comma il legislatore stesso si limita a statuire semplicemente che « lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi » è vietata qualsiasi forma di pubblicità; ma proprio l'assenza di qualsiasi limitazione deve indurre a conferire al divieto stesso una portata ampia e generalissima, nel senso cioè di vietare non solo la pubblicità installata lungo i confini autostradali, sia pure al limite di tre metri dai confini stessi, ma anche tutti gli altri richiami pubblicitari collocati in vista della sede autostradale, tanto più che, e qui si amplia e si completa il criterio dl'interpretazione sistematica, sia il codice della strada, sia il regolamento di esecuzione hanno sempre parlato di richiami pubblicitari lungo od in vista delle autostrade.

D'altra parte, come sopra detto, non si può prescindere dal considerare l'intenzione che il legislatore ha avuto quando ha formulato la norma di che trattasi; a tal proposito è agevole rilevare che la *ratio legis* nella fattispecie in esame è costituita dall'intento di evitare i pericoli che potrebbero derivare alla circolazione autostradale dai richiami pubblicitari installati lungo il tracciato autostradale, intendendo tale espressione in senso stretto, assorbe o può assorbire una parte dell'attenzione dell'automobilista, è altrettanto vero che è fonte di distrazione anche maggiore per l'automobilista stesso il richiamo pubblicitario collocato in vista dell'autostrada, sia pure a distanza notevole dalla medesima.

Stante quanto sopra, l'interpretazione lessicale e sistematica della norma più volte ricordata dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge del 1961, n. 729, porterebbe a concludere nel senso di un divieto generalissimo ed assoluto d'installazione di richiami pubblicitari lungo od in vista delle autostrade; e questa conclusione, come si è detto, sembrerebbe confortata anche dalla ricerca logica del fine che il legislatore ha inteso perseguire dettando la norma predetta.

Premesso il richiamo della vigente disciplina sostanziale della pubblicità lungo le autostrade e delineati i problemi e le difficoltà di interpretazione che nella materia si presentano, sembra opportuno precisare quali siano i mezzi conferiti dal legislatore all' « Anas » ed alle società concessionarie per la rimozione dei cartelli abusivi installati lungo i tracciati autostradali.

Nella repressione di tali abusi la normativa vigente prevede due mezzi di azione e di tutela; il primo in via penale ed il secondo in via amministrativa.

Com'è noto l'ultimo comma dell'articolo 11 del ricordato testo unico 15 giugno 1959, n. 393 attribuisce carattere di reato contravvenzionale al fatto che siano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione ovvero la violazione delle norme tecniche previste nello stesso articolo 11 e, conseguentemente, negli articoli 21 e 23 del relativo regolamento.

La previsione e la configurazione del predetto reato contravvenzionale se non consentono di per se stesse – salvo il caso di ordinanza del magistrato – la rimozione immediata del mezzo pubblicitario abusivo, costituiscono per altro una remora atteso che la relativa ammenda oscilla da 10 mila a 20 mila lire.

Nell'ambito poi dell'azione amministrativa deve prevedersi la rimozione dei richiami

pubblicitari abusivi ed al riguardo possono distinguersi due ipotesi:

1) il richiamo pubblicitario non autorizzato ovvero autorizzato ma non rispondente ai requisiti tecnici previsti risulta collocato su aree di proprietà ANAS e della società concessionaria;

2) il richiamo pubblicitario abusivo per assenza di autorizzazione o per deficienza di requisiti risulta collocato su area di proprietà di terzi.

Nella prima ipotesi l'azione dell'ente concedente per la rimozione d'ufficio del cartello pubblicitario abusivo non presenta difficoltà; nella seconda ipotesi invece la procedura è più complessa trattandosi di accedere nel fondo altrui.

Tutto ciò premesso, nel far presente che l'ANAS non trascurerà di vigilare perché gli uffici dipendenti e le società concessionarie curino l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblicità lungo le autostrade, si assicura che sarà attentamente esaminata l'opportunità che la normativa attualmente in vigore venga integrata ed interpretata con nuove precise disposizioni legislative, che, eliminando le perplessità e le difficoltà sopraesposte, conferiscano all'azione amministrativa rapidità ed efficacia nella repressione degli abusi; tali nuove norme potranno trovare formulazione in sede di riforma del codice della strada o nel disegno di legge, già allo studio, per la tutela delle strade, autostrade ed aree pubbliche.

Il Ministero della pubblica istruzione da parte sua, ha fatto presente che ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la protezione delle bellezze naturali, è possibile un intervento per vietare la pubblicità a raggio visivo dall'autostrada del sole, soltanto quando detta pubblicità, trovandosi nell'ambito o in prossimità delle case e località soggette a vincolo panoramico, arrechi pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle medesime.

Proprio per salvaguardare le stupende visuali che si godono dall'autostrada del sole nel punto che attraversa la provincia di Firenze, la competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nella riunione del 2 aprile 1965, ha proposto, per il vincolo panoramico, le fasce di terreno della misura complessiva di 600 metri (300 metri per ciascun lato dall'asse stradale) lungo il tracciato dell'autostrada stessa, da Barberino di Mugello a Figline Valdarno, attraverso la piana di Firenze, le colline della Valle d'Erna e parte del Valdarno Superiore. Analoga proposta è stata fatta dalla predetta commissione per l'autostrada Firenze-Mare nel tratto in cui questa attraversa la provincia fiorentina.

Il sovrintendente ai monumenti di Firenze per altro, ha assicurato di sottoporre all'esame delle commissioni provinciali di Arezzo e Pistoia la proposta di vincolo sul tratto dell'autostrada del sole e della Firenze-Mare, che attraversa le rispettive province.

Detto Ministero ritiene, per altro, che non tutti i tratti lungo l'autostrada del sole siano degni di protezione ai sensi della legge n. 1497 e pertanto, ove la pubblicità appaia nei tratti medesimi, questa non può essere repressa nell'ambito delle norme sulla tutela paesaggistica.

Il Ministero della pubblica istruzione ha assicurato, comunque, che verranno impartite istruzioni ai competenti sovrintendenti affinché promuovano – mano a mano che se ne presenti l'occasione – la convocazione delle commissioni provinciali per esaminare la opportunità di sottoporre a vincolo quei tratti dell'autostrada che a loro giudizio siano più meritevoli di tutela.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado le ripetute sollecitazioni effettuate dai dirigenti dell'accademia nazionale Luigi Cherubini e dal conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze, per ottenere i fondi necessari per la sistemazione della biblioteca fra le più ricche, nel suo genere, d'Europa) e del museo di strumenti musicali (certamente fra i più importanti del mondo, per la presenza di Stradivari, Amati, Guarnieri, Gagliano, Del Mela, Cristofori, Gabbrielli, ecc.), non solo non si sia provveduto ma non si sia neppure risposto ad una accorata urgente lettera a firma del direttore maestro Antonio Veretti e del presidente del consiglio di amministrazione commendatore Leopoldo Sacchi che sollecitavano in proposito un urgente colloquio col ministro.

L'interrogante fa presente che in seguito alla mancanza di fondi, la biblioteca e il museo summenzionati furono chiusi al pubblico in data 1° ottobre 1964 e che pertanto migliaia di studiosi di ogni parte del mondo si trovano oggi nell'impossibilità di accedere ad una biblioteca ed un museo particolarmente interessanti con evidente danno del prestigio e del turismo fiorentino. (15179)

RISPOSTA. — Al conservatorio di musica di Firenze è stata assegnata, nel corrente anno, sui fondi stanziati con legge 13 luglio 1965, n. 874, la somma di 50 milioni di lire, al fine di risolvere i problemi relativi sia al funzionamento dell'istituto sia alla conservazione del raro patrimonio bibliografico e strumentale dell'annesso museo.

Per altro, anche in passato l'amministrazione non ha mancato di considerare, nel limite consentito dalle disponibilità di bilancio, le esigenze del predetto conservatorio. Infatti, a partire dall'anno finanziario 1962-63 – ossia dall'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 – al conservatorio di Firenze sono stati assegnati complessivamente 9 milioni per contributi, 19 milioni per attrezzature, oltre alle normali assegnazioni per lire 12.883.500, cui si sono aggiunte erogazioni straordinarie per un importo complessivo di lire 2.412.460.

Il Ministro: GUI.

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a carico della ditta Cambogi, appaltatrice del lotto autostrada Auletta-Polla (Salerno), e della Somoter, che non hanno provveduto al pagamento di due mensilità di lavoro a 47 operai. (15011)

RISPOSTA. — L'impresa Gambogi ha provveduto al pagamento delle competenze dovute ai propri operai ed agli operai della Somoter che hanno lavorato presso i cantieri di detta impresa Gambogi.

Per quanto riguarda invece le indennità di licenziamento e le liquidazioni risulta ancora in corso una vertenza sindacale.

La direzione generale delll'ANAS ha comunque invitato l'impresa a regolarizzare la sua posizione.

Il Ministro: MANCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'ENPI affinché si decida definitivamente ad istituire un centro psicotecnico a Parma. Anche in considerazione che l'ufficio provinciale del lavoro e l'ispettorato si sono offerti di mettere a disposizione i locali necessari. (16391)

RISPOSTA. — L'ENPI si propone di estendere i servizi di orientamento professionale a tutto il territorio nazionale, attraverso la progressiva istituzione di centri di psicologia del lavoro e di istituti di medicina del lavoro in ogni capoluogo di provincia.

Tale estensione, tuttavia, non può che essere graduale sia per l'ingente onere che richiedono le attrezzature e l'allestimento, sia perché la preparazione professionale specifica dei medici, psicologi e assistenti, operanti nell'ambito dell'orientamento, richiede un aggiornamento tecnico ed un tirocinio pratico adeguati alla delicatezza ed alla complessità dei compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere.

Per quanto riguarda particolarmente la istituzione di servizi di orientamento professionale in Parma si informa che essa è già prevista, nel futuro programma dell'ente in parola e non a lunga scadenza; l'attuazione di tale programma ovviamente è condizionata dalla possibilità di risolvere i problemi sopra cennati.

Il Ministro: BOSCO.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il numero dei dipendenti (amministrativi, tecnici e salariati) del consorzio di bonifica del Vallo di Diano e se siano state osservate le disposizioni di legge in favore degli invalidi di guerra, per servizio, e degli orfani di guerra. (16396)

RISPOSTA. — Attualmente, presso il consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno), prestano complessivamente servizio 14 impiegati, nessuno dei quali è in possesso della qualifica di invalido di guerra o per servizio, o di orfano di guerra.

Per quanto riguarda, in particolare, la osservanza, da parte dell'ente, delle disposizioni di legge in favore delle anzidette tre categorie, si precisa che il consorzio ha ricevuto, soltanto in questi ultimi mesi, tre domande di assunzione, di cui due da parte di invalidi civili, per il posto di usciere, e l'altra da un invalido di guerra, per il posto di sorvegliante idraulico.

In proposito, l'ente ha dato assicurazione che, conformemente all'obbligo giuridico, derivante dalle accennate disposizioni legislative, riserverà i posto che a mano a mano si renderanno liberi, ai tre invalidi.

Il Ministro: RESTIVO.

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia al corrente che alcuni comuni, ove hanno sede le filiali del Banco

di Napoli, da dieci anni non hanno ancora ricevuto le percentuali ICAP sui redditi di detto istituto in quanto gli accertamenti di ricchezza mobile, categoria *B*, effettuati a carico del Banco predetto sui bilanci dal 31 dicembre 1956 in poi sono tutti in contestazione.

Se ritenga, quindi, stante le precarie condizioni delle finanze locali, esaminare la possibilità di disporre perché vengano versate ai comuni le percentuali sugli imponibili denunziati salvo conguaglio. (16867)

RISPOSTA. — I competenti organi periferici hanno riferito che nessun riparto di redditi ai fini dell'imposta ICAP si è reso possibile effettuare a favore dei comuni interessati sulla base delle dichiarazioni prodotte dal Banco di Napoli per gli esercizi dal 1956 al 1961, in quanto le menzionate dichiarazioni hanno espresso tutte risultati negativi agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, pur essendo state compilate sulla base di bilanci chiusi con utile netto per la concorrenza di redditi di varia natura non assoggettabili al tributo mobiliare.

Per altro, gli stessi organi riferenti hanno fatto presente che, in pendenza delle contestazioni instauratesi a seguito della rettifica delle anzidette dichiarazioni, il competente ufficio delle imposte ha proceduto ad iscrizioni in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 175, lettera *a*) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 45, agli effetti della cennata imposta mobiliare, relativamente agli esercizi 1958, 1959 e 1960.

In relazione a tale situazione sono state impartite le opportune istruzioni, affinché lo stesso ufficio (nell'ambito della normativa portata dall'articolo 275 del testo unico numero 645 del 1958, che estende le disposizioni concernenti la riscossione dei tributi erariali ai tributi di enti diversi dallo Stato applicabili con riferimento a redditi soggetti all'imposizione erariale) proceda al riparto previsto dall'articolo 11 del richiamato testo unico ai fini delle conseguenti iscrizioni a ruolo in via provvisoria dell'imposta ICAP sui menzionati redditi accertati a carico del Banco di Napoli.

Il Ministro: PRETI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sui motivi in base ai quali le sedi dell'INPS riconoscono la corresponsione degli assegni familiari in favore delle mogli e dei figli degli apprendisti solo se preventivamente è stata rilasciata autorizzazione.

Se il ministro ritenga, stante l'obbligo degli alimenti, più che sufficiente l'instaurazione ed il perdurare del rapporto di dipendenza perché il datore di lavoro corrisponda gli assegni familiari al dipendente apprendista in favore delle persone predette. (17245)

RISPOSTA. — La preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – ai fini della corresponsione degli assegni familiari in favore delle persone a carico degli apprendisti – è prevista espressamente dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1956, numero 706.

Il Ministro: BOSCO.

QUARANTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto gli ispettorati del lavoro competenti, in relazione alla vertenza determinatasi a seguito dell'inosservanza da parte delle banche e delle casse di risparmio, dei decreti del Presidente della Repubblica n. 564 e n. 912 del 1962, che dettano norme in materia di applicazione della scala mobile nel settore del credito, a svolgere opera di mediazione anziché denunciare al magistrato i contravventori a norma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741. Tanto perché tale modo di procedere ha consentito alle associazioni bancarie di raggiungere con alcuni sindacati (rappresentanti un'assoluta minoranza della categoria) una intesa privatistica e peggiorativa della disciplina legislativa.

In base a quali norme possano essere resi inoperanti dei provvedimenti legislativi senza che siano intervenute modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi o individuali che siano più favorevoli ai lavoratori (articolo 7, legge n. 741 del 1959).

Se siano state pienamente valutate le conseguenze del divieto imposto dall'ISTAT al comune di Milano di continuare a fornire i dati statistici necessari al funzionamento del congegno di scala mobile, cui sono interessati nazionalmente ben 120 mila lavoratori del credito, nonchè diverse migliaia di pensionati in godimento di un trattamento ancorato a quello dei colleghi in servizio attivo, e se sia stato tenuto presente che tale comportamento ha rappresentato il pretesto per bloccare l'applicazione di una legge dello Stato.

Quali misure il Governo intenda adottare per ripristinare il rispetto della legge alla cui vigilanza gli organi dello Stato sono preposti. (17329)

RISPOSTA. — Il vecchio sistema di scala mobile per i bancari, previsto dal principio dalla contrattazione collettiva di settore e successivamente trasposto in legge mediante i decreti legislativi n. 564 e n. 912 del 1962 risultava collegato alle variazioni percentuali dei numeri indici del costo della vita rilevate dal comune di Milano e condizionato al permanere dei criteri di rilevazione e di elaborazione, da parte dell'Istituto centrale di statistica, dell'indice nazionale in vigore al momento della stipulazione della contrattazione collettiva che lo contempla.

Sennonché, nel marzo 1964, a seguito degli studi eseguiti da apposita commissione e su conforme parere del consiglio superiore di statistica, l'ISTAT decideva di elaborare un nuovo indice del costo della vita con base 1961 = 100 in sostituzione del precedente 1938 = 100.

Da ciò la nota vertenza che ha visto da una parte l'Assicredito, secondo la quale la formazione di nuovi criteri avrebbe posto nel nulla il regolamento negoziale e quindi la disciplina delegata che ad esso si è uniformata, e dall'altra parte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo cui il sistema era da ritenersi ancora operante in quanto il suo trasferimento dal contratto alla legge impediva di apportarvi modifiche che potessero risultare di minor favore per i lavoratori interessati.

Il problema, valutato nei suoi termini tecnico-giuridici presentava aspetti abbastanza complessi e delicati e certamente non era facilmente risolvibile attraverso la normale azione amministrativa di vigilanza.

Pertanto, si presentava l'alternativa di deferire la questione all'esame della autorità giudiziaria o di tentare la via della trattativa fra le parti in contrasto, per la ricerca di una soluzione concordata. In relazione a ciò, le organizzazioni sindacali dei lavoratori bancari, dopo aver attentamente esaminato in via pregiudiziale gli aspetti tecnico-giuridici del problema, hanno ritenuto di preferire la via della trattativa a quella della instaurazione di un procedimento giudiziario ed hanno espressamente richiesto l'opera mediatrice

In data 18 maggio 1966, dopo approfondite trattative tra i sindacati dei datori di lavoro e cinque delle dieci organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stata raggiunta una intesa sulla opportunità di procedere alla costituzione di una commissione tecnica per la sollecita elaborazione di un nuovo congegno, allo scopo di pervenire, entro il 31 dicembre 1966, alla stipulazione di un accordo per un sistema altrettanto nuovo di disciplina della scala mobile per il settore.

Per altro, allo scopo di assicurare ai lavoratori, durante i lavori della commissione, le variazioni di scala mobile, questo Ministero ha opportunamente interessato l'Istituto centrale di statistica, il quale, considerati i motivi a fondamento della richiesta e tenuto soprattutto conto della brevità e della predeterminazione del periodo cui la stessa si riferisce, ha assicurato di fornire direttamente alle parti i numeri indici, con base 1938=100, necessari all'Assicredito ed all'ACRI per applicare, con il vecchio sistema, le variazioni di scala mobile sulle retribuzioni fino al 31 dicembre 1966.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

RAFFAELLI E GIACHINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi addotti dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa a giustificazione della richiesta di rinvio della conferenza dei servizi, già convocata per il giorno 5 aprile 1965, per il piano regolatore generale di Pisa e per l'esame di altri problemi di interesse comune delle città di Pisa e di Livorno.

Per conoscere i motivi per i quali il Ministero ha ritenuto di accogliere tanto prontamente tale richiesta, procrastinando di un mese lo svolgimento della conferenza.

Per sapere se il ministro sia a conoscenza del fatto che le camere di commercio, industria e agricoltura di Pisa e di Livorno sostengono soluzioni di pianificazione urbanistica in netto contrasto con le linee di piano regolatore generale di Pisa e con gli orientamenti di politica urbanica dei comuni di Livorno, Collesalvetti, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, tutti convocati al convegno della associazione Italia Nostra sulla istituzione del parco nazionale del litorale pisano.

Per sapere se il ministro ritenga che il rinvio danneggi in qualche modo e la funzione e i compiti istituzionali dei comuni e delle province interessate e il ruolo che ad essi compete in una politica di programmazione economica, e rechi danno alla città

di Pisa, che ha urgente necessità di vedere approvato il piano regolatore generale, al fine di frenare la speculazione edilizia e il grave disordine urbanistico. (10903)

RISPOSTA. — Quanto forma oggetto del primo punto dell'interrogazione, e cioè la data della conferenza dei servizi per il piano regolatore generale della città di Pisa, è da ritenersi superato in quanto, come è noto, detta conferenza è stata tenuta il 12 aprile 1965. In detta riunione con l'intervento dei comuni finitimi è stato esaminato il citato piano.

Il comune di Pisa con deliberazione del 1° agosto 1965, n. 114, ha adottato il piano regolatore generale il quale, per altro, a tutto oggi non risulta ancora trasmesso a questo Ministero per la approvazione ai sensi dell'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Ministro: MANCINI.

RAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali concrete e tempestive iniziative siano state prese, o si intendano prendere, in relazione alla nuova ondata di tifo che ha colpito il popolare quartiere di San Giuseppe in Campobello di Licata (Agrigento).

L'interrogante, nel riportarsi a quanto il ministro ebbe a rispondere ad una sua precedente interrogazione del 24 novembre 1964, n. 8763, sollecita una urgente risposta che possa seriamente e definitivamente riportare un minimo di serenità e di fiducia tra la popolazione interessata. (17650)

RISPOSTA. — Nel comune di Campobello di Licata si sono verificati quattro casi di febbre tifoidea (uno nel mese di luglio e tre in agosto di quest'anno) ed un caso di paratifo. Nello stesso periodo (gennaio-agosto 1965) furono denunciati otto casi di febbre tifoide ed un caso di paratifo.

L'insorgenza di questi casi sporadici di malattie infettive è l'espressione di una manifestazione endemica ricorrente.

Nel rione San Giuseppe ed in quelli limitrofi sono attualmente in corso i lavori di costruzione della fognatura.

Non appena verranno portati a termine tali lavori tutto il territorio del comune potrà usufruire della fognatura e sarà possibile provvedere anche alla successiva pavimentazione stradale mancante in buona parte del centro abitato.

L'ufficio del medico provinciale di Agrigento ha pertanto richiamato l'attenzione degli uffici comunali sulla necessità di intensificare e portare a termine i lavori entro breve tempo.

La condotta idrica è sotto la vigilanza dell'Ente acquedotti siciliani.

Il Ministro: MARIOTTI.

RE GIUSEPPINA, SACCHI E ROSSINOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ispettorato del lavoro di Milano e del Ministero stesso il fatto che la ditta Borletti di Milano ha assunto e mantiene tuttora in forza oltre 200 dipendenti con contratto a tempo determinato e ciò in palese violazione della legge del 18 aprile 1962, n. 230, sui contratti a termine.

Non essendo infatti tale assunzione giustificata da nessuna eccezione prevista dalla citata legge essa non può che proporsi lo scopo di dividere le maestranze e di creare con uno stato di instabilità di una parte di queste, una pericolosa discriminazione ed un grave danno alla capacità di contrattazione dei lavoratori stessi.

Gli interroganti chiedono pertanto se il ministro ritenga opportuno intervenire tempestivamente al fine di ottenere una rapida normalizzazione del rapporto di lavoro inducendo l'azienda a rispettare la legge e a far cessare lo stato di viva agitazione fra le maestranze. (16468)

RISPOSTA. — Presso lo stabilimento di Milano della società Borletti sono attualmente occupati 856 operai e 1563 operaie delle quali 164 assunte con contratto a termine della durata di tre mesi. Tale termine, quanto meno negli ultimi anni, è stato normalmente prorogato per non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale.

La direzione aziendale ha giustificato le assunzioni a termine col fatto che, nel periodo dal marzo all'agosto, le maggiori case produttrici di autovetture, per far fronte alle esigenze di mercato, quasi sempre superiori alle previsioni, richiedono alla società Borletti notevoli supplementi di forniture, con consegna a breve scadenza, di taluni articoli (contagiri, contachilometri, livelli benzina, ecc.).

L'ispettorato del lavoro, che ha svolto le opportune indagini, ha riscontrato il ricorrere di tale situazione produttiva ed ha rite-

nuto che la fattispecie di cui si tratta possa essere compresa nella previsione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il predetto ispettorato ha altresì accertato che la maggior parte delle operaie alla scadenza della proroga non viene licenziata.

Soltanto in casi eccezionali l'azienda risolve il rapporto di lavoro al sopravvenire del termine fissato, corrispondendo al personale interessato il trattamento economico stabilito dell'articolo 5 della legge n. 230.

Il Ministro: BOSCO.

RICCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se e quando intenda disporre il finanziamento di un ospedale zonale in Frattamaggiore, (Napoli) tenendo presenti le urgenti necessità igienico-sanitarie di quella popolosa zona. (16785)

RISPOSTA. — A Frattamaggiore funziona un ospedale di terza categoria della recettività di 80 posti-letto, gestito dall'ECA.

L'unità ospedaliera per la sua recettività e per il suo funzionamento è in condizioni di sodisfare sufficientemente le necessità assistenziali locali.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici, con nota del 24 febbraio 1966, n. 55 diretta all'ECA di Frattamaggiore (Napoli) ha assicurato che le esigenze di quell'amministrazione ospedaliera saranno tenute presenti in sede di predisposizione dei futuri programmi d'intervento dello Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 30 maggio 1965, numero 574.

Il Ministro: MARIOTTI.

RICCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda impartire provvedimenti e disposizioni per evitare che 29 dipendenti dell'ISVEIMER di Napoli siano licenziati dopo aver lavorato per molto tempo, pur esistendo la possibilità di assorbimento nell'organico. (17229)

RISPOSTA. — L'ISVEIMER, interessato in proposito, ha segnalato di aver invitato verbalmente, per esigenze di dattilografia, a svolgere lavori saltuari, sei dattilografe nel 1964, 18 dattilografe nel 1965 e nove dattilografe nel 1966, per complessive 33 unità.

L'istituto ha anche fatto presente che, perdurando le esigenze di lavoro, nessun provvedimento di allontanamento, almeno per ora, è previsto.

Il Sottosegretario di Stato: ALBERTINI.

ROBERTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare di fronte alla situazione creatasi nello stabilimento Protexa Italia di Chieti scalo, ove dal 23 gennaio tutte le maestranze sono state sospese e poste sotto cassa integrazione guadagni in attesa del definitivo licenziamento, avendo l'azienda deciso la chiusura della fabbrica per mancata vendita di tutta la produzione – materiali per l'edilizia come lana di vetro, fibra isolante, rivestimenti per tubi idraulici, ecc. – giacente da tempo nei magazzini a causa della crisi del settore edilizio, tenendo presente che le maestranze non possono trovare assorbimento in alcuna altra azienda della provincia, il che provoca grandissimo allarme per le numerose famiglie colpite dai conseguenti gravi disagi. (15088)

RISPOSTA. — La società Protexa Italia di Chieti, nel gennaio 1966 si è venuta a trovare nella necessità di sospendere l'attività produttiva a causa delle difficoltà finanziarie conseguenti alla persistente crisi del settore edilizio ed ha posto sotto cassa integrazione guadagni, dal 24 dello stesso mese, gli 85 dipendenti dello stabilimento.

Successivamente, in data 13 aprile 1966, la ditta in parola ha presentato istanza di fallimento al competente tribunale ed ha licenziato tutto il personale, al quale ha, nello stesso tempo, corrisposto le competenze maturate, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Risulta ora che la Protexa ha raggiunto un concordato con i suoi creditori, a seguito del quale è stata ritirata l'istanza di fallimento di cui sopra.

L'azienda prevede di poter riprendere quanto prima l'attività, limitatamente però ad una parte dei cicli produttivi svolti in precedenza, con l'impiego di circa 20 operai.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

ROMUALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere il pensiero del ministro sulla necessità del passaggio della via provinciale Selice al compartimento ANAS di Bologna, anche recentemente sollecitato da ordini del giorno votati alla unanimità dai consigli comunali di Imola e Conselice.

A tale proposito, l'interrogante fa presente che la strada in oggetto, della lunghezza di 31 chilometri, da una parte fa capo al

comune di Imola e dall'altra al ponte della Bastia, dove incrocia con la nazionale Adriatica. All'altezza del chilometro 14 la Selice incontra la nazionale San Vitale (Bologna - Ravenna), consentendo l'allacciamento dei comuni di Imola e Conselice con gli importanti centri di Medicina, Massalombarda, Lugo, Bagnacavallo, ecc.

L'interrogante ricorda inoltre che sull'attuale via provinciale Selice, a 4 chilometri da Imola, è in costruzione il raccordo con l'autostrada Bologna - Rimini - Canosa. Per completare la descrizione degli elementi che danno fondamentale importanza alla strada provinciale Selice, giova infine tener presente che la stessa è considerata una « unità stradale » con la via Montanara, l'importante arteria – attualmente gestita dalla provincia – che porta da Imola a Firenze attraverso il Giogo di Scarperia (chilometro 99); e che, quando si chiede il passaggio all'ANAS della via Selice, si intende quindi ottenere analogo provvedimento per la via Montanara, già da tempo presa in considerazione per essere nazionalizzata, come già lo è stata la provinciale che da Castel Bolognese porta a Palazzolo sul Senio, strada anche essa importante per alcuni comuni montani della zona, ma tuttavia giustamente contrassegnata da un numero assai superiore. (15201)

RISPOSTA. — L'arteria indicata, dipartendosi dalla statale n. 16 (presso Lavezzola) raggiunge la statale n. 65 nei pressi di San Piero a Sieve, è inclusa nel piano generale delle strade da statizzare.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1966 è stata statizzata, con la denominazione di statale n. 503 del passo del Giogo, la strada che dalla statale n. 65 per Firenzuola, attraverso il Giogo raggiunge San Piero a Sieve.

Per la restante parte dell'arteria di che trattasi e, cioè, per la provinciale del Selice o Montanara Imolese (da Firenzuola alla statale n. 16) non è stato possibile disporre ancora la classificazione. A suo tempo infatti era stata prevista la notevole spesa di lire 850 milioni per i lavori necessari a far assumere a detta strada le caratteristiche di statale, spesa che per altro attualmente appare inadeguata. Alla statizzazione di tale provinciale si provvederà comunque non appena le disponibilità di bilancio dell'ANAS lo consentiranno essendo evidente l'inopportunità di procedere alla classificazione senza poi poter eseguire i necessari lavori.

Il Ministro: MANCINI.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali, con la fine del mese di maggio, è cessata la gestione da parte della azienda delle ferrovie del servizio aliscafi per l'attraversamento dello stretto di Messina.

Sarà a conoscenza del ministro che la notizia della soppressione ha posto in vivo, giustificato allarme tutti gli abitanti siciliani e calabresi, che non riescono a capire sulla base di quali considerazioni il Ministero dei trasporti ha consentito la realizzazione di un così grave danno agli effetti di un rapido attraversamento dello stretto.

Tale allarme è reso ancora più grave dalla notizia che la società proprietaria degli aliscafi gestirà tale servizio solo fino al 15 giugno prossimo e trasferirà successivamente gli aliscafi e il relativo personale a Gibilterra per la effettuazione di servizi locali.

(4077, *già orale*)

RISPOSTA. — In base ai dati acquisiti durante il periodo sperimentale di esercizio del servizio aliscafi sulla rotta Reggio Calabria - Messina (1° marzo 1965 - 31 maggio 1966) ed a seguito del risultato delle trattative svolte con la società SNAV per un eventuale rinnovo del contratto di noleggio dei natanti, il predetto servizio è risultato insostenibile per l'azienda ferroviaria.

Pertanto, a partire dal 1° iugno 1966, si è resa necessaria la sua soppressione.

Il servizio viaggiatori sulla citata rotta resta comunque assicurato mediante navi traghetto, le cui corse ed i relativi orari sono stati opportunamente intensificati a decorrere dalla data anzidetta.

Il Ministro: SCALFARO.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente intervenire affinché siano superati gli eventuali ostacoli di natura tecnica che hanno fino ad oggi impedito di iniziare e realizzare l'autostrada Palermo-Catania nel tratto centrale ricadente in massima parte nel territorio della provincia di Enna.

Sarà a conoscenza del ministro che tale inconveniente ha determinato le reazioni e le proteste delle autorità della provincia predetta. (16105)

RISPOSTA. — Sono tuttora in corso, da parte del servizio geologico d'Italia, i rilievi geologici nel tratto centrale del tracciato dell'autostrada Palermo-Catania, che attraversa

il territorio della provincia di Enna. I rilievi sono necessari per lo studio di un elaborato di variante al progetto di massima a suo tempo approvato.

Non appena perverrà la relazione del predetto servizio, il che si presume possa avvenire tra breve, sarà predisposto l'elaborato di variante al progetto di massima relativo al tratto in parola.

Successivamente si potrà provvedere alla redazione dei progetti esecutivi nei limiti delle somme destinate a tale arteria, sulla base delle approvazioni che saranno rese dal consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Il Ministro: MANCINI.

SCALIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, in relazione alla importanza sempre maggiore che l'attività degli organismi internazionali va assumendo in settori che costituiscono un capitolo essenziale nella vita politica ed economica dell'Italia, ritenga opportuno informare il Parlamento:

a) della congruità e della consistenza del numero dei funzionari italiani negli organismi internazionali;

b) dell'adeguatezza dei criteri e delle procedure del loro reclutamento e della loro selezione;

c) delle eventuali ragioni che si oppongono alla loro permanenza in tali organismi. (17308)

RISPOSTA. — L'esigenza di poter contare in seno ai diversi organismi internazionali su di una partecipazione italiana che sia numericamente adeguata all'importanza del nostro paese e corrispondente alla entità dei contributi finanziari versati dal Governo italiano, è sempre stata oggetto della più viva attenzione da parte del Ministero degli affari esteri.

Circa il primo quesito, occorre distinguere, ai fini della partecipazione di cittadini italiani, fra un gruppo di organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, la NATO, l'OCSE, l'UEO, il segretariato delle Nazioni Unite, e un gruppo di altri enti fra cui i più importanti sono quelli attinenti al Mercato comune europeo. Per quanto concerne il primo gruppo, la partecipazione italiana agli organici di tali enti può dirsi in linea di massima sodisfacente, in relazione con il nostro apporto per la creazione e il funzionamento di tali organismi e con il peso demografico del nostro paese.

Qualche carenza presenta viceversa la partecipazione di funzionari italiani alle organizzazioni del secondo gruppo. I motivi di tale stato di cose vanno ricercati in quanto si dirà più sotto in risposta ai suoi quesiti 2) e 3). Si deve però osservare, in linea generale, che per taluni di tali enti, a carattere per lo più tecnico e scientifico, non si può dimenticare che il nostro paese vi ha aderito successivamente alla loro costituzione e che pertanto l'inserimento di elementi italiani fra il personale di tali enti si è iniziato dopo che gli organici erano già stati formati e in buona parte completati con personale degli Stati fondatori.

In linea generale, tuttavia, va rilevato, in tutta obiettività, che tali limitazioni nella partecipazione italiana non sono finora apparse tali da determinare un effettivo pregiudizio per gli interessi del nostro paese. Ciò non toglie che un adeguamento di tale partecipazione sia vivamente auspicabile.

In merito al secondo quesito va tenuto presente che tutti gli organismi internazionali si avvalgono per il reclutamento del loro personale da destinare ai gradi iniziali dei vari ruoli, di concorsi: questi, di massima, consistono in colloqui orali attitudinali, prove scritte, orali e pratiche. Si tratta quindi di un reclutamento effettuato dagli enti interessati in maniera diretta e del tutto autonoma, intesa a scegliere i vincitori dei concorsi indipendentemente dalla loro nazionalità e dei loro titoli.

Il Ministero degli affari esteri va da tempo cercando di dare la massima pubblicità a tali concorsi e si tiene in stretto contatto con tutti i Ministeri, istituti e accademie interessati per segnalare o appoggiare tutte le candidature di cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale richiesti per la partecipazione a concorsi.

È superfluo soggiungere che l'appoggio del Ministero si esplica con ogni impegno anche in quei casi sempre più rari in cui gli enti internazionali si dichiarano disposti ad assumere funzionari sulla base dei titoli scientifici ed accademici dei singoli candidati. Nello svolgimento di tale opera tuttavia il Ministero ha dovuto constatare come i giovani effettivamente e seriamente preparati, o comunque desiderosi di occupare posti negli organismi internazionali, sia piuttosto limitato. Non è frequente rilevare una adeguata conoscenza delle lingue di lavoro o una sufficiente dimestichezza con i problemi politici o economici europei da parte dei non molti aspiranti.

Per quanto concerne viceversa la scelta di elementi per i gradi più elevati va osservato come gli enti, e in particolare le Comunità europee, siano solite ricoprire tali posti, facendo ricorso all'assunzione diretta di funzionari appartenenti alle amministrazioni dei paesi membri.

Il Ministero ha svolto e svolge ogni possibile interessamento presso le varie amministrazione affinché venga assicurato tutto l'opportuno concorso di nostri funzionari agli organismi internazionali ed è stato assai lieto di constatare come sia stato possibile più volte di dare un valido apporto alla nostra partecipazione.

Ma nel contempo si è pure constatato come sia tutt'altro che facile reperire elementi che siano oltre che preparati per incarichi del genere, anche desiderosi di ricoprirli. A parte le difficoltà delle singole amministrazioni, assillate da insufficienze di organico, di privarsi di loro funzionari, va rilevato in linea generale come i funzionari non mostrino di gradire il loro distacco presso enti internazionali, ovvero, una volta distaccati, di permanere a lungo in tale posizione.

Motivo fondamentale di ciò è in sostanza la sensazione, fondata o meno, di trovarsi avulsi dal normale svolgimento di carriera e di progressione economica propri dell'amministrazione di cui fanno parte. D'altro canto non sono mancati i casi in cui gli interessati hanno ritenuto che i vantaggi offerti dagli impieghi internazionali non costituissero incentivo sufficiente per lasciare il loro posto ordinario.

Avendo presente tutto ciò, il Ministero degli esteri ha più volte fatto presente come, se si vuole assicurare una adeguata partecipazione italiana agli enti internazionali, sia più che opportuno, mercé l'istituzione di concreti incentivi, di rafforzare nei pubblici funzionari italiani la convinzione che da un siffatto servizio non deriverà loro alcun motivo di apprensione.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

SCARLATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente rivedere la decisione già presa dal Ministero di non trasformare l'attuale ricevitoria postale di Casal Velino Marina (Salerno) in agenzia postale e telegrafica.

La mancata trasformazione continua a produrre disagio tra la popolazione locale e quella turistica, anche perché contrasta nettamente con la politica di sviluppo turistico perseguita dagli organi provinciali responsabili. Né il provvedimento del Ministero può essere giustificato dallo scarso traffico postale e dall'esiguo numero degli abitanti, elementi evidentemente alterati, in quanto consta che, specie nel periodo estivo, la popolazione di quel centro risulta triplicata in seguito all'afflusso di villeggianti, senza contare che è aperto tutto l'anno il *camping* internazionale « Tortorella » frequentato da turisti stranieri. Inoltre va tenuto conto anche dello sviluppo delle attività artigianali e commerciali che da qualche anno hanno registrato un sensibile incremento, per cui la attuale ricevitoria è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di quel centro turistico. (4035, *già orale*)

RISPOSTA. — Premesso che nella frazione Marina del comune di Casal Velino (Salerno) opera in atto una ricevitoria postale, si partecipa che non si ravvisa l'opportunità di rivedere la decisione già presa di non trasformare la ricevitoria stessa in agenzia postale in quanto gli elementi statistici all'uopo raccolti sono risultati esatti, come qui di seguito si chiarisce.

Già nel dicembre del 1965 questa amministrazione esaminò il problema, ma la relativa pratica si concluse con esito negativo, stante che dai dati forniti dalla competente direzione provinciale risultò che gli abitanti colà stabilmente residenti erano appena 720 e che il movimento postale e le operazioni a danaro interessanti la popolazione della località erano di scarsa entità.

Poiché continuavano a pervenire segnalazioni anche a mezzo stampa, con le quali veniva fatto presente che la località in parola è meta di turisti, specie nei mesi estivi, nel gennaio del 1966 è stata disposta la raccolta di ulteriori elementi di giudizio.

Anche queste nuove indagini si sono concluse con esito negativo e in particolare è risultata la non rilevanza dell'afflusso turistico. Infatti, il numero delle presenze accertate durante l'alta stagione del 1965 è oscillato dalle 200 alle 300 unità.

Poichè nell'interrogazione viene al riguardo affermato che tali dati non sono esatti, sono stati espletati ulteriori accertamenti circa l'entità della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante nella frazione in argomento, ma detti accertamenti hanno confermato i dati di cui sopra.

In definitiva la rivevitoria di cui è dotata l'anzidetta frazione è da ritenere adeguata e corrispondente alle effettive esigenze di quella località.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SCARLATO E VALIANTE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se intendano disporre una serevera inchiesta per accertare le responsabilità connesse al grave sinistro verificatosi il 2 maggio 1966 alle ore 17 circa in località Piedimonte di Castel San Giorgio (Salerno), per effetto del quale due operai hanno perso la vita e 15 hanno riportato ferite più o meno gravi a seguito del crollo della volta di un opificio industriale in costruzione.

Pare che le cause del disastro siano imputabili al mancato rispetto dei tempi tecnici nella rimozione delle impalcature di legno di sostegno del cemento armato, ad errore di calcolo nell'impiego del cemento armato e alla mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge.

Si chiede altresì di accertare e di conoscere quale sia stato il comportamento degli organi di vigilanza e delle competenti autorità, già messi in guardia da due precedenti crolli, sia pure di lieve entità verificatesi nello stesso stabilimento. (16268)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo disposti è risultato che l'infortunio sul lavoro presso l'impresa edile Antonio Monti in Castel San Giorgio è avvenuto a seguito del crollo del tetto di due capannoni industriali, in fase di costruzione, in conseguenza di difetti della struttura in cemento armato nonchè dell'anticipato disarmo dell'armatura di puntellamento e di sostegno.

A conclusione delle indagini, l'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno ha inviato, in data 30 luglio 1966, al procuratore della Repubblica un dettagliato rapporto in merito ai fatti ed alle responsabilità relative, ponendo nella giusta evidenza la mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, da parte dell'impresa appaltratrice e dei preposti al cantiere.

Su ordine del sostituto procuratore della Repubblica, sono stati tratti in arresto il titolare della ditta Monti e l'ingegnere progettista e direttore dei lavori.

Dei precedenti incidenti di minore entità, di cui è cenno nell'interrogazione, i quali – per altro – non avevano provocato danni a persone, il citato ispettorato non era venuto a suo tempo a conoscenza: è stato comunque accertato che si era trattato del crollo di un tratto di muro in costruzione, causato da intemperie.

In considerazione delle ripetute violazioni alla legislazione sul lavoro, il competente ispettorato del lavoro è stato interessato a promuovere nei confronti dell'azienda, ove la stessa risulti iscritta nell'albo delle imprese ammesse agli appalti, le sanzioni della sospensione o della cancellazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia giustizia.* — Per conoscere se ritengano opportuno eliminare il comune di Dovadola (Forlì) da quelli destinati ad ospitare cittadini soggetti al « domicilio obbligatorio » a seguito di sentenze penali o di misure di polizia.

L'interrogante fa presente che Dovadola, a seguito di alcuni insediamenti a carattere nazionale (casa di riposo del portuale, villaggio turistico di Monte Polo, ecc.) e per la vicinanza a Castrocaro Terme sta trasformandosi rapidamente in centro turistico che male sopporta simili ospitalità. E ciò a prescindere dal giusto stato d'animo delle popolazioni per le esperienze negative in tutti i sensi dovute al comportamento di un pregiudicato ospitato dall'inizio del 1964 alla primavera de 1966. (16967)

RISPOSTA. — Il comune di Dovadola è stato depennato dall'elenco delle sedi destinate ad accogliere soggiornanti obbligati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

SERVELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza quanto pubblicato dalla stampa in merito alla deficiente – e, in alcuni casi del tutto mancante – segnalatica orizzontale sulle strade di maggior traffico, che uniscono la Lomardia alle regioni limitrofe. E se, tenendo conto del fatto che le condizioni climatiche sono ancora, per lungo tempo, favorevoli alla formazione di banchi nebbiosi, ritenga di dover disporre perchè gli organi competenti provvedano con tutta celerità al ripristino della segnaletica

sopraccitata, al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti paganti e di ridurre al minimo gli incidenti – molti dei quali mortali – che giornalmente si susseguono su quelle importanti vie di comunicazione. (15127)

RISPOSTA. — Il compartimento ANAS di Milano nell'anno 1965 come già ebbe a fare in passato, ha attuato un ampio programma di rifacimento e di nuovo impianto della segnaletica orizzontale. Nell'esercizio 1965, infatti, è stata sostenuta a tal fine una spesa di oltre 100 milioni di lire per le strade della Lombardia comprese nella competenza territoriale del predetto compartimento.

Pertanto il lamentato omesso rinnovamento della segnaletica non può che riguardare qualche breve tratto di statale, in conseguenza di fatti di carattere eccezionale e contingente, come l'esecuzione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni.

D'altro canto si condividono pienamente le preoccupazioni dell'interrogante circa l'assoluta necessità di una perfetta segnaletica orizzontale nelle strade di zone soggette ai banchi di nebbia.

In realtà, la tecnica odierna combatte con difficoltà il gravissimo problema causato dalla presenza di nebbia contro la quale, per ora, i rimedi più efficaci consistono nel procedere a velocità particolarmente moderata e tenersi quanto più possibile aderente alle strisce continue o discontinue di corsie; da qui la giusta preoccupazione affinchè nelle zone nebbiose la segnaletica orizzontale sia sempre in piena efficienza.

Non si mancherà da ultimo di richiamare l'attenzione anche di altri enti proprietari delle strade delle regioni del nord d'Italia sulla necessità di una perfetta segnaletica orizzontale e sulla opportunità di adottare quelle più efficaci soluzioni offerte dalla tecnica moderna, quali ad esempio i cosiddetti « occhi di gatto ».

Il Ministro: MANCINI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvidenze siano allo studio, o in corso di attuazione, a favore dei lavoratori italiani rimpatriati dall'Egitto i quali da anni aspirano a recuperare, ai fini della pensione di anzianità, tutti o in parte, gli anni di lavoro compiuti in quel paese.

Le vicende di questi connazionali – passati da un campo di concentramento ad un altro, durante la guerra 1940-45 e attraverso i più gravi disagi in dipendenza della forzata disoccupazione o della discontinua occupazione nel periodo post bellico – non ebbero termine neppure nel 1956, quando per i noti eventi del canale di Suez, vennero forzatamente rimpatriati.

Essi, infatti, da quella data – spogli di ogni bene materiale e privi di qualsiasi assistenza – hanno dovuto per la terza o quarta volta nel corso della loro travagliata esistenza di italiani all'estero, riaffrontare i problemi della vita e del lavoro, attraverso un reinserimento difficile, spesso contrastato che, a distanza di un decennio, non ha ancora raggiunto la completa saldatura.

L'interrogante, però, nel sottoporre all'esame del ministro tale quadro generale che racchiude la posizione di tutti i profughi d'Egitto, intende richiamare la viva attenzione e la sollecitudine del ministro stesso sulle particolari condizioni dei lavoratori profughi anziani, i quali, in base alle attuali leggi sulla previdenza sociale, non hanno alcuna speranza di conseguire il diritto alla pensione, essendo mancato ad essi il tempo materiale per contribuire adeguatamente ai versamenti sul fondo pensioni, secondo i limiti e le modalità prescritte dalle leggi assicurative citate.

Consta all'interrogante che più volte l'Associazione nazionale *pro* italiani d'Egitto (ANPIE federazione autonoma alta Italia) ha sollecitato il ministro interrogato ad esaminare e risolvere equamente il problema e che, per altrettante volte, il ministro ha risposto dando assicurazione che non ha mai avuto seguito alcuno. Vedasi, a proposito, le lettere del 31 ottobre 1960 a firma del ministro Sullo e del 23 aprile 1964, n. 80872, a firma del ministro Bosco.

Considerando quanto sopra esposto, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno dare finalmente ai profughi di Egitto, come richiesto in apertura della presente interrogazione, una concreta prova di solidarietà nazionale e sociale, concedendo a coloro di essi che hanno svolto in Egitto, per cinque anni consecutivi, attività lavorative subordinate o in proprio, la copertura a carico dello Stato dei contributi da essi dovuti al fondo pensioni e ciò per il periodo dal 1° maggio 1952 al 5 ottobre 1956. (17090)

RISPOSTA. — Sin dal 1964, a seguito della introduzione in Egitto di una legislazione in materia di assicurazioni, il ministro ha proposto alle competenze autorità egiziane, tramite il Ministero degli affari esteri, la stipu-

lazione di una convenzione che consenta il cumulo, ai fini della pensione, dei periodi di assicurazione compiuti dai lavoratori nei due paesi.

Le predette autorità si sono riservate di rispondere, anche se hanno lasciato intendere di non aver molto interesse a stipulare l'accordo in parola, particolarmente per motivi di ordine economico.

Si fa, per altro, presente che non è possibile disporre in via amministrativa il riconoscimento nell'assicurazione italiana dei periodi di lavoro prestati in Egitto dai lavoratori italiani rimpatriati, in quanto a tal fine si richiede l'emanazione di apposito provvedimento di legge che, per altro, per motivi di giustizia sociale, dovrebbe riguardare anche i lavoratori provenienti da altri paesi esteri che si trovino in situazioni analoghe.

Il Ministro: Bosco.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ravvisi opportuno disporre che da parte della SIP – società italiana per gli esercizi telefonici – si provveda alla sollecita installazione di un posto telefonico pubblico in località Marinella-Punta Piccola di Porto Empedocle (Agrigento).

Trattasi di località balneare che realizza, specie nel periodo estivo, un'affluenza di bagnanti e di turisti nell'ordine di migliaia di unità ed una frequenza tra le più elevate per le spiagge della Sicilia. L'esigenza di un posto telefonico pubblico è avvertita da molti anni ed appare ormai non più dilazionabile. D'altra parte, la carenza di linee telefoniche ad appena pochi chilometri dal centro di Porto Empedocle ha portato la SIP a pretendere per l'allacciamento di linee telefoniche a privati, versamenti individuali, per costo di impianto, che superano le centinaia di migliaia di lire. (13906)

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 20 maggio 1966, n. 368, stabilisce che « gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la località di Marinella-Punta Piccola non risulta però da parte del comune di Porto Empedocle la necessaria istanza ed essendo ormai scaduto il termine all'uopo previsto dalla citata legge, non è possibile assecondare la richesta di che trattasi.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno confermare l'incarico di insegnamento anche a quei maestri i quali, avendo ottenuto la nomina nell'anno scolastico 1965 risiedono per l'anno 1966 in provincia diversa da quella in cui si trovavano nell'anno 1964-1965.

Un tale provvedimento, suggerito da evidenti motivi di opportunità sociale, verrebbe ad inserirsi nel novero delle disposizioni a suo tempo emanate dal Ministero della pubblica istruzione sulla rioccupazione, almeno per l'anno scolastico 1965-66, degli insegnanti nominati nel precedente anno scolastico, per ovviare ad alcuni incovenienti derivanti dall'entrata in vigore della legge sulla introduzione della graduatoria unica degli insegnanti elementari. (15446)

RISPOSTA. — Con l'ordinanza del 20 settembre 1965, n. 12792, il Ministero ritenne di dover adottare, per l'anno scolastico 1965-66, un provvedimento di carattere eccezionale in favore dei maestri non di ruolo, atteso che detta categoria d'insegnanti, nelle more della predisposizione del provvedimento normativo concernente la valutazione del servizio militare, si sarebbe venuta a trovare in posizione di svantaggio rispetto alle maestre, in sede di conferimento di incarichi d'insegnamento e di supplenze secondo le modalità stabilite dalla legge 30 maggio 1965, n. 580.

Naturalmente la situazione considerata, ai predetti fini, non poteva essere diversa da quella che aveva consentito, nel precedente anno, ai maestri non di ruolo di conseguire, sulla base delle graduatorie delle singole province, un incarico d'insegnamento o una supplenza disposta con nomina del provveditore agli studi.

Ogni diversa determinazione non avrebbe mantenuto i provvedimenti adottati nei limiti di una conferma delle posizioni che erano state acquisite dagli interessati sulla base dell'ordine delle graduatorie regolarmente compilate nel precedente anno e, pertanto, non avrebbe avuto un valido fondamento giuridico.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disservizio provocato, alla stazione di Agrigento bassa, dal trasbordo dei viaggiatori provenienti da tutte le linee e diretti ad Agrigento centrale o a Porto Empedocle. Come è noto, la causa della frana che si è abbattuta su Agrigento, le tratte ferroviarie Agrigento centrale-Agrigento bassa e Porto Empedocle centrale-Agrigento bassa, sono rimaste interrotte perchè seriamente danneggiate. Sia le partenze sia gli arrivi; per i viaggiatori diretti o provenienti da Agrigento, Porto Empedocle e Sciacca, avvengono dalla stazione di Agrigento Bassa ed a tale uopo l'amministrazione ferroviaria ha istituito un servizio di autobus che non sodisfa le aspettative dei viaggiatori. Avviene così che, per il ritardo di tale mezzo, l'*AT* 406 Agrigento-Caltanissetta-Catania, parte, la mattina, parecchi minuti dopo il suo orario mentre quello che succede all'arrivo dei treni può paragonarsi ad un vero caos. I viaggiatori, infatti, trovano un solo autobus che viene gremito fino all'inverosimile dai molti viaggiatori e dai bagagli che non vengono depositati negli appositi portabagagli della vettura. Un grave incoveniente, inoltre, si è verificato il 25 luglio 1966 quando, all'arrivo dell'*AT* 411, i viaggiatori diretti a Porto Empedocle ed oltre, sono stati abbandonati alla stazione di Agrigento centrale e costretti, quindi, a ricorrere alle macchine private per raggiungere la stazione di Porto Empedocle. Non pochi di essi, hanno, quindi, perduto la coincidenza con l'*AT* 360 Porto Empedocle-Sciacca-Castelvetrano. L'interrogante chiede che sia, quindi, aumentato il numero delle vetture e che gli autobus in servizio per conto della ferrovia si attengano scrupolosamente ai regolamenti in vigore, sia per quanto riguarda gli orari sia per quanto riguarda il numero di passeggeri da trasportare. (17695)

RISPOSTA. — La frana verificatasi il giorno 19 luglio 1966 ad Agrigento ha determinato l'interruzione dei tratti ferroviari Agrigento Bassa-Porto Empedocle, in seguito ad ostruzione di un imbocco della galleria Mulino a Vento e Agrigento Bassa-Agrigento centrale, per dissesti al rivestimento murario della galleria San Gerlando.

Immediatamente dopo le due interruzioni veniva organizzato un autoservizio sostitutivo viaggiatori, affidato alla ditta Lattuga che lo esercita impiegando due autobus di grande capacità, di cui uno sulla relazione Agrigento Bassa-Agrigento centrale e l'altro tra Agrigento Bassa e Porto Empedocle.

Il servizio sostitutivo è risultato organizzato in modo adeguato alle esigenze.

Indubbiamente il particolare stato d'animo della popolazione di Agrigento subito dopo il verificarsi della frana ha contribuito a determinare talune lamentele, alle quali non è estraneo il fatto stesso del disagio dei trasbordi conseguente alla interruzione delle due tratte, accentuato tra l'altro da un afflusso di viaggiatori che nei primi giorni ha superato la media normale.

Cessate le particolari condizioni psicologiche del periodo immediatamente successivo all'evento, non sono pervenute lamentele sul funzionamento del servizio sostitutivo, che in atto prosegue in modo sodisfacente.

Per quanto attiene ai casi particolari segnalati dall'interno si precisa quanto segue.

1) Il ritardo della partenza da Agrigento Bassa del treno *AT* 406 è dovuto al fatto che il tempo di percorrenza del treno tra Agrigento centrale e Agrigento Bassa era di solo 4 minuti rispetto al tempo, oscillante tra i 9 ed i 17 minuti, che impiega l'autobus a seconda delle condizioni di circolazione delle strade. Pertanto, fermo restando l'orario di partenza da Agrigento centrale del mezzo sostitutivo, si deve necessariamente posticipare lievemente la partenza da Agrigento Bassa non solo del treno *AT* 406 ma di tutti gli altri che avevano precedentemente origine da Agrigento centrale.

2) Per quanto possibile si evita di sistemare negli appositi portabagagli degli autobus i colli al seguito dei viaggitori, proprio nell'intento di contenere al massimo i perditempo in partenza ed in arrivo, tenuto anche conto della brevità del percorso effettuato dall'autoservizio.

3) La mancata coincidenza fra i treni *AT* 411 e *AT* 360, il giorno 25 luglio 1966, non fu dovuta a difettosa organizzazione dell'autoservizio sostitutivo od alla interruzione della linea, bensì a cause eccezionali. Infatti il treno *AT* 411 partì da Catania con 28 minuti di ritardo per rispettare la coincidenza col treno 83 e maturò altro ritardo, per ragioni di circolazione, lungo il percorso fino ad Agrigento Bassa, ove giunse alle ore 12,38 con 55 minuti di ritardo, rispetto al comporto massimo di 20 minuti fissato per la coincidenza col treno *AT* 360.

Di conseguenza i viaggiatori in arrivo con l'*AT* 411 poterono proseguire il viaggio per Porto Empedocle ed oltre col successivo *AT* 364 delle ore 15,11.

Il Ministro: SCALFARO.

SPADOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in presenza dell'esperienza negativa acquisita, intenda rivedere gli attuali criteri con i quali è disciplinato nelle scuole medie e negli istituti secondari l'insegnamento dell'educazione civica, essendo lo stesso abbinato o alle materie letterarie o all'insegnamento della storia e della filosofia.

In particolare, si rileva che l'insegnamento della educazione civica viene impartito da docenti per i quali i piani di studio universitario non prevedono come materia obbligatoria il diritto costituzionale con la conseguenza della completa frustrazione delle finalità che all'insegnamento di che trattasi volevano fare perseguire. (15959)

RISPOSTA. — Secondo gli orientamenti espressi nella premessa ai programmi approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, l'insegnamento dell'educazione civica si configura come sintesi organica dei principî formativi e dei valori spirituali contenuti nei singoli insegnamenti; e lo studio della Costituzione e della realtà sociale nel suo svolgersi ed articolarsi si pone, unitamente allo studio della storia, come punto di riferimento di una vasta e complessa opera educativa, volta ad avviare gli alunni ad un responsabile inserimento nella vita civile.

Sulla base di tali presupposti, e considerati, in particolare, i profondi nessi esistenti tra storia ed educazione civica, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 585 riconosce al docente di storia la maggiore idoneità al predetto compito.

La soluzione fissata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 585 è stata successivamente confermata nei provvedimenti di riforma dei programmi degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222) e della scuola media (decreto ministeriale 24 aprile 1963) e trova conforme attuazione anche nel settore dell'istruzione professionale, in cui l'educazione civica è, con la cultura generale (lingua italiana, storia e geografia), parte integrante di un unico insegnamento, inteso a promuovere la comprensione delle varie manifestazioni della civiltà passata e contemporanea da parte di giovani ed a favorirne la formazione umana e civica.

La soluzione medesima sembra, tuttora, la più rispondente alle finalità dell'insegnamento dell'educazione civica, ed anche la più semplice dal punto di vista didattico e da quello amministrativo, in quanto non pone, rispettivamente, difficoltà attinenti al carico dell'orario scolastico e problemi di reclutamento di appositi docenti.

Il Ministro: GUI.

SPADOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda disporre delle provvidenze a favore dei commercianti esportatori di agrumi di Lentini e Francoforte (Siracusa), per i danni ingentissimi da questi subìti a causa delle persistenti gelate occorse nel mese di gennaio 1966, che hanno determinato una notevole rarefazione del prodotto atto alla commercializzazione sia per l'estero sia per l'interno. (15961)

RISPOSTA. — Esclusa l'ipotesi dello sgravio e della sospensione delle imposte fondiarie erariali e delle sovrimposte comunale e provinciale, nel caso si verifichino i presupposti fissati dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, in presenza di danni alle colture agricole prodotti da eventi naturali di carattere eccezionale, il Ministero delle finanze non ravvisa la possibilità di adottare provvidenze o concedere agevolazioni in materia fiscale agli esportatori di agrumi di Lentini e Francofonte a causa delle persistenti gelate occorse nel gennaio del corrente anno.

Va tenuto presente, infatti, per quanto riguarda il settore impositivo indiretto, che i prodotti agrumari non destinati al consumo nello Stato sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e sono anche ammessi a fruire del beneficio della restituzione del tributo sull'entrata all'esportazione per la parte marginale riguardante le spese di produzione (per antiparassitari ed altre) nonchè imballaggio, trasporto ecc., con misure recentemente maggiorate dall'entrata in vigore della legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Per quanto attiene al settore impositivo diretto, si osserva che non si rendono necessari particolari provvedimenti ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare, e quindi dei connessi tributi locali, dovuti dagli esportatori agrumari dato che, con il sistema di tassazione a consuntivo, i con-

tribuenti possono, in sede di dichiarazione annuale, mettere in evidenza i redditi effettivamente conseguiti ed ottenere così che le tassazioni siano adeguate alla capacità contributiva più o meno ridotta di ciascuna azienda.

Il Ministro: PRETI.

SPADOLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare eventuali rinvii nell'espletamento del concorso per il conferimento di un posto di aiuto presso il centro cardioreumatologico istituito presso l'ospedale civile di Ragusa in seguito a convenzione stipulata col Ministero fin dal novembre del 1965.

La possibilità di tali dannosi rinvii pare sia stata pubblicamente e reiteratamente minacciata, per motivi non certamente tecnici nè sanitari, nè tanto meno per ragioni di pubblico interesse, da un componente della commissione esaminatrice del concorso in parola, il quale, fra l'altro, avrebbe affermato che in caso d'impossibilità di ottenere comunque la soppressione del centro o quanto meno del posto in questione, si sarebbe certamente adoperato e con ogni mezzo a ritardare, almeno di qualche anno, l'espletamento del concorso stesso.

Ogni ulteriore ritardo infatti dell'entrata in funzione di detto centro o il parziale difettoso funzionamento dello stesso, senza il personale sanitario specializzato previsto dalla convenzione e dai regolamenti e che, come i similari centri di tutta Italia ed alla luce delle vigenti disposizioni legislative, ha precisi compiti esterni di ricerca di prevenzione e di profilassi per una malattia sociale che nella provincia di Ragusa, per le sue particolari condizioni climatologiche, ha notevoli percentuali di colpiti, provocherebbe solo ancora disagio e danno alle popolazioni interessate, e frustrerebbe una lodevole benefica iniziativa della benemerita amministrazione dell'ospedale civile, responsabilmente e meritoriamente accolta dal Ministero della sanità e dai suoi organi periferici provinciali. (17331)

RISPSTA. — L'espletamento del concorso per il conferimento al posto di aiuto del centro cardioreumatologico, gestito dall'ospedale civile di Ragusa, già fissato per il giorno 17 giugno 1966, è stato rinviato perchè il presidente della commissione professor Salvatore Di Pasquale è stato nominato dal provveditore agli studi presidente di una commissione di esami per le scuole. Si ritiene, quindi, che l'espletamento del suindicato concorso potrà avvenire nei prossimi mesi, quando cioè si è certi che tutti i componenti della commissione si saranno resi disponibili.

Nel caso in cui il concorso di aiuto al centro cardioreumatologico dovesse subire ingiustificati rinvii, il medico provinciale di Ragusa si avvarrà dei poteri per la sostituzione di qualche membro, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il Ministro: MARIOTTI.

SPALLONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi per i quali sono state prorogate al 31 dicembre 1966 le autorizzazioni a praticare le vendite a premio dei grassi vegetali e animali, mentre ne era stata già decisa la proibizione a partire dal 30 giugno 1966, data di scadenza delle autorizzazioni che erano in corso.

Per sapere se si siano resi conto della gravità del provvedimento, che non può non significare un nuovo cedimento alle pressioni delle 21 grandi società commerciali, che mediante queste forme di produzione delle vendite sottraggono ai consumatori ed alla intera economia del paese alcune decine di milioni all'anno; se, infine, ritengano almeno necessario dichiarare pubblicamente il necessario rilievo che alla nuova scadenza del 31 dicembre 1966 non si farà più luogo a nuove proroghe, anche al fine di avvertire i consumatori, perchè tempestivamente cessino di raccogliere i punti con i quali viene organizzata la vendita a premio. (17634)

RISPOSTA. — In considerazione dei motivi esposti dal Ministero dell'industria e commercio (ed in particolare della rappresentata opportunità di consentire alle aziende produttrici interessate l'ulteriore utilizzazione della organizzazione, talora imponente, da esse posta in essere per effettuare le particolari forme di vendite a premio), è stato procrastinato al 31 dicembre 1966 il termine per poter ancora effettuare manifestazioni a premi collegate con gli olî e i grassi alimentari, i vini da pasto e il tè.

Nella circolare del 19 luglio 1966, n. 50. emanata in proposito, è stato comunque dichiarato in modo esplicito che il termine dal 31 dicembre 1966 è da considerarsi in ogni caso improrogabile.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SPINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per andare finalmente incontro alle legittime richieste degli abitanti delle contrade (Jzzi, Croce, San Renò, Camera, Castellace, Salice, e Donnimperi (Reggio Calabria) per la costruzione del tronco stradale che dovrà allacciare Galatro a Mantegna.

L'interrogante fa presente che trattasi di una questione che si trascina insoluta da quasi un secolo e che in nessun caso può essere tenuta ancora in sospeso data l'importanza che riveste per le popolazioni della zona la costruzione del succitato tronco stradale.

Si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione del ministro sull'attuale grave stato di disagio delle popolazioni interessate, costrette a servirsi di strade impervie e di non facile accesso, cosa questa che si risolve in un continuo danno per l'economia locale. (15236)

RISPOSTA. — Effettivamente le borgate suddette sono collegate al capoluogo Galatro con una mulattiera, e non si disconosce la aspirazione delle popolazioni interessate di vedere assicurato il detto collegamento mediante la costruzione di una strada comunale che, collegando le cennate borgate, si spinga fino alla contrada Mantegna.

Tale strada, per la quale in via di massima si prevede necessaria la spesa di circa lire 500 milioni, dovrebbe essere realizzata a cura e spesa dell'amministrazione comunale interessata, poiché allo stato dell'attuale legislazione per tale tipo di opere non potrebbe essere concesso nemmeno il contributo di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Da informazioni avute dagli uffici periferici sarebbe in corso di istruttoria presso gli organi competenti la richiesta del comune di Galatro per ottenere l'elevazione della borgata Salice a frazione, raggruppante in sè tutte le sopra cennate borgate. Solo dopo di ciò l'amministrazione comunale anzidetta potrebbe chiedere di avvalersi delle provvidenze di cui alla citata legge n. 184 per la realizzazione della strada di che trattasi.

Il Ministro: MANCINI.

SPINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che con regio decreto del 31 dicembre 1923, n. 3123, relativo all'ordinamento dell'istruzione artistica, l'articolo 68, comma terzo, testualmente recita: « L'abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale è ammesso chi abbia superato l'esame di maturità propria del liceo artistico o sia provveduto della licenza di istituti d'arte o di licei femminili » e che lo stesso Ministero della pubblica istruzione, in precedenti schemi di disegni di legge approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha riconosciuto che agli esami di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione artistica possono essere ammessi anche i diplomati dei licei artistici e degli istituti d'arte, avendo avuto notizia che da parte di codesto Ministero è in corso di emanazione un decreto che limita l'insegnamento dell'educazione artistica presso i licei artistici ed istituti d'arte ai soli laureati in architettura – se ritenga opportuno andare incontro alle legittime aspirazioni dei diplomati di maturità artistica e licenza di istituto d'arte, e quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alle gravi preoccupazioni degli interessati. (15543)

RISPOSTA. — Nello schema di decreto presidenziale concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre, il diploma di maturità artistica e la licenza di istituto d'arte figurano compresi fra i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica.

Il Ministro: GUI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione di guerra di Epifani Giovanni da Seclì (Lecce) già sottoposto a visita nel novembre 1965 da parte della commissione medica dell'ospedale marina militare di Taranto. (17680)

RISPOSTA. — Al signor Giovanni Epifani, con decreto ministeriale del 4 aprile 1966, numero 2182119, è stato negato diritto a pensione di guerra non risultando che l'infermità pleurica – riscontratagli dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto nella visita collegiale del 17 novembre 1965 – sia stata debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o

attinente alla guerra (articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240).

L'anzidetto provvedimento di diniego, adottato in conformità del parere espresso dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 23 marzo 1966, è stato inviato al comune di Seclì per la consegna all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per realizzare l'auspicato sviluppo delle attività industriali nella Valle del Basento (Matera).

Come è noto, infatti, in occasione della visita dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Fanfani – luglio 1961 – fu posta la prima pietra per la costruzione di tre stabilimenti industriali, quelli cioè dell'ANIC, della Ceramica Pozzi e della Montecatini.

Di questi, solo i primi due sono stati realizzati, mentre la Montecatini non dà più notizie di sè pur dopo aver acquistato il terreno e provveduto ad una sua parziale sistemazione. Poichè le popolazioni della zona e della intera provincia, rimaste vivamente deluse per il mancato rispetto di un preciso e formale impegno, attendono con ansia un intervento energico e deciso del Governo che valga a consentire l'insediamento di altra qualificata attività industriale nel territorio del nucleo di industrializzazione, e poichè sussistono tutte le condizioni per un insediamento altamente produttivo (infrastrutture, manodopera, ecc.), l'interrogante chiede che vengano compiuti gli opportuni passi presso la Montecatini perchè attui il programma prestabilito, reso solennemente di pubblica ragione, e ove per ragioni di vario tipo questa società non potesse impegnarsi nell'opera sollecitata, che il Governo trovi attraverso i validi strumenti a sua disposizione (società del gruppo IRI e ENI ecc.) la maniera di utilizzare le notevoli risorse della zona sodisfacendo contemporaneamente le legittime e sacrosante istanze delle popolazioni interessate. (16580)

RISPOSTA. — Le partecipazioni statali non soltanto hanno mantenuto gli originari impegni di intervento in Lucania, ma ne hanno ampliato la portata.

Infatti il complesso ANIC, realizzato nella Valle del Basento, ha iniziato la sua attività sin dal 1964 e ha dato occupazione ad oltre 1.300 unità lavorative. Sono proseguiti i lavori di montaggio e di avviamento e nel 1965 è stato possibile iniziare la produzione di metanolo e delle fibre acriliche e poliammidiche, ed è prevista la costruzione, entro il 1966, di un impianto per la produzione di acrilonitrile.

La società Ferrosud del gruppo EFIM ha, inoltre, avviato la costruzione di uno stabilimento a Matera per la costruzione di materiale rotabile ferroviario che, a partire dai primi mesi del 1967, inizierà gradualmente ad entrare in funzione.

Inoltre l'azienda petrolifera dello Stato, sia per assicurare il metano necessario alla attività industriale della Ferrosud, sia per incentivare le iniziative di carattere privato ed, infine, per fornire gas naturale per uso domestico a favore delle popolazioni locali, è stata autorizzata a costruire un metanodotto di collegamento tra Ferrandina e Matera.

Per quanto concerne, poi, la mancata realizzazione dell'iniziativa industriale a suo tempo programmata dalla società Montecatini nella Valle del Basento, si fa presente che il Ministero dell'industria e del commercio ha vivamente interessato la società, nella nuova struttura assunta dopo la fusione con la Edison, affinchè la posizione di rinuncia già adottata sia riesaminata.

In relazione all'intervento svolto, la società Montecatini Edison ha precisato di avere in corso una completa revisione di tutti i progetti nel quadro più vasto dell'avvenuta fusione delle due aziende; che tale esame richiederà un periodo di tempo abbastanza lungo, data la complessità dei problemi, anche in relazione alle realizzazioni già in corso, e che solo dopo la sua conclusione potrà essere considerata la opportunità di nuovi insediamenti quale quello nella Valle del Basento.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

TOGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali la conferenza dei servizi per il piano regolatore generale di Pisa, già convocata per il 5 aprile 1965 e rinviata a seguito di proteste di enti che ne erano stati esclusi, al 5 maggio venturo, è stata con telegramma del 5 corrente mese, precisamente dopo 5 giorni dal disposto rinvio, inusitatamente anticipata a lunedì prossimo, 12 aprile 1965.

L'inopportunità di tale decisione è dimostrata dal fatto che enti interessati al piano,

quali le camere di commercio, industria e agricoltura di Pisa e di Livorno e l'ente per lo sviluppo della zona portuale industriale Livorno-Pisa si sono venuti a trovare, come tempestivamente hanno fatto presente, nell'impossibilità di partecipare ai lavori, senza considerare, poi, la carenza degli organi amministrativi, elettivi del comune di Pisa, perdurando la prolungata crisi comunale.

Gli stessi enti hanno, altresì, lamentato che la decisione di anticipare la conferenza non consente quell'adeguata necessaria preparazione, anche attraverso preliminari opportuni incontri con gli altri enti locali.

Poiché il piano regolatore generale in questione investe vitali problemi per lo sviluppo industriale ed economico delle province di Pisa e di Livorno, non può sfuggire che la conferenza, ove venisse tenuta senza la partecipazione di enti particolarmente e più direttamente interessati a tali problemi, non potrà sortire gli sperati frutti, ma potrà semmai, come è già stato segnalato al Ministero, aumentare anziché risolvere le difficoltà ed i contrasti esistenti. (10951)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10903, del deputato Raffaelli, pubblicata a pag. 8170*).

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Al fine di conoscere se rispondano a verità le notizie di stampa secondo le quali la compagnia stabile del teatro di Genova – finanziata dallo Stato e dal comune, dai danari cioè dei contribuenti – avrebbe messo in scena e rappresentato una produzione teatrale (Emmeti di Squarzina) che per la volgare oscenità e per il vilipendio della religione ha determinato alla prima rappresentazione l'intervento del procuratore della Repubblica di Genova – a seguito delle virate proteste di molti spettatori – il quale ha imposto il taglio di varie scene ed ha denunciati all'autorità giudiziaria autore ed attori per molteplici reati.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se sia vero che detta rappresentazione sia stata, in sede ministeriale, autorizzata anche alla visione dei minori degli anni 18 e, in caso affermativo, se il ministro del turismo e dello spettacolo ritenga di disporre la revoca di tale autorizzazione, o quanto meno di invitare la competente commissione al riesame della produzione. (15669)

RISPOSTA. — La legge 21 aprile 1962, n. 161, concernente la revisione dei film e dei lavori teatrali, è basata, come è noto, sul principio della piena libertà di rappresentazione dei lavori drammatici ed affida al giudizio di apposite commissioni di prima e seconda istanza l'ammissione o meno dei minori degli anni 18 alle rappresentazioni stesse.

Poiché tali organi sono pienamente autonomi, è evidente che sul piano amministrativo nessuna censura può essere mossa al loro operato. Questa amministrazione, pertanto, deve solo limitarsi a dare esecuzione alle deliberazioni vincolanti degli organi collegiali non rientrando nei suoi poteri qualsivoglia forma di intervento.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato od intendano adottare per provvedere alla più sollecita riapertura della chiesa parrocchiale di San Nicolò in Monte Gilberto (Ascoli Piceno), unica chiesa della parrocchia e opera di notevole interesse artistico, chiusa al culto per difesa della pubblica incolumità.

La popolazione di quel comune richiede provvedimenti urgenti che consentano la possibilità dell'esercizio del culto. (16016)

RISPOSTA. — A seguito di una valutazione comparativa, eseguita su scala nazionale, delle necessità di restauro segnalate dalle varie sovrintendenze, non è stato possibile includere i lavori necessari alla chiesa in questione tra quelli finanziati a totale carico dello Stato nel 1966.

Ove, per altro, il reverendo parroco della chiesa di San Nicolò volesse eseguire in proprio le opere di restauro, questo Ministero, come già fatto presente agli interessati, sarebbe, in linea di massima, favorevole alla concessione di un contributo sulla spesa sostenuta.

Detto contributo potrà essere liquidato, per espressa disposizione di legge, a lavori eseguiti e collaudati, in base alla documentazione consuntiva che il parroco dovrebbe trasmettere tramite la competente sovrintendenza.

Il Ministero dell'interno, dal canto suo, ha pure fatto presente che, a suo tempo, non mancherà di esaminare benevolmente, a la-

vori eseguiti, una eventuale richiesta di contributo nelle spese che avrà incontrato l'autorità ecclesiastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

TROMBETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga doveroso e comunque opportuno impartire urgenti disposizioni affinché le intendenze di finanza annullino o quanto meno sospendano i provvedimenti di revoca dei risarcimenti per danni di guerra già da esse legittimamente ammessi al pagamento, con loro decreti in base alla legge n. 968 del 1953, e già in parte pagati a favore del naviglio nazionale requisito, noleggiato e obbligatoriamente assicurato.

Ciò per le seguenti ragioni:

1) nel 1962, dopo la revoca della nota circolare n. 63 della direzione generale dei danni di guerra (a seguito e su conforme parere del Consiglio di Stato), le richieste di risarcimento del naviglio furono portate all'esame degli uffici, istruite ed in buona parte ammesse al pagamento rateale con appositi decreti delle competenti intendenze di finanza e nel frattempo sono state anche pagate dall'erario le prime rate;

2) gli interessati, sulla base di tali decreti, hanno scontato e conseguentemente incassato presso istituti bancari diversi il proprio credito verso l'erario, credito irrevocabile che, fra l'altro, è stato ceduto, in base ad una specifica autorizzazione del Ministero del tesoro, agli istituti medesimi.

Ora, tali decreti ed i conseguenti crediti irrevocabili, vengono invece revocati, con altrettanti nuovi decreti delle intendenze di finanza, con azione di rigurgito per le rate già pagate, perché sarebbe intervenuta una deliberazione della sezione controllo della Corte dei conti, di condanna e di annullamento dei primitivi decreti di ammissione al risarcimento;

3) per altro, si attende che sulla materia, dopo i precedenti pareri contrastanti, il Consiglio di Stato, che dovrebbe riunirsi proposita-talmente in assemblea plenaria a fine novembre, emetta un suo parere; gli interessati hanno pendenti presso il Ministero del tesoro i rispettivi ricorsi gerarchici; il Governo ha dichiarato di voler presentare un suo disegno di legge; numerose proposte legislative parlamentari attendono già di essere discusse;

4) la inopinata ed inopinabile revoca dei decreti, legittimamente emessi in una fase di chiarimento interpretativo della legge fondamentale che solo successivamente è stato rimesso in dubbio e che resta comunque *sub iudice*, determina negli uffici disordine e pericolosa incertezza ed infligge ai cittadini interessati profondo disagio economio e grave disorientamento morale, politico. (13327)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato, dopo approfondito esame del complesso problema e tenuta presente la situazione degli armatori interessati, di considerare favorevolmente la possibilità di sospendere le procedure di recupero delle rate di indennizzo e di contributo delle quali era stato già effettuato il pagamento, per danni di guerra al naviglio mercantile.

Pertanto, opportune disposizioni sono state a suo tempo impartite ai competenti uffici sia per quanto riflette le liquidazioni disposte in base ai nuovi criteri di applicazione del primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sia per quanto riguarda le liquidazioni per i danni alle navi.

Ciò nell'attesa che il Parlamento si pronunci sul disegno di legge di cui all'atto Camera n. 2861, riguardante « integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

Con l'occasione, si fa presente che il problema della risarcibilità, ai sensi della richiamata legge n. 968, delle navi requisite, noleggiate dallo Stato ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra è stato considerato da questo Ministero, tanto che apposita norma è stata inserita nel richiamato disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

TROMBETTA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere come abbia potuto essere concessa e se intenda revocare alla commedia intitolata Emmeti di Luigi Squarzina l'autorizzazione alla rappresentazione ai minori di 18 anni, attese le seguenti ragioni:

1) la commedia sembra fondatamente rientrare nel divieto alla autorizzazione suddetta, previsto dall'articolo 9 del regolamento di applicazione della legge 21 aprile 1962, n. 161, approvato con decreto presidenziale 11 novembre 1963, n. 2029;

2) contro la commedia è stata avanzata denuncia per vilipendio della religione, turpiloquio ed oltraggio al pudore, in base alla quale è stato già preso un provvedimento di parziale sequestro d'ordine del procuratore della Repubblica di Genova;

3) la commedia, per le parafrasi provocatorie e per le stesse espressioni paro-

dianti di testi liturgici e biblici, delle quali si serve per ridicolizzare e tradurre in termini del più crudo e sporco materialismo ogni valore etico e morale della vita, ha suscitato, in genere, nella cittadinanza, grave turbamento e nei genitori una legittima ansia per le conseguenze diseducative della gioventù e particolarmente dei minori, che la commedia certo non manca di produrre e che sono tanto più sconvolgenti e tanto meno tollerabili se si pensa che provengono da rappresentazione teatrale in gran parte finanziata col pubblico danaro e in gran parte già prepagata dai cittadini con gli abbonamenti. (15771)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15669, del deputato Tozzi Condivi, pubblicata a pag. 8184*).

USVARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — Su un fatto che ha spiacevolmente impressionato la popolazione del comune di Forte dei Marmi (Lucca).

Il suddetto comune vive esclusivamente di turismo e conta su una clientela di classe internazionale. Uno dei punti più qualificanti di questo turismo è il rispetto di alcuni canoni fondamentali quali l'ordine nelle costruzioni, la disciplina dei regolamenti edilizi e la perfetta sincronia degli elementi spiaggia-retroterra.

Alcuni mesi or sono, appunto sulla spiaggia di Forte dei Marmi, è stato concesso al signor Eugenio Pieraccini di Viareggio il permesso di costruire, nella zona del Cinquale, uno stabilimento balneare che in altezza è circa il doppio degli altri stabilimenti, il cui stile è in netto contrasto con la panoramica degli altri bagni, e si trova in una zona dove lo stesso comune non era mai riuscito ad ottenere concessioni del genere per la popolazione che intende usufruire della cosiddetta spiaggia libera.

Si chiede di conoscere in base a quali criteri – nonostante l'opposizione del comune – la concessione sia avvenuta, quali siano stati gli organi che hanno deciso in tal senso e soprattutto perchè non si siano seguiti quei criterî di rispetto del panorama e della tradizione che, occorre ripeterlo, sono i due elementi fondamentali della fortuna di un centro come Forte dei Marmi.

L'interrogante chiede risposta urgente trovandosi la popolazione in pieno fermento sia per il modo con cui questa concessione è avvenuta, sia per la facilità con la quale l'interessato è riuscito ad ottenere un permesso che finora era stato negato a chiunque. (16438)

RISPOSTA. — La costruzione a cui si riferisce l'interrogante, si compone di due distinti elementi: da una parte, le cabine per i bagni, dall'altra, due ambienti che costituiscono il centro artistico versiliese e sono destinati ad una mostra permanente di pittura e scultura.

Quest'ultima istituzione era nei voti degli ambienti artistici e culturali, che hanno rappresentato l'opportunità che Forte dei Marmi annoverasse un ambiente di ritrovo per gli artisti, scrittori ed uomini di cultura che frequentano quella località balneare.

La concessione, cui si riferisce l'interrogante, è stata, comunque preceduta dall'esame, da parte delle competenti amministrazioni, dei vari aspetti dell'iniziativa riguardanti l'inserimento della costruzione nell'ambiente e, in particolare, dall'approvazione del progetto da parte della competente sovrintendenza ai monumenti, ai sensi delle norme sulla tutela del paesaggio.

Per quanto riguarda le cabine, si precisa che esse sono state disposte parallelamente al litorale secondo le prescrizioni del piano territoriale paesistico: a tal fine era stata richiesta la modifica del progetto originario.

Per quanto concerne le due sale del centro, si fa presente che non si è mancato di valutarne l'altezza in rapporto a quella delle vicine costruzioni aventi destinazione analoga, e che, a tal riguardo, non si è riscontrata alcuna nota di disarmonia. D'altra parte, le norme del piano territoriale paesistico prescrivono che debba evitarsi l'uniformità nell'aspetto estetico delle installazioni a mare.

Si fa, infine, presente che il progetto definitivo dell'opera non ha avuto opposizione da parte del comune. Circa le richieste di concessione di arenili da parte dello stesso comune, si precisa che una prima richiesta, a parte la mancanza della prescritta documentazione tecnica, riguardava un arenile di misura superiore a quella massima consentita nelle concessioni per stabilimenti balneari, e che una seconda richiesta ha avuto come oggetto un arenile diverso da quello ove è sorto il predetto stabilimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

VESPIGNANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà assunta in gestione dell'ANAS la strada pro-

vinciale Montanara-Selice (province di Firenze, Bologna e Ravenna).

Il suddetto provvedimento è sollecitato dalle popolazioni e dai consigli comunali della vasta plaga interessata, trattandosi di arteria importante per lo sviluppo economico e turistico della media ed alta valle del Santerno e per garantire un adeguato e sicuro raccordo di questa, della città di Imola, nonché di una vasta zona, assai sviluppata economicamente, della pianura ferrarese e ravennate con il casello di Imola (il primo da Bologna) dell'autostrada di prossima apertura al traffico: Bologna-Rimini. (15221)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15201, del deputato Romualdi, pubblicata a pag. 8172*).

VIANELLO E GOLINELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia al corrente degli incidenti accaduti a Biblione (Venezia) il 2 giugno 1966 in relazione all'esistenza in quella zona di un poligono di tiro e di servitù militari.

Durante le esercitazioni ivi svolte infatti il 2 giugno, pallottole di mitragliera hanno raggiunto l'arenile ove soggiornano turisti, a circa 400 metri dal limite di zona militare.

Facendo seguito a precedenti ripetute nostre richieste in sede parlamentare al ministro della difesa, chiediamo al ministro stesso se intenda intervenire perché il poligono di tiro venga spostato di sede, rimuovendo così più vaste cause di disagio come gli spari di cannone, le autocolonne, la estensione stessa dell'utilizzazione turistica della spiaggia. (17470)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17571, del deputato Gagliardi, pubblicata a pag. 8139*).

VINCELLI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per salvaguardare la fascia costiera e l'arenile nelle zone tirreniche e joniche della provincia di Reggio Calabria.

Fa presente che nell'ultimo decennio si è verificata una occupazione di fatto da parte dei proprietari confinanti con la spiaggia fino ad arrivare, in alcuni casi, ad impedire il libero transito lungo la fascia costiera di proprietà demaniale.

Chiede in modo particolare che si autorizzi una revisione catastale al fine di precisare nettamente i limiti della proprietà privata e del pubblico demanio per evitare i lamentati inconvenienti che si traducono in un danno notevole per l'erario e che compromettono seriamente lo sviluppo turistico di una delle zone certamente tra le più suggestive del paese. (16528)

RISPOSTA. — La delimitazione dei confini tra i beni di demanio marittimo e le proprietà contigue non può essere disposta soltanto attraverso una semplice revisione catastale, come cortesemente proposto. Essa, infatti, ha normalmente luogo a seguito del particolare procedimento amministrativo, previsto dagli articoli 32 e 58 del vigente codice della navigazione e del relativo regolamento per la navigazione marittima; procedimento che è basato su accertamenti diretti, autorizzati dal Ministero della marina mercantile, e sulle deduzioni presentate dai proprietari interessati.

Il problema, per altro, non riguarda le sole fasce tirreniche e joniche della provincia di Reggio Calabria, bensì tutta la fascia costiera nazionale, e in certo qual modo si inquadra in quello più vasto concernente l'alienazione, previa delimitazione e passaggio dal demanio al patrimonio, delle porzioni di arenile che saranno ritenute non necessarie ai pubblici usi del mare. All'uopo, è stato fra l'altro predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Ministero del tesoro.

Per quanto attiene, comunque, alla particolare situazione in atto nella provincia di Reggio Calabria ed alle occupazioni abusive verificatesi, il Ministero della marina mercantile comunica che la locale capitaneria di porto si è molto adoperata, pur nelle difficoltà derivanti dalla vastità della zona (trattasi di una estensione di circa 200 chilometri) e dall'estrema incertezza dei confini fra proprietà privata e demanio marittimo, risalendo molte delimitazioni ad oltre 80 anni.

Si assicura l'interrogante che gli organi periferici dell'amministrazione competente intensificheranno ulteriormente la loro sorveglianza e che si perverrà ad indubbi migliori risultati allorché sarà possibile una precisa delimitazione del demanio marittimo.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

ZINCONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuna e necessaria l'istituzione di un collegamento ferroviario diretto tra la stazione Termini di Roma e l'aeroporto di Fiumicino. (16918)

RISPOSTA. — L'istituzione di un collegamento ferroviario diretto tra la stazione Termini

di Roma e l'aeroporto di Fiumicino è stato a suo tempo esaminato nel suo aspetto tecnico-economico dal Ministero dei trasporti e aviazione civile e dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esame non risultò però favorevole all'istituzione del collegamento in parola per le seguenti considerazioni:

1) per realizzare l'allacciamento ferroviario tra la stazione di porto e l'aerostazione internazionale con i relativi impianti elettrici, di segnalamento e sicurezza, la costruzione della nuova stazione terminale ferroviaria, l'impianto per blocco automatico tra Roma Termini e Ponte Galeria e la sistemazione degli impianti delle linee laziali nella stazione di Roma Termini, era prevista, nel 1960, una spesa di oltre lire 1.600 milioni da adeguarsi ora alle variazioni dei costi verificatesi in questi ultimi anni;

2) non sarebbe stato agevole per i viaggiatori e relativi bagagli percorrere la distanza, sia pure all'interno della stazione, esistente tra i terminal di via Giolitti e le ferrovie laziali da dove era programmata la partenza e gli arrivi dei treni per Fiumicino;

3) l'azienda ferroviaria prevedeva già una gestione non economica del complesso degli impianti ma, con la costruzione dell'autostrada che avrebbe naturalmente assorbito una parte del traffico per l'aeroporto, il *deficit* avrebbe raggiunto proporzioni non più sostenibili.

Per le sopraccennate considerazioni si convenne di dare la preferenza a una soluzione stradale che fosse però idonea ad assicurare un traffico veloce tra il terminal e l'aeroporto.

Queste condizioni dovrebbero essere ottenute con l'autostrada 201, da completare per il tratto, raccordo anulare-ponte della Magliana, e con una via a rapido scorrimento, prevista dal comune nel piano regolatore recentemente approvato, dalla detta autostrada alla zona della stazione Termini.

Recentemente è stata ripresa in esame la possibilità di istituire, in aggiunta a quello stradale, anche un collegamento ferroviario tra Roma Termini e la stazione di Porto. Gli accertamenti in corso potranno dare utili indicazioni sulla convenienza di realizzare tale collegamento che, probabilmente, non sarà continuativo, ma limitato ad alcune corse giornaliere per il trasporto del personale a servizio permanente sull'aeroporto.

Il Ministro: SCALFARO.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO